SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 163° - Numero 94

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Venerdì, 22 aprile 2022 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bologna

Ministero dell'interno

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 1° aprile 2022, n. **30**.

Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità e princìpi

1. Fatta salva la facoltà per gli imprenditori agricoli di svolgere la vendita diretta ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, la presente legge è volta a valorizzare e promuovere la produzione, trasformazione e vendita, da parte degli imprenditori agricoli e ittici, di limitati quantitativi di prodotti alimentari primari e trasformati, di origine animale o vegetale, ottenuti a partire da produzioni aziendali, riconoscibili da una specifica indicazione in etichetta, nel rispetto dei seguenti princìpi:

a) principio della salubrità: la sicurezza igienico-sanitaria dell'alimento prodotto, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia igienico-sanitaria e di controlli da parte delle aziende sanitarie locali;

b) principio della localizzazione: la possibilità di commercializzare, in ambito locale, i prodotti che derivano esclusivamente dalla propria produzione primaria;

c) principio della limitatezza: la possibilità di produrre e commercializzare esclusivamente ridotte quantità di alimenti in termini assoluti;

d) principio della specificità: la possibilità di produrre e commercializzare esclusivamente le tipologie di prodotti individuate dal decreto di cui al comma 1 dell'articolo 11.

2. Ai fini della presente legge con la dizione «PPL – piccole produzioni locali», di seguito denominate «PPL», si definiscono i prodotti agricoli di origine animale o vegetale primari o ottenuti dalla trasformazione di materie prime derivanti da coltivazione o allevamento svolti esclusivamente sui terreni di pertinenza dell'azienda, destinati all'alimentazione umana, ottenuti presso un'azienda agricola o ittica, destinati, in limitate quantità in termini assoluti, al consumo immediato e alla vendita diretta al consumatore finale nell'ambito della provincia in cui si trova la sede di produzione e delle province contermini.

3. Ferme restando le deroghe previste dall'articolo 1, paragrafo 3, lettere *d)* ed *e)*, del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, per la fornitura diretta di piccoli quantitativi di carni provenienti da pollame e lagomorfi e di piccoli quantitativi di selvaggina selvatica o di carne di selvaggina selvatica, i prodotti ottenuti da carni di animali provenienti dall'azienda agricola devono derivare da animali regolarmente macellati in un macello registrato o riconosciuto che abbia la propria sede nell'ambito della provincia in cui si trova la sede di produzione o delle province contermini.

Art. 2.

Ambito di applicazione

1. La presente legge si applica agli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, agli imprenditori apistici di cui all'articolo 3 della legge 24 dicembre 2004, n. 313, e agli imprenditori ittici di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, titolari di un'azienda agricola o ittica, che lavorano e vendono prodotti primari o ottenuti dalla trasformazione di materie prime derivanti da coltivazione o allevamento svolti esclusivamente sui terreni di pertinenza dell'azienda stessa, e collocati, ai fini della vendita, in contenitori o confezioni di tipo adeguato. Sono ricomprese le aziende agricole o ittiche associate a tal fine o che svolgono o partecipano a identiche attività riconosciute o registrate ai sensi della normativa vigente. Rientrano altresì nell'ambito di applicazione della presente legge, purché dotati dei necessari requisiti, gli istituti tecnici e professionali a indirizzo agrario e alberghiero-ristorativo che, nello svolgimento della propria attività didattica, producono o trasformano piccole quantità di prodotti primari e trasformati. Gli introiti derivanti dalle eventuali attività di vendita diretta sono destinati esclusivamente al finanziamento delle spese didattiche e funzionali degli istituti.

2. Fatte salve le disposizioni regionali e delle province autonome in materia di agriturismo, gli imprenditori agricoli che, nell'ambito delle attività di agriturismo di cui alla legge 20 febbraio 2006, n. 96, somministrano pasti, spuntini e bevande o vendono i prodotti della propria azienda agricola possono avvalersi di prodotti PPL, anche di altre aziende agricole che abbiano la propria sede nell'ambito della stessa provincia o delle province contermini, ottenuti in conformità alla presente legge. Tuttavia, qualora scelgano di produrre nella propria azienda un prodotto del «paniere PPL» di cui al comma 1 dell'articolo 11, non possono produrre analogo prodotto al di fuori delle modalità previste dalla presente legge.

3. La produzione primaria è svolta in terreni di pertinenza aziendale sulle superfici condotte in proprietà, affitto o altro titolo riscontrabile, compresi i prodotti dell'apicoltura, di cui all'articolo 2 della legge 24 dicembre 2004, n. 313, di esclusiva produzione aziendale. L'attività apistica, di cui al citato articolo 2 della legge 24 dicembre 2004, n. 313, non è correlata necessariamente alla gestione del terreno.

4. È fatta salva, in ogni caso, la facoltà per gli imprenditori agricoli di vendere direttamente anche i prodotti PPL ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
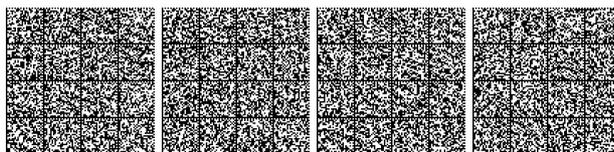
Art. 3.

Etichettatura

1. I prodotti PPL sono venduti nel rispetto delle vigenti disposizioni europee, di cui al regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, e nazionali, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231, concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari. Tali prodotti possono indicare nell'etichetta, in maniera chiara e leggibile, affinché sia comprensibile al consumatore, la dicitura «PPL – piccole produzioni locali» seguita dal nome del comune o della provincia di produzione e dal numero di registrazione dell'attività, rilasciato dall'autorità sanitaria locale a seguito di sopralluogo preventivo svolto in azienda, secondo le modalità individuate con il decreto di cui all'articolo 11.

2. Sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia di indicazione obbligatoria della sede e dell'indirizzo dello stabilimento di produzione o di confezionamento, di cui al decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 145, nonché le vigenti disposizioni in materia di etichettatura dei prodotti agricoli e alimentari a denominazione di origine protetta, indicazione geografica protetta e specialità tradizionale garantita di cui al regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, dei vini e dei prodotti vitivinicoli di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, dei prodotti vitivinicoli aromatizzati di cui al regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, dei prodotti biologici di cui al regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, e delle bevande spiritose di cui al regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008.

3. Gli operatori, al fine di garantire il rispetto dei requisiti cogenti in termini di rintracciabilità delle produzioni ai sensi del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, provvedono alla conservazione dell'opportuna documentazione e al mantenimento di idonee registrazioni dalla fase di produzione alla fase di commercializzazione. A tale scopo sono conservati i documenti commerciali e qualsiasi altra documentazione già prevista dalla normativa vigente, secondo le modalità e per la durata individuate con il decreto di cui all'articolo 11.

Art. 4.

Logo PPL

1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito il logo «PPL – piccole produzioni locali» per i prodotti di cui all'articolo 1 della presente legge. La forma del logo è scelta mediante svolgimento di un concorso di idee. Con il decreto di cui al primo periodo sono altresì stabilite le condizioni e le modalità di attribuzione del logo nonché le modalità di svolgimento del concorso di idee, assicurando il rispetto della clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 3. Il medesimo decreto definisce altresì le modalità di verifica e di attestazione della provenienza dei prodotti dalla provincia in cui si trova la sede di produzione o dalle province contermini, gli adempimenti relativi alla loro tracciabilità e le modalità con cui è fornita una corretta informazione al consumatore. Il concorso di idee per la scelta della forma del logo PPL è bandito entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il logo è esposto nei luoghi di vendita diretta, nei mercati, negli esercizi commerciali o di ristorazione ovvero negli spazi espositivi appositamente dedicati o è comunque posto in evidenza all'interno dei locali, anche degli esercizi della grande distribuzione, ed è pubblicato nelle piattaforme informatiche di acquisto o distribuzione che forniscono i prodotti di cui all'articolo 1.

3. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione del presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 5.

Consumo immediato e vendita diretta

1. Nell'ambito della provincia in cui ha sede l'azienda e delle province contermini, entro il territorio regionale, il consumo immediato e la vendita diretta al consumatore finale dei prodotti PPL possono avvenire:

a) presso la propria azienda e presso esercizi di vendita a questa funzionalmente connessi compresa la malga, purché gestiti dal medesimo imprenditore agricolo o ittico;

b) nell'ambito di mercati, fiere e altri eventi o manifestazioni, da parte del medesimo imprenditore agricolo o ittico;

c) negli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione in ambito locale che riforniscono direttamente il consumatore finale.

2. I comuni, nel caso di apertura di mercati alimentari locali di vendita diretta in aree pubbliche ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 20 novembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 29 dicembre 2007, possono riservare agli imprenditori agricoli o ittici esercenti la vendita diretta dei prodotti PPL spazi adeguati nell'area destinata al mercato, qualora disponibili.

3. Gli esercizi commerciali possono dedicare ai prodotti PPL appositi spazi di vendita in modo da renderli immediatamente visibili.

Art. 6.

Requisiti generali applicabili ai locali e alle attrezzature

1. Al fine di garantire la sicurezza del prodotto finito, l'imprenditore è tenuto al rispetto della normativa generale in materia di igiene degli alimenti e delle disposizioni della presente legge.

2. Gli imprenditori agricoli o ittici che intendono produrre e commercializzare i prodotti PPL devono rispettare i requisiti previsti dal regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004.

3. I locali già registrati ai sensi del citato regolamento (CE) n. 852/2004 sono ritenuti conformi anche ai requisiti igienici previsti dalla presente legge.

Art. 7.

Semplificazione delle norme in materia di requisiti strutturali dei locali destinati alle attività

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei regolamenti (CE) n. 852/2004, sull'igiene dei prodotti alimentari, e n. 853/2004, in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, in applicazione dei princìpi di flessibilità e semplificazione previsti nei medesimi regolamenti (CE), le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono stabilire, al fine di semplificare la normativa in materia, i requisiti strutturali dei locali destinati alle attività di lavorazione, produzione e vendita dei prodotti PPL, anche allo scopo di preservare le caratteristiche e le tradizioni territoriali degli stessi.

Art. 8.

Sezione internet *per le piccole produzioni locali*

1. È istituita, nell'ambito del sito *internet* istituzionale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un'apposita sezione per la raccolta di tutte le informazioni utili ai fini della valorizzazione dei prodotti PPL.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano forniscono, nell'ambito delle loro competenze e per i prodotti dei rispettivi territori, tutte le informazioni utili ai fini dell'aggiornamento della sezione del sito *internet* di cui al comma 1.

3. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 9.

Corsi di formazione

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono istituire corsi di formazione per il personale addetto alla lavorazione, alla preparazione, alla trasformazione, al confezionamento, al trasporto e alla vendita dei prodotti PPL. I corsi si svolgono nella regione o provincia autonoma nel cui territorio ha luogo l'attività dell'azienda, nell'ambito territoriale provinciale di riferimento.

2. Il corso, ove istituito, deve essere frequentato entro quindici mesi dalla registrazione dell'attività e in ogni caso prima dell'avvio delle lavorazioni, a meno che l'operatore interessato, o il personale che lo coadiuva, non abbia ricevuto un addestramento o una formazione in materia di igiene alimentare giudicati adeguati da parte dell'autorità competente rispetto alla tipologia di prodotti PPL di interesse.

3. I corsi di formazione hanno lo scopo di far acquisire nozioni relativamente alle corrette prassi operative e buone prassi di igiene nella lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti PPL nonché, ove necessario, a elementi di microbiologia, valutazione del rischio e procedure di autocontrollo secondo la metodologia HACCP.

Art. 10.

Attività di controllo

1. Fermo quanto previsto dal decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231, sulle competenze del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle sanzioni in materia di etichettatura degli alimenti, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, per il tramite dei servizi veterinari e dei servizi di igiene degli alimenti e della nutrizione delle aziende sanitarie locali competenti per territorio, esercitano i controlli per l'accertamento delle infrazioni delle disposizioni della presente legge. A tal fine le amministrazioni competenti possono avvalersi degli organi di polizia amministrativa locale, anche attraverso l'istituzione, nell'ambito degli stessi, di appositi gruppi di intervento.

Art. 11.

Disposizioni applicative

1. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, con proprio decreto ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un regolamento contenente i criteri e le linee guida sulla base dei quali le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito della propria autonomia, individuano per i propri territori:

a) il «paniere PPL», definito come l'elenco delle tipologie dei prodotti agricoli e ittici, anche trasformati, con l'indicazione dei relativi limitati quantitativi in termini assoluti, che rientrano nella disciplina dei prodotti PPL di cui alla presente legge, nel rispetto dei princìpi di cui all'articolo 1, comma 1, ed entro i limiti massimi previsti, per ciascuna tipologia di prodotti PPL, dal decreto di cui al presente comma, che stabilisce altresì le modalità per l'aggiornamento delle categorie dei prodotti e dei relativi limiti massimi;

b) le modalità per l'ammissione, su domanda degli interessati, alle procedure semplificate per i prodotti PPL previste dalla presente legge;

c) le misure da applicare e i controlli igienico-sanitari da effettuare sui prodotti PPL, anche per gli aspetti non espressamente contemplati dalla presente legge, prevedendo in ogni caso, all'atto della domanda di ammis-

sione, un sopralluogo preventivo in azienda, con oneri a carico del richiedente, per verificare il possesso dei requisiti necessari e, per il primo anno di attività, autocontrolli su tutti i lotti di produzione;
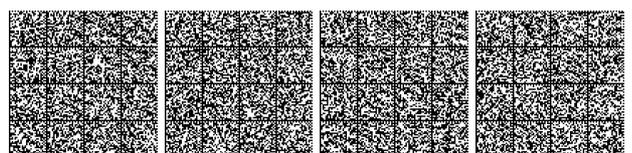
d) le modalità di utilizzo dell'etichettatura PPL e del logo PPL di cui rispettivamente agli articoli 3 e 4, nonché i relativi controlli.

2. Sono fatte salve, ove compatibili con il regolamento di cui al comma 1, le disposizioni in materia di prodotti PPL eventualmente già emanate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali adottano le iniziative di loro competenza per assicurare la valorizzazione e la promozione dei prodotti PPL.

4. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

5. È facoltà delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano nel cui territorio siano presenti minoranze linguistiche riconosciute istituire l'etichettatura PPL ed il logo PPL di cui rispettivamente agli articoli 3 e 4 in forma bilingue.

6. Sono fatte salve le disposizioni vigenti per la produzione dei prodotti agricoli e alimentari a denominazione di origine protetta, indicazione geografica protetta e specialità tradizionale garantita di cui al regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, dei vini e dei prodotti vitivinicoli di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, dei prodotti vitivinicoli aromatizzati di cui al regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, dei prodotti biologici di cui al regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, e delle bevande spiritose di cui al regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, e in materia di commercializzazione, di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione del 7 giugno 2011 e ogni altra disposizione speciale, a livello nazionale ed europeo, in materia agroalimentare.

7. Ai prodotti PPL offerti in vendita diretta si applicano le vigenti disposizioni di carattere fiscale.

Art. 12.

Sanzioni

1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che immetta sul mercato prodotti agricoli o alimentari qualificandoli come prodotti PPL, in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, o utilizzi l'etichettatura di cui all'articolo 3 o il logo di cui all'articolo 4 in assenza dei requisiti di cui all'articolo 1 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.600 euro a 9.500 euro.

2. Fermo restando quanto previsto al comma 1 del presente articolo, in caso di uso del logo di cui all'articolo 4 in assenza dei requisiti di cui all'articolo 1, l'autorità amministrativa dispone altresì la sanzione accessoria della sospensione della licenza d'uso del logo stesso per un periodo da uno a tre mesi. In caso di reiterazione della violazione l'autorità amministrativa dispone la revoca della licenza d'uso del logo.

3. Il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è designato quale autorità competente all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo.

Art. 13.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 14.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° aprile 2022

MATTARELLA

DRAGHI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* CARTABIA

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 728):

Presentato dal sen. GIANPAOLO VALLARDI e altri, il 31 luglio 2018.

Assegnato alla 9ª commissione (agricoltura e produzione agroalimentare), in sede redigente, il 10 settembre 2018, con i pareri delle commissioni 1ª (affari costituzionali), 2ª (giustizia), 5ª (bilancio), 10ª (industria, commercio, turismo), 11ª (lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), 12ª (igiene e sanità), 13ª (territorio, ambiente, beni ambientali), 14ª (politiche dell'Unione europea) e per le questioni regionali.

Esaminato dalla 9ª commissione (agricoltura e produzione agroalimentare), in sede redigente, il 19 settembre 2018; il 2, il 3, il 10, il 17 e il 23 ottobre 2018; il 6 e il 20 novembre 2018; il 5 dicembre 2018; il 26 marzo 2019; il 9 aprile 2019 e il 25 giugno 2019.

Esaminato in aula e approvato il 24 settembre 2019.

Camera dei deputati (atto n. 2115):

Assegnato alla XIII commissione (agricoltura), in sede referente, il 4 ottobre 2019, con i pareri delle commissioni I (affari costituzionali), II (giustizia), V (bilancio, tesoro e programmazione), VI (finanze), VIII (ambiente, territorio e lavori pubblici), X (attività produttive, commercio e turismo), XI (lavoro pubblico e privato), XII (affari sociali), XIV (politiche dell'Unione europea) e per le questioni regionali.

Esaminato dalla XIII commissione (agricoltura), in sede referente, il 4 febbraio 2020; il 27 aprile 2021; l'8 e il 10 giugno 2021.

Esaminato in aula il 14 giugno 2021; approvato con modificazioni il 16 giugno 2021.

Senato della Repubblica (atto n. 728-B):

Assegnato alla 9ª commissione (agricoltura e produzione agroalimentare), in sede redigente, il 24 giugno 2021, con i pareri delle commissioni 1ª (affari costituzionali), 5ª (bilancio), 10ª (industria, commercio, turismo), 12ª (igiene e sanità), 14ª (politiche dell'Unione europea) e per le questioni regionali.

Esaminato dalla 9ª commissione (Agricoltura e produzione agroalimentare), in sede redigente, il 7, il 13 e il 20 luglio 2021; il 3 agosto 2021.

Esaminato in aula e approvato definitivamente il 15 marzo 2022.

———

NOTE

AVVERTENZA:

— Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

— Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee (GUUE).

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 giugno 2001, n. 137, supplemento ordinario:

«Art. 4 (*Esercizio dell'attività di vendita*). — 1. Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità.

1-*bis*. Fermo restando quanto previsto al comma 1, anche per l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità, i medesimi soggetti di cui al comma 1 possono altresì vendere direttamente al dettaglio in tutto il territorio della Repubblica i prodotti agricoli e alimentari, appartenenti ad uno o più comparti agronomici diversi da quelli dei prodotti della propria azienda, purché direttamente acquistati da altri imprenditori agricoli. Il fatturato derivante dalla vendita dei prodotti provenienti dalle rispettive aziende deve essere prevalente rispetto al fatturato proveniente dal totale dei prodotti acquistati da altri imprenditori agricoli.

2. La vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante è soggetta a comunicazione al comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione e può essere effettuata a decorrere dalla data di invio della medesima comunicazione. Per la vendita al dettaglio esercitata su superfici all'aperto o destinate alla produzione primaria nell'ambito dell'azienda agricola, nonché per la vendita esercitata in occasione di sagre, fiere, manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico o di promozione dei prodotti tipici o locali, non è richiesta la comunicazione di inizio attività.

3. La comunicazione di cui al comma 2, oltre alle indicazioni delle generalità del richiedente, dell'iscrizione nel registro delle imprese e degli estremi di ubicazione dell'azienda, deve contenere la specificazione dei prodotti di cui s'intende praticare la vendita e delle modalità con cui si intende effettuarla, ivi compreso il commercio elettronico.

4. Qualora si intenda esercitare la vendita al dettaglio non in forma itinerante su aree pubbliche o in locali aperti al pubblico, la comunicazione è indirizzata al sindaco del comune in cui si intende esercitare la vendita. Per la vendita al dettaglio su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio la comunicazione deve contenere la richiesta di assegnazione del posteggio medesimo, ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

4-*bis*. La vendita diretta mediante il commercio elettronico può essere iniziata contestualmente all'invio della comunicazione al comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione.

5. La presente disciplina si applica anche nel caso di vendita di prodotti derivati, ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, finalizzate al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell'impresa.

6. Non possono esercitare l'attività di vendita diretta gli imprenditori agricoli, singoli o soci di società di persone e le persone giuridiche i cui amministratori abbiano riportato, nell'espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella società, condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività. Il divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.

7. Alla vendita diretta disciplinata dal presente decreto legislativo continuano a non applicarsi le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 4, comma 2, lettera *d)*, del medesimo decreto legislativo n. 114 del 1998.

8. Qualora l'ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dalle rispettive aziende nell'anno solare precedente sia superiore a 160.000 euro per gli imprenditori individuali ovvero a 4 milioni di euro per le società, si applicano le disposizioni del citato decreto legislativo n. 114 del 1998.

8-*bis*. In conformità a quanto previsto dall'articolo 34 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nell'ambito dell'esercizio della vendita diretta è consentito vendere prodotti agricoli, anche manipolati o trasformati, già pronti per il consumo, mediante l'utilizzo di strutture mobili nella disponibilità dell'impresa agricola, anche in modalità itinerante su aree pubbliche o private, nonché il consumo immediato dei prodotti oggetto di vendita, utilizzando i locali e gli arredi nella disponibilità dell'imprenditore agricolo, con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni generali di carattere igienico-sanitario.

8-*ter*. L'attività di vendita diretta dei prodotti agricoli ai sensi del presente articolo non comporta cambio di destinazione d'uso dei locali ove si svolge la vendita e può esercitarsi su tutto il territorio comunale a prescindere dalla destinazione urbanistica della zona in cui sono ubicati i locali a ciò destinati.».

— Il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile2004, recante Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 30 aprile 2004, n. L 139. Il testo del regolamento è stato sostituito con rettifica pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 25 giugno 2004, n. L 226.

Note all'art. 2:

— Si riporta il testo dell'art. 2135 del codice civile:

«Art. 2135 (*Imprenditore agricolo*). — È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.».

— Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 24 dicembre 2004, n. 313 (*Disciplina dell'apicoltura*), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 31 dicembre 2004, n. 306:

«Art. 3 (*Apicoltore e imprenditore apistico*). — 1. È apicoltore chiunque detiene e conduce alveari.

2. È imprenditore apistico chiunque detiene e conduce alveari ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile.
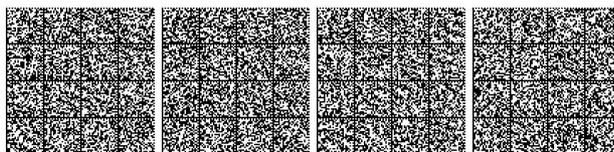
3. È apicoltore professionista chiunque esercita l'attività di cui al comma 2 a titolo principale.».

— Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 (Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 1 febbraio 2012, n. 26:

«Art. 4 (*Imprenditore ittico*). — 1. È imprenditore ittico il titolare di licenza di pesca, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, che esercita, professionalmente ed in forma singola, associata o societaria, l'attività di pesca professionale di cui all'articolo 2 e le relative attività connesse.

2. Si considerano, altresì, imprenditori ittici le cooperative di imprenditori ittici ed i loro consorzi quando utilizzano prevalentemente prodotti dei soci ovvero forniscono prevalentemente ai medesimi beni e servizi diretti allo svolgimento delle attività di cui al comma 1.

3. Ai fini del presente decreto, si considera altresì imprenditore ittico l'acquacoltore che esercita in forma singola o associata l'attività di cui all'articolo 3.

4. Fatte salve le più favorevoli disposizioni di legge di settore, all'imprenditore ittico si applicano le disposizioni previste per l'imprenditore agricolo.

5. Ai fini dell'effettivo esercizio delle attività di cui al comma 1, si applicano le disposizioni della vigente normativa in materia di iscrizioni, abilitazioni ed autorizzazioni.

6. L'autocertificazione di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, sostituisce a tutti gli effetti ogni adempimento tecnico e formale ivi previsto.

7. Ai fini dell'applicazione delle agevolazioni fiscali e previdenziali e della concessione di contributi nazionali e regionali, l'imprenditore ittico è tenuto ad applicare i pertinenti contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali e di categoria comparativamente più rappresentative, ferme restando le previsioni di cui all'articolo 3, legge 3 aprile 2001, n. 142, e le leggi sociali e di sicurezza sul lavoro.

8. Le concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze, di zone di mare territoriale, destinate all'esercizio delle attività di acquacoltura, sono rilasciate per un periodo iniziale di durata non inferiore a quella del piano di ammortamento dell'iniziativa cui pertiene la concessione.».

— La legge 20 febbraio 2006, n. 96 (*Disciplina dell'agriturismo*), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 16 marzo 2006, n. 63.

— Si riporta il testo dell'art. 2 della citata legge n. 313 del 2004:

«Art. 2 (*Definizioni*). — 1. La conduzione zootecnica delle api, denominata «apicoltura», è considerata a tutti gli effetti attività agricola ai sensi dell' articolo 2135 del codice civile, anche se non correlata necessariamente alla gestione del terreno.

2. Sono considerati prodotti agricoli: il miele, la cera d'api, la pappa reale o gelatina reale, il polline, il propoli, il veleno d'api, le api e le api regine, l'idromele e l'aceto di miele.

3. Ai fini della presente legge si intende per:

a) arnia: il contenitore per api;

b) alveare: l'arnia contenente una famiglia di api;

c) apiario: un insieme unitario di alveari;

d) postazione: il sito di un apiario;

e) nomadismo: la conduzione dell'allevamento apistico a fini di incremento produttivo che prevede uno o più spostamenti dell'apiario nel corso dell'anno.

4. L'uso della denominazione «apicoltura» è riservato esclusivamente alle aziende condotte da apicoltori che esercitano l'attività di cui al comma 1.».

— Per i riferimenti dell'art. 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, si veda nelle note all'art. 1.

Note all'art. 3:

— Il regolamento (UE) n.1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione (Testo rilevante ai fini del *SEE)* è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 22 novembre 2011, n. L 304.

— Il decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231, recante: «Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori e l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del medesimo regolamento (UE) n. 1169/2011 e della direttiva 2011/91/UE, ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 agosto 2016, n. 170 "Legge di delegazione europea 2015"», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 febbraio 2018, n. 32.

— Il decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 145, recante: «Disciplina dell'indicazione obbligatoria nell'etichetta della sede e dell'indirizzo dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento, ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 agosto 2016, n. 170 - Legge di delegazione europea 2015», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 7 ottobre 2017, n. 235.

— Il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre2012, recante sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 14 dicembre 2012, n. L 343.

— Il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 20 dicembre 2013, n. L 347.

— Il regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente la definizione, la designazione, la presentazione e l'etichettatura dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e che abroga il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 20 marzo 2014, n. L 84.

— Il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 14 giugno 2018, n. L 150.

— Il regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 13 febbraio 2008, n. L 39.

— Il regolamento (CE) n.178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea 1 febbraio 2002, n. L 31. Entrata in vigore: 21 febbraio 2002.

Note all'art. 4:

— Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 agosto 1997, n. 202:

«Art. 8 (*Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata*). — 1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni.

2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.

3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la
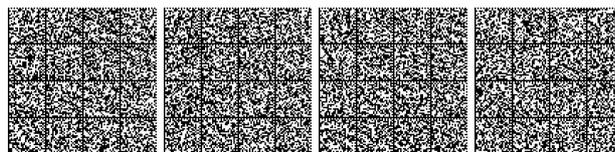
necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.

4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno.».

Note all'art. 5:

— Il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 20 novembre 2007, recante attuazione dell'art. 1, comma 1065, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sui mercati riservati all'esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 29 dicembre 2007.

Note all'art. 6:

— Il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 30 aprile 2004, n. L 139. Entrato in vigore il 20 maggio 2004. Il testo del presente regolamento è stato così sostituito in base alla rettifica pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 25 giugno 2004, n. L 226.

Note all'art. 7:

— Per i riferimenti al regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, si veda nelle note all'art. 6.

— Per i riferimenti al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, si veda nelle note all'art. 1.

Note all'art. 10:

— Per i riferimenti al decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231, si veda nelle note all'art. 3.

Note all'art. 11:

— Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».

— Per i riferimenti al regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, si veda nelle note all'art. 3.

— Per i riferimenti regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, si veda nelle note all'art. 3.

— Per i riferimenti regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, si veda nelle note all'art. 3.

— Per i riferimenti regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, si veda nelle note all'art. 3.

— Per i riferimenti regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, si veda nelle note all'art. 3.

— Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 15 giugno 2011, n. L 157.

22G00040

LEGGE 12 aprile 2022, n. **31**.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sull'estinzione dei trattati bilaterali di investimento tra Stati membri dell'Unione europea, fatto a Bruxelles il 5 maggio 2020.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo sull'estinzione dei trattati bilaterali di investimento tra Stati membri dell'Unione europea, fatto a Bruxelles il 5 maggio 2020.

Art. 2.

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 16 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Clausole finanziarie

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Agli eventuali oneri derivanti dai procedimenti di cui agli articoli 8, 9 e 10, non coperti dalle risorse finanziarie stanziate a legislazione vigente, si provvederà mediante apposito provvedimento legislativo.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 aprile 2022

MATTARELLA

DRAGHI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

DI MAIO, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

Visto, *il Guardasigilli:* CARTABIA

29.5.2020 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 169/1
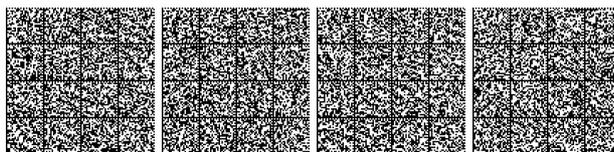
II

(Atti non legislativi)

ACCORDI INTERNAZIONALI

ACCORDO

sull'estinzione dei trattati Bilaterali di Investimento tra Stati Membri dell'Unione Europea

LE PARTI CONTRAENTI,

IL REGNO DEL BELGIO,

LA REPUBBLICA DI BULGARIA,

LA REPUBBLICA CECA,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA DI ESTONIA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

LA REPUBBLICA DI CROAZIA,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

LA REPUBBLICA DI CIPRO,

LA REPUBBLICA DI LETTONIA,

LA REPUBBLICA DI LITUANIA,

IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,

L'UNGHERIA,

LA REPUBBLICA DI MALTA

IL REGNO DEI PAESI BASSI

LA REPUBBLICA DI POLONIA

LA REPUBBLICA PORTOGHESE

LA ROMANIA

LA REPUBBLICA DI SLOVENIA e

LA REPUBBLICA SLOVACCA,

TENENDO PRESENTI il trattato sull'Unione europea (TUE), il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e i principi generali del diritto dell'Unione,

TENENDO PRESENTI le regole del diritto internazionale consuetudinario come codificato nella convenzione di Vienna sul diritto dei trattati (convenzione di Vienna),

RAMMENTANDO che la Corte di giustizia dell'Unione europea (Corte) ha stabilito nella causa C-478/07, *Budějovický Budvar*, che le disposizioni di un accordo internazionale concluso tra due Stati membri non possono applicarsi nei rapporti fra questi Stati qualora esse si rivelino in contrasto con i trattati dell'UE,

CONSIDERANDO che, in ottemperanza all'obbligo in capo agli Stati membri di conformare i rispettivi ordinamenti giuridici al diritto dell'Unione, le parti devono trarre le necessarie conseguenze da detto diritto come interpretato nella sentenza della Corte nella causa C-284/16, *Achmea* (sentenza *Achmea*),

CONSIDERANDO che le clausole compromissorie per investitori e Stati contenute nei trattati bilaterali di investimento tra Stati membri dell'Unione europea (trattati bilaterali di investimento interni all'Unione) sono in contrasto con i trattati dell'UE e che, per effetto di tale incompatibilità, risultano inapplicabili a decorrere dalla data in cui l'ultima delle parti del trattato bilaterale di investimento interno all'Unione è diventata Stato membro dell'Unione europea,

CONDIVIDENDO la visione comune espressa nel presente accordo tra le parti dei trattati dell'UE e dei trattati bilaterali di investimento interni all'Unione secondo cui tali clausole non possono, di conseguenza, fungere da base giuridica per i Procedimenti Arbitrali,

INTESO che il presente accordo dovrebbe applicarsi a tutti i procedimenti arbitrali tra investitori e Stati basati su trattati bilaterali di investimento interni all'Unione secondo qualsiasi convenzione di arbitrato o altro regolamento arbitrale, ivi compresa la convenzione per il regolamento delle controversie relative agli investimenti tra Stati e cittadini di altri Stati (convenzione ICSID) e il regolamento arbitrale dell'ICSID, il regolamento arbitrale della Corte permanente di arbitrato, il regolamento arbitrale dell'Istituto di arbitrato della Camera di commercio di Stoccolma, il regolamento di arbitrato della Camera di commercio internazionale (ICC), il regolamento arbitrale della Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale (UNCITRAL) e arbitrati ad hoc,

PRESO ATTO che alcuni trattati bilaterali di investimento interni all'Unione, ivi compresa la relativa clausola di caducità, sono già stati denunciati bilateralmente, e che altri trattati bilaterali di investimento interni all'Unione lo sono stati unilateralmente, e che è scaduto il periodo di vigenza della loro clausola di caducità,

CONVENENDO che il presente accordo lascia impregiudicata la questione della compatibilità con i trattati dell'UE delle disposizioni sostanziali contenute nei trattati bilaterali di investimento interni all'Unione,

CONSIDERANDO che il presente accordo verte sui trattati bilaterali di investimento interni all'Unione; che esso non si applica ai procedimenti tra Stati membri ai sensi dell'articolo 26 del trattato sulla Carta dell'energia. L'Unione e i suoi Stati membri tratteranno tale questione in un secondo tempo,

CONSIDERANDO che, nel momento in cui esercitano una delle libertà fondamentali, quali la libertà di stabilimento o la libera circolazione dei capitali, gli investitori degli Stati membri agiscono nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione e, di conseguenza, godono della tutela garantita da tali libertà e, a seconda dei casi, dal diritto derivato pertinente, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dai principi generali del diritto dell'Unione, che includono, in particolare, i principi di non discriminazione, proporzionalità, certezza del diritto e tutela del legittimo affidamento (sentenza della Corte nella causa C-390/12, *Pfleger*, punti da 30 a 37). Allorquando uno Stato membro adotta una misura che deroga ad una libertà fondamentale garantita dal diritto dell'Unione, tale misura rientra nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione e si applicano, altresì, i diritti fondamentali garantiti dalla Carta (sentenza della Corte nella causa C-685/15, *Online Games Handels*, punti 55 e 56),

RAMMENTANDO che gli Stati membri sono tenuti, a norma dell'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, a stabilire rimedi giurisdizionali appropriati per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva per i diritti degli investitori ai sensi del diritto dell'Unione. In particolare ogni Stato membro deve garantire che i propri organi giurisdizionali, ai sensi del diritto dell'Unione, soddisfino i requisiti di una tutela giurisdizionale effettiva (sentenza della Corte nella causa C-64/16, *Associação Sindical dos Juízes Portugueses*, punti da 31 a 37),
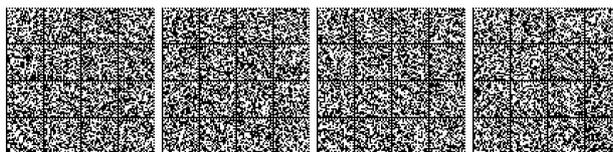
RAMMENTANDO che le controversie tra le parti contraenti sull'interpretazione o applicazione del presente accordo a norma dell'articolo 273 TFUE non devono riguardare la legittimità della misura che è oggetto di un procedimento arbitrale tra investitori e Stati in forza del Trattato Bilaterale di Investimento cui si applica il presente accordo,

TENENDO PRESENTE che le disposizioni del presente accordo lasciano impregiudicata la possibilità per la Commissione europea o uno Stato membro di proporre ricorso dinanzi alla Corte in virtù degli articoli 258, 259 e 260 TFUE,

RAMMENTANDO che, alla luce delle conclusioni del Consiglio ECOFIN dell'11 luglio 2017 gli Stati membri e la Commissione intensificheranno senza ritardo le loro discussioni nell'intento di meglio garantire una tutela piena, forte ed effettiva degli investimenti all'interno dell'Unione europea. Tali discussioni avranno ad oggetto anche gli attuali processi e meccanismi di risoluzione delle controversie, nonché la necessità di creare appositi nuovi strumenti e meccanismi o di migliorare quelli attualmente disponibili ai sensi del diritto dell'Unione e, qualora tale necessità venga accertata, i mezzi idonei a tal fine,

RAMMENTANDO che il presente accordo lascia impregiudicate le ulteriori misure e azioni che possano rivelarsi necessarie nel quadro del diritto dell'Unione al fine di garantire un livello più elevato di tutela degli investimenti transfrontalieri all'interno dell'Unione europea e di creare un contesto normativo più prevedibile, stabile e trasparente che incentivi gli investimenti nel mercato interno,

CONSIDERANDO che i riferimenti all'Unione europea contenuti nel presente accordo si intendono fatti anche alla sua predecessora, la Comunità economica europea, poi Comunità europea, fino a quando a questa è subentrata l'Unione europea,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

SEZIONE 1

DEFINIZIONI

ARTICOLO 1

Definizioni

Ai fini del presente accordo si intende per:

1) «Trattato Bilaterale di Investimento»: uno dei trattati di investimento di cui all'allegato A o B;

2) «Procedimento Arbitrale»: il procedimento proposto dinanzi a un collegio arbitrale costituito ai sensi di un Trattato Bilaterale di Investimento per risolvere una controversia tra un investitore di uno Stato membro dell'Unione europea e un altro Stato membro dell'Unione europea;

3) «Clausola Compromissoria»: la clausola compromissoria per investitori e Stati, prevista da un Trattato Bilaterale di Investimento, che prevede il Procedimento Arbitrale;

4) «Procedimento Arbitrale Concluso»: il Procedimento Arbitrale conclusosi con un accordo transattivo o un lodo definitivo reso prima del 6 marzo 2018 purché:

   a) al lodo sia stata data debita esecuzione prima del 6 marzo 2018, anche qualora non sia stata eseguita o applicata una pretesa relativa alle connesse spese legali, e non sia pendente al 6 marzo 2018 alcun procedimento di impugnazione, riesame, revocazione, annullamento, esecuzione, revisione o altro procedimento analogo in relazione a detto lodo definitivo; oppure

   b) il lodo sia stato revocato o annullato prima della data di entrata in vigore del presente accordo;

5) «Procedimento Arbitrale Pendente»: il Procedimento Arbitrale proposto prima del 6 marzo 2018 e che non si configura come Procedimento Arbitrale Concluso, indipendentemente dalla fase in cui versa alla data di entrata in vigore del presente accordo;

6) «Nuovo Procedimento Arbitrale»: il Procedimento Arbitrale promosso il 6 marzo 2018 o successivamente;

7) «Clausola di Caducità»: la disposizione in un Trattato Bilaterale di Investimento che estende la protezione per la tutela degli investimenti effettuati prima della data di estinzione di detto trattato per un ulteriore periodo di tempo.
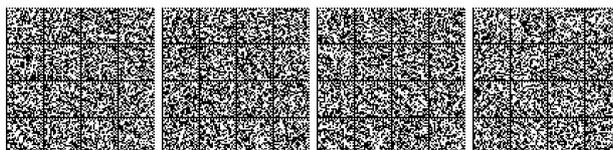
SEZIONE 2

ESTINZIONE DEI TRATTATI BILATERALI DI INVESTIMENTO

ARTICOLO 2

Estinzione dei Trattati Bilaterali di Investimento

1. I Trattati Bilaterali di Investimento di cui all'allegato A si estinguono in conformità del presente accordo.

2. Si precisa che la Clausola di Caducità contenuta nei Trattati Bilaterali di Investimento di cui all'allegato A si estingue in conformità del paragrafo 1 del presente articolo e cessa di produrre effetti.

ARTICOLO 3

Cessazione dei possibili effetti della Clausola di Caducità

La Clausola di Caducità contenuta nei Trattati Bilaterali di Investimento di cui all'allegato B si estingue con il presente accordo e cessa di produrre effetti in conformità delle disposizioni stabilite nel presente accordo.

ARTICOLO 4

Disposizioni comuni

1. Le parti contraenti confermano che le Clausole Compromissorie sono in contrasto con i trattati dell'UE e sono pertanto inapplicabili. Per effetto di tale incompatibilità tra le Clausole Compromissorie e i trattati dell'UE, a decorrere dalla data in cui l'ultima delle parti di un Trattato Bilaterale di Investimento è diventata Stato membro dell'Unione europea la Clausola Compromissoria di detto Trattato non può fungere da base giuridica per il Procedimento Arbitrale.

2. L'estinzione dei Trattati Bilaterali di Investimento di cui all'allegato A ai sensi dell'articolo 2 e l'estinzione della Clausola Caducità contenuta nei Trattati Bilaterali di Investimento di cui all'allegato B ai sensi dell'articolo 3 hanno effetto a decorrere, per ciascun trattato, dall'entrata in vigore del presente accordo per le parti contraenti interessate, conformemente all'articolo 16.

SEZIONE 3

AZIONI INTENTATE AI SENSI DEI TRATTATI BILATERALI DI INVESTIMENTO

ARTICOLO 5

Nuovo Procedimento Arbitrale

Le Clausole Compromissorie non possono fungere da base giuridica per un Nuovo Procedimento Arbitrale.

ARTICOLO 6

Procedimento Arbitrale Concluso

1. Nonostante l'articolo 4, il presente accordo lascia impregiudicati i Procedimenti Arbitrali Conclusi. Tali procedimenti non sono riaperti.

2. Il presente accordo non pregiudica la composizione amichevole di una controversia soggetta a Procedimento Arbitrale promosso prima del 6 marzo 2018.
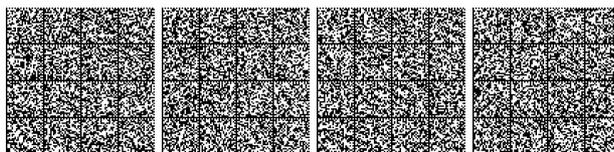
ARTICOLO 7

Obblighi delle parti contraenti in relazione ai Procedimenti Arbitrali Pendenti e ai Nuovi Procedimenti Arbitrali

Le parti contraenti che sono vincolate da Trattati Bilaterali di Investimento sulla base dei quali sono stati promossi Procedimenti Arbitrali Pendenti o Nuovi Procedimenti Arbitrali:

a) informano i collegi arbitrali, in cooperazione tra loro e sulla base della dichiarazione di cui all'allegato C, delle conseguenze giuridiche derivanti dalla sentenza *Achmea* di cui all'articolo 4; e

b) qualora siano parte di un procedimento giudiziario relativo a un lodo arbitrale reso in forza di un Trattato Bilaterale di Investimento, chiedono al giudice nazionale competente, anche di un paese terzo, di revocare detto lodo, annullarlo o astenersi dal riconoscerlo e darvi esecuzione, a seconda dei casi.

ARTICOLO 8

Misure transitorie afferenti ai Procedimenti Arbitrali Pendenti

1. Ove l'investitore sia parte di un Procedimento Arbitrale Pendente e non abbia impugnato la misura oggetto della controversia dinanzi al giudice nazionale competente, si applicano le misure transitorie di cui agli articoli 9 e 10.

2. Non trovano applicazione le misure transitorie di cui al presente articolo quando, prima dell'entrata in vigore del presente accordo, sia reso un lodo definitivo che accerti che la misura controversa non rientra nell'ambito di applicazione del Trattato Bilaterale di Investimento in questione ovvero non viola detto Trattato.

3. Ove un Procedimento Arbitrale Pendente ricomprenda domande riconvenzionali formulate dalla parte contraente interessata, a dette domande si applicano *mutatis mutandis* il presente articolo e gli articoli 9 e 10.

4. La parte contraente interessata e l'investitore possono concordare altre adeguate forme di risoluzione delle controversie, ivi compresa la composizione amichevole, purché compatibili con il diritto dell'Unione.

ARTICOLO 9

Dialogo strutturato in caso di Procedimento Arbitrale Pendente

1. Un investitore che sia parte di un Procedimento Arbitrale Pendente può chiedere alla parte contraente interessata dal procedimento di attivare il meccanismo di risoluzione delle controversie previsto dal presente articolo, purché:

a) il Procedimento Arbitrale Pendente sia stato sospeso su richiesta esplicita dell'investitore; e,

b) in caso di lodo già reso nel Procedimento Arbitrale Pendente ma a cui ancora non sia stata data esecuzione o applicazione definitiva, l'investitore si impegni ad astenersi dal proporre un procedimento per il suo riconoscimento, la sua esecuzione, la sua applicazione o il suo pagamento in uno Stato membro o in un paese terzo oppure, se detto procedimento è già iniziato, a chiederne la sospensione.

La parte contraente interessata risponde per iscritto entro due mesi, conformemente ai paragrafi da 2 a 4.

Anche una parte contraente può chiedere all'investitore coinvolto nel Procedimento Arbitrale Pendente di attivare il meccanismo di risoluzione delle controversie previsto dal presente articolo. L'investitore può accettare per iscritto entro due mesi, purché siano soddisfatte le condizioni di cui al primo comma, lettere a) e b).

La risposta della parte contraente interessata o l'accettazione dell'investitore devono indicare, se del caso, che la procedura di risoluzione della controversia è avviata.

2. La procedura di risoluzione della controversia può essere avviata soltanto nei sei mesi successivi all'estinzione, ai sensi dell'articolo 2 o 3 del presente accordo, del Trattato Bilaterale di Investimento in forza del quale era stato proposto il Procedimento Arbitrale Pendente, con richiesta proposta a norma del paragrafo 1 del presente articolo.

3. Il meccanismo di risoluzione delle controversie è d'obbligo se la Corte o un giudice nazionale ha dichiarato, con sentenza non assoggettabile a impugnazione, che la misura nazionale in contestazione nel procedimento di cui al paragrafo 1 è in contrasto con il diritto dell'Unione.

4. Il meccanismo di risoluzione delle controversie non può essere attivato se la Corte o un giudice nazionale ha dichiarato, con sentenza non assoggettabile a impugnazione, che la misura nazionale in contestazione nel procedimento di cui al paragrafo 1 non è in contrasto con il diritto dell'Unione. Lo stesso vale se la Commissione europea ha adottato una decisione poi divenuta definitiva la quale stabilisca che detta misura non è in contrasto con il diritto dell'Unione.

5. Se è in corso un procedimento giurisdizionale il cui oggetto è ottenere la sentenza di cui al paragrafo 3 o 4, la parte contraente interessata ne informa l'investitore nella risposta di cui al paragrafo 1. L'avvio della procedura di risoluzione della controversia è sospeso finché il procedimento giurisdizionale non abbia dato luogo a una sentenza non assoggettabile a impugnazione. La parte contraente interessata ne informa l'investitore entro due settimane dalla pronuncia di tale sentenza. Lo stesso vale se la Commissione europea ha adottato una decisione che non è ancora divenuta definitiva.

6. Il meccanismo di risoluzione delle controversie può essere attivato qualora possa configurarsi violazione del diritto dell'Unione a seguito di una misura nazionale in contestazione nel procedimento di cui al paragrafo 1 e non si applichi il paragrafo 3 né il paragrafo 4.

7. Un facilitatore imparziale sorveglia la procedura di risoluzione della controversia al fine di ottenere una composizione extragiudiziale ed extraarbitrale amichevole, lecita ed equa tra le parti della controversia già oggetto di Procedimento Arbitrale. La procedura di risoluzione è svolta in modo imparziale e riservato. A ciascuna parte della procedura di risoluzione è data la possibilità di comunicare le proprie osservazioni.

8. Il facilitatore è designato di comune accordo dall'investitore e dalla parte contraente interessata che agisce in qualità di convenuto nel Procedimento Arbitrale Pendente di cui trattasi. Il facilitatore è scelto tra personalità che offrano tutte le garanzie di indipendenza e imparzialità e che posseggano tutte le qualifiche necessarie, tra cui una profonda conoscenza del diritto dell'Unione. Il facilitatore non è cittadino dello Stato membro in cui è stato realizzato l'investimento, né dello Stato membro di origine dell'investitore e non deve versare in una situazione di conflitto di interessi. Se nel mese successivo all'avvio della procedura di risoluzione non viene raggiunto un accordo comune sulla scelta del facilitatore imparziale, l'investitore o la parte contraente interessata che agisce in qualità di convenuto nel Procedimento Arbitrale Pendente in questione chiede al direttore generale del servizio giuridico della Commissione europea di designare un ex membro della Corte di giustizia dell'Unione europea, il quale nomina, previa consultazione di ciascuna parte della controversia, una personalità che riunisca i criteri stabiliti nel presente paragrafo. L'allegato D fissa un tariffario indicativo dei compensi per il facilitatore.

9. Il facilitatore chiede all'investitore e allo Stato membro in cui è stato realizzato l'investimento di presentare osservazioni scritte nei due mesi successivi alla sua nomina. Nell'ipotesi in cui sia stata avviata una procedura di risoluzione delle controversie ai sensi del paragrafo 6, il facilitatore può chiedere alla Commissione europea un parere, da rendersi entro due mesi, sulle eventuali questioni di diritto dell'Unione.

10. Il facilitatore organizza secondo imparzialità i negoziati per la risoluzione della controversia e coadiuva le parti in vista di una composizione amichevole entro sei mesi dalla sua nomina o entro un termine più lungo se così convengono le parti. Le parti partecipano al processo in buona fede. Il facilitatore tiene in debito conto le sentenze della Corte o del giudice nazionale, le decisioni della Commissione europea divenute definitive e il parere di cui al paragrafo 9, ultima frase. Il facilitatore tiene altresì conto dei provvedimenti adottati dalla parte contraente interessata per conformarsi alla sentenza della Corte e della giurisprudenza della Corte sull'entità del risarcimento del danno ai sensi del diritto dell'Unione.

11. Se non giungono a una composizione amichevole entro il termine di cui al paragrafo 10, le parti della procedura hanno un mese per proporre un regolamento della controversia che ritengano accettabile. Ciascuna proposta è comunicata per iscritto e senza ritardo all'altra parte della procedura per osservazioni. Il facilitatore organizza nuovi negoziati su questa base nell'intento di raggiungere una soluzione accettabile per entrambe le parti.

12. Entro un mese dalla comunicazione delle proposte e tenendo conto degli ulteriori scambi di vedute di cui al paragrafo 11, il facilitatore presenta per iscritto la proposta modificata definitiva di composizione amichevole. Entro un mese dal ricevimento della proposta ciascuna parte della procedura decide se accettare la proposta definitiva e ne informa l'altra parte per iscritto.

13. La parte della procedura che non accetti la proposta definitiva comunica all'altra parte senza ritardo e per iscritto le ragioni di tale decisione, sopprimendo le informazioni riservate, ove necessario. Ciascuna parte della procedura sostiene le proprie spese e metà del compenso del facilitatore e dei costi logistici della procedura.

14. Se vi è accordo sui termini della composizione, le parti della procedura li accettano senza ritardo in modo giuridicamente vincolante. I termini della composizione:

a) devono includere:

   i) l'obbligo in capo all'investitore di rinunciare al procedimento arbitrale ovvero all'esecuzione di un lodo già reso ma a cui ancora non sia stata data esecuzione o applicazione definitiva, oppure, se del caso, tenere conto degli eventuali risarcimenti già corrisposti nel Procedimento Arbitrale Pendente onde evitare il doppio risarcimento; e

   ii) l'impegno ad astenersi dal proporre un Nuovo Procedimento Arbitrale; e

b) possono includere la rinuncia a tutti gli altri diritti e pretese connessi alla misura relativi al procedimento di cui al paragrafo 1.

ARTICOLO 10

Accesso ai giudici nazionali

1. L'investitore ha il diritto di accedere ai mezzi di ricorso giurisdizionale previsti dal diritto interno avverso una misura controversa già oggetto di Procedimento Arbitrale Pendente, anche se sono scaduti i termini previsti dall'ordinamento nazionale per esperire l'azione, entro i termini di cui al paragrafo 2 purché:

a) l'investitore rinunci al Procedimento Arbitrale Pendente e a tutti i diritti e tutte le pretese ai sensi del pertinente Trattato Bilaterale di Investimento ovvero all'esecuzione di un lodo già reso ma a cui ancora non sia stata data esecuzione o applicazione definitiva e si impegni ad astenersi dal proporre un Nuovo Procedimento Arbitrale:

   i) nei sei mesi successivi all'estinzione del Trattato Bilaterale di Investimento in forza del quale era stato proposto il Procedimento Arbitrale Pendente, ove non sia stato fatto ricorso al dialogo strutturato di cui all'articolo 9;

   ii) nei sei mesi successivi alla data in cui la parte contraente interessata respinge la domanda dell'investitore di avviare un dialogo strutturato a norma dell'articolo 9, paragrafi 1 e 6; oppure

   iii) nei sei mesi successivi alla data in cui l'ultima delle parti comunica la sua decisione a norma dell'articolo 9, paragrafo 12, ove sia stato fatto ricorso al dialogo strutturato di cui all'articolo 9;

b) l'accesso al giudice nazionale serva per far valere una pretesa in forza del diritto nazionale o dell'Unione; e

c) se del caso, non sia stato concluso nessun accordo transattivo in esito al dialogo strutturato di cui all'articolo 9.

2. I termini previsti dall'ordinamento nazionale per accedere ai giudici nazionali a norma del paragrafo 1 si considerano a decorrere dalla data in cui l'investitore rinuncia al Procedimento Arbitrale Pendente ovvero, a seconda dei casi, all'esecuzione di un lodo già reso ma a cui ancora non sia stata data esecuzione o applicazione definitiva e in cui si impegna ad astenersi dal proporre un Nuovo Procedimento Arbitrale conformemente al paragrafo 1, lettera a), e hanno la durata prescritta dal diritto nazionale applicabile.

3. Si precisa che le disposizioni dei Trattati Bilaterali di Investimento estinti in virtù del presente accordo non sono considerate parte del diritto applicabile nei procedimenti proposti dinanzi al giudice nazionale in virtù del presente accordo.

4. Si precisa che le disposizioni del presente articolo non possono essere interpretate nel senso di dare adito a nuovi ricorsi giurisdizionali che l'investitore non potrebbe esperire ai sensi del diritto nazionale applicabile.

5. I giudici nazionali tengono conto degli eventuali risarcimenti già corrisposti nel Procedimento Arbitrale Pendente onde evitare il doppio risarcimento.

SEZIONE 4

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 11

Depositario

1. Il segretario generale del Consiglio dell'Unione europea è depositario del presente accordo.

2. Il segretario generale del Consiglio dell'Unione europea notifica alle parti contraenti:

a) l'eventuale decisione di applicazione provvisoria di cui all'articolo 17;

b) il deposito degli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione di cui all'articolo 15;

c) la data di entrata in vigore del presente accordo ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1;

d) la data di entrata in vigore del presente accordo per ciascuna parte contraente, stabilita conformemente all'articolo 16, paragrafo 2.

3. Il segretario generale del Consiglio dell'Unione europea pubblica l'accordo nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

ARTICOLO 12

Allegati

1. Gli allegati costituiscono parte integrante del presente accordo.

2. È considerato un Trattato Bilaterale di Investimento di cui all'allegato B il Trattato Bilaterale di Investimento di cui all'allegato A che non sia in vigore alla data in cui entra in vigore il presente accordo per le parti contraenti interessate ma nel cui ambito di applicazione possano ancora rientrare, in virtù della sua Clausola di Caducità, investimenti effettuati prima della data di estinzione.

ARTICOLO 13

Riserve

Non sono ammesse riserve al presente accordo.

ARTICOLO 14

Composizione delle controversie

1. Le controversie tra le parti contraenti riguardanti l'applicazione o l'interpretazione del presente accordo sono composte, nella misura del possibile, in via amichevole.

2. Se entro 90 giorni non è stato possibile pervenire a una composizione amichevole, ogni parte contraente può, con una sua richiesta, sottoporre la controversia alla decisione della Corte in conformità dell'articolo 273 TFUE.

3. Si precisa che il presente articolo costituisce compromesso tra le parti contraenti ai sensi dell'articolo 273 TFUE.

ARTICOLO 15

Ratifica, approvazione o accettazione

Il presente accordo è soggetto a ratifica, approvazione o accettazione.

Le parti contraenti depositano presso il depositario i loro strumenti di ratifica, approvazione o accettazione.

ARTICOLO 16

Entrata in vigore

1. Il presente accordo entra in vigore 30 giorni di calendario a decorrere dalla data in cui il depositario riceve il secondo strumento di ratifica, approvazione o accettazione.

2. Per ciascuna parte contraente che lo ratifichi, accetti o approvi dopo la sua entrata in vigore conformemente al paragrafo 1, il presente accordo entra in vigore 30 giorni di calendario a decorrere dalla data in cui tale parte contraente abbia depositato il suo strumento di ratifica, approvazione o accettazione.
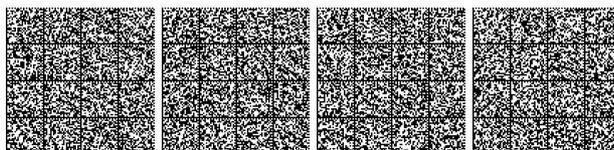
3. Prima che il presente accordo entri in vigore nei suoi confronti, la parte contraente che sia anche parte di un Procedimento Arbitrale Pendente, se ratifica, approva o accetta il presente accordo, ne informa l'altra parte contraente del procedimento. Detta comunicazione indica se il Trattato Bilaterale di Investimento di cui trattasi sia estinto per effetto di tale ratifica, approvazione o accettazione o se sia ancora in corso la ratifica, l'approvazione o l'accettazione in capo all'altra parte contraente del Trattato.

ARTICOLO 17

Applicazione provvisoria

1. Le parti contraenti possono decidere, conformemente alle proprie norme costituzionali, di applicare il presente accordo a titolo provvisorio. Le parti contraenti notificano la decisione al depositario.

2. Qualora entrambe le parti di un Trattato Bilaterale di Investimento abbiano deciso di applicare il presente accordo a titolo provvisorio, questo si applica per tale Trattato 30 giorni di calendario a decorrere dalla data dell'ultima decisione relativa all'applicazione provvisoria.

ARTICOLO 18

Testi autentici

Il presente accordo, redatto in un unico esemplare in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, tedesca e ungherese, i testi in ciascuna di queste lingue facenti ugualmente fede, è depositato negli archivi del depositario.

Съставено в Брюксел на пети май две хиляди и двадесета година.

Hecho en Bruselas, el cinco de mayo de dos mil veinte.

V Bruselu dne pátého května dva tisíce dvacet.

Udfærdiget i Bruxelles den femte maj to tusind og tyve.

Geschehen zu Brüssel am fünften Mai zweitausendzwanzig.

Kahe tuhande kahekümnenda aasta maikuu viiendal päeval Brüsselis.

΄Εγινε στις Βρυξέλλες, στις πέντε Μαΐου δύο χιλιάδες είκοσι.

Done at Brussels on the fifth day of May in the year two thousand and twenty.

Fait à Bruxelles, le cinq mai deux mille vingt.

Sastavljeno u Bruxellesu petog svibnja godine dvije tisuće dvadesete.

Fatto a Bruxelles, addì cinque maggio duemilaventi.

Briselē, divi tūkstoši divdesmitā gada piektajā maijā.

Priimta du tūkstančiai dvidešimtų metų gegužės penktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-huszadik év május havának ötödik napján.

Magħmul fi Brussell, fil-ħames jum ta' Mejju fis-sena elfejn u għoxrin.

Gedaan te Brussel, vijf mei tweeduizend twintig.

Sporządzono w Brukseli dnia piątego maja roku dwa tysiące dwudziestego.

Feito em Bruxelas, em cinco de maio de dois mil e vinte.

Întocmit la Bruxelles la cinci mai două mii douăzeci.

V Bruseli piateho mája dvetisícdvadsať.

V Bruslju, petega maja dva tisoč dvajset.

Voor het Koninkrijk België
Pour le Royaume de Belgique
Für das Königreich Belgien

Deze handtekening verbindt eveneens het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Cette signature engage également la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

За Република България

Za Českou republiku
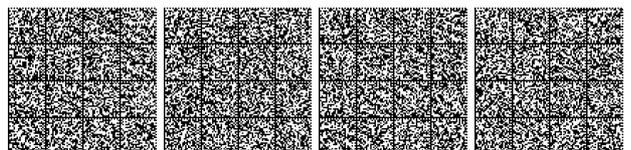
For Kongeriget Danmark

Für die Bundesrepublik Deutschland

Eesti Vabariigi nimel
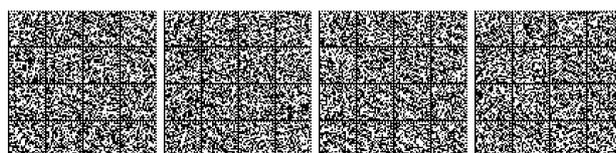
Για την Ελληνική Δημοκρατία
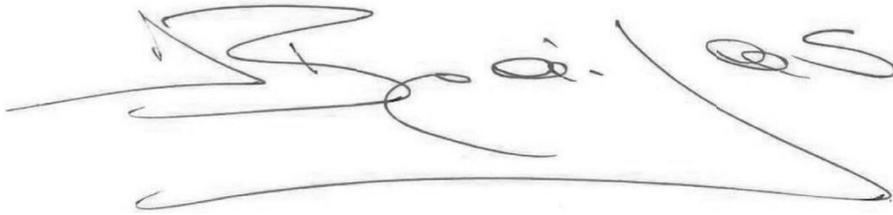
Por el Reino de España

Pour la République française

Za Republiku Hrvatsku

Per la Repubblica italiana

Για την Κυπριακή Δημοκρατία
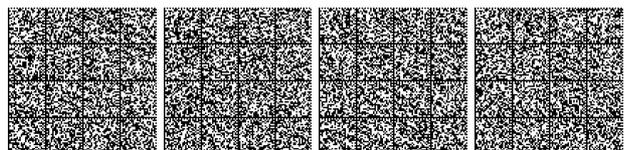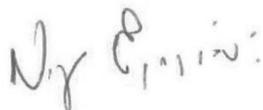
Latvijas Republikas vārdā –
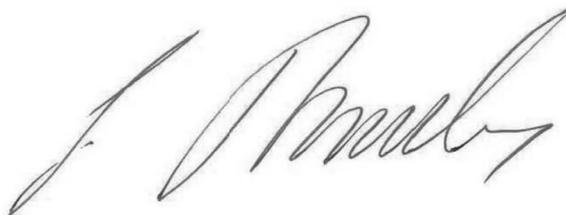
Lietuvos Respublikos vardu

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

Magyarország részéről

Għar-Repubblika ta' Malta
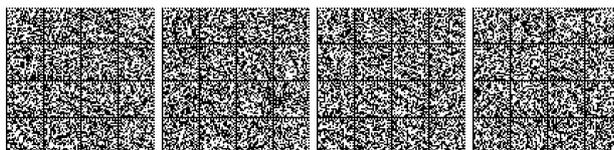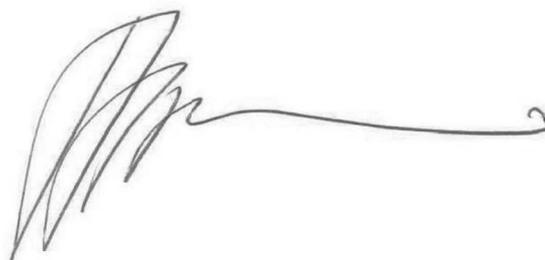
Voor het Koninkrijk der Nederlanden

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Pela República Portuguesa

Pentru România

Za Republiko Slovenijo

Za Slovenskú republiku
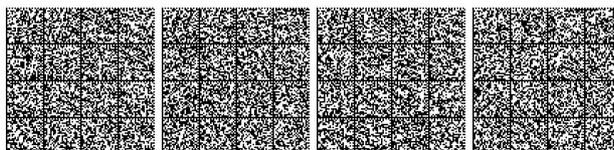
ALLEGATO A [1]

ELENCO DEI TRATTATI BILATERALI DI INVESTIMENTO ESTINTI DAL PRESENTE ACCORDO

Stato membro	Parte/Parti	Titolo del trattato	Data della firma	Data di entrata in vigore
Unione economica belgo-lussemburghese	HU	Accordo tra l'Unione economica belgo-lussemburghese e la Repubblica popolare di Ungheria in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	14.5.1986	23.9.1988
	BG	Accordo tra l'Unione economica belgo-lussemburghese e la Repubblica popolare di Bulgaria in materia di promozione e protezione reciproche degli investimenti	25.10.1988	29.5.1991
	PL	Accordo tra il governo del Regno del Belgio e il governo del Granducato di Lussemburgo, da una parte, e il governo della Repubblica popolare di Polonia, dall'altra, in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	19.5.1987	2.8.1991
	CZ	Accordo tra l'Unione economica belgo-lussemburghese e la Repubblica socialista cecoslovacca in materia di promozione e protezione reciproche degli investimenti	24.4.1989	13.2.1992
	SK	Accordo tra l'Unione economica belgo-lussemburghese e la Repubblica socialista cecoslovacca in materia di promozione e protezione reciproche degli investimenti	24.4.1989	13.2.1992
	MT	Accordo tra l'Unione economica belgo-lussemburghese e la Repubblica di Malta in materia di promozione e protezione reciproche degli investimenti	5.3.1987	15.6.1993
	LV	Accordo tra l'Unione economica belgo-lussemburghese e la Repubblica di Lettonia in materia di promozione e protezione reciproche degli investimenti	27.3.1996	4.4.1999
	CY	Accordo tra l'Unione economica belgo-lussemburghese e la Repubblica di Cipro in materia di promozione e protezione reciproche degli investimenti e scambio di lettere	26.2.1991	5.6.1999
	LT	Accordo tra l'Unione economica belgo-lussemburghese e la Repubblica di Lituania in materia di promozione e protezione reciproche degli investimenti	15.10.1997	6.9.1999
	EE	Accordo tra l'Unione economica belgo-lussemburghese, da una parte, e la Repubblica di Estonia, dall'altra, in materia di promozione e protezione reciproche degli investimenti	24.1.1996	23.9.1999
	RO	Accordo tra l'Unione economica belgo-lussemburghese e il governo della Romania in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	4.3.1996	9.3.2001

[1] Per evitare equivoci, ciascun Trattato Bilaterale di Investimento elencato nel presente allegato comprende, a seconda dei casi, qualsiasi modifica, protocollo, allegato o scambio di lettere ad esso connesso.

Stato membro	Parte/Parti	Titolo del trattato	Data della firma	Data di entrata in vigore
	SI	Accordo tra l'Unione economica belgo-lussemburghese e il governo della Repubblica di Slovenia in materia di promozione e protezione reciproche degli investimenti	1.2.1999	14.1.2002
	HR	Accordo tra l'Unione economica belgo-lussemburghese e la Repubblica di Croazia in materia di promozione e protezione reciproche degli investimenti	31.10.2001	28.12.2003
Repubblica di Bulgaria	MT	Accordo tra il governo della Repubblica popolare di Bulgaria e il governo della Repubblica di Malta in materia di promozione e protezione reciproche degli investimenti	12.6.1984	7.2.1985
	DE	Trattato tra la Repubblica popolare di Bulgaria e la Repubblica federale di Germania in materia di promozione e protezione reciproche degli investimenti	12.4.1986	10.3.1988
	CY	Accordo tra il governo della Repubblica popolare di Bulgaria e il governo della Repubblica di Cipro in materia di promozione e protezione reciproche degli investimenti	12.11.1987	18.5.1988
	FR	Accordo tra il governo della Repubblica popolare di Bulgaria e il governo della Repubblica francese in materia di promozione e protezione reciproche degli investimenti	5.4.1989	1.5.1990
	BLEU	Accordo tra la Repubblica popolare di Bulgaria e l'Unione economica belgo-lussemburghese in materia di promozione e protezione reciproche degli investimenti	25.10.1988	29.5.1991
	SK	Accordo tra il governo della Repubblica di Bulgaria e il governo della Repubblica slovacca in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	21.7.1994	9.3.1995
	PL	Accordo tra il governo della Repubblica di Bulgaria e il governo della Repubblica di Polonia in materia di promozione e protezione reciproche degli investimenti	11.4.1994	9.3.1995
	EL	Accordo tra il governo della Repubblica di Bulgaria e il governo della Repubblica ellenica in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	12.3.1993	29.4.1995
	DK	Accordo tra il governo della Repubblica di Bulgaria e il governo del Regno di Danimarca in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	14.4.1993	20.5.1995
	RO	Accordo tra il governo della Repubblica di Bulgaria e il governo della Romania in materia di promozione e protezione reciproche degli investimenti	1.6.1994	23.5.1995
	HU	Accordo tra la Repubblica di Bulgaria e la Repubblica di Ungheria in materia di promozione e protezione reciproche degli investimenti	8.6.1994	7.9.1995
	HR	Accordo tra il governo della Repubblica di Bulgaria e il governo della Repubblica di Croazia in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	25.6.1996	20.2.1998
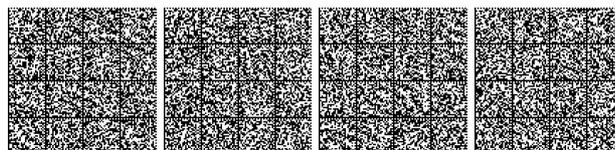
Stato membro	Parte/Parti	Titolo del trattato	Data della firma	Data di entrata in vigore
	ES	Accordo tra la Repubblica di Bulgaria e il Regno di Spagna in materia di promozione e protezione reciproche degli investimenti	5.9.1995	22.4.1998
	CZ	Accordo tra la Repubblica di Bulgaria e la Repubblica ceca in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	17.3.1999	30.9.2000
	PT	Accordo tra il governo della Repubblica di Bulgaria e il governo della Repubblica portoghese per la promozione e la protezione reciproca degli investimenti	27.5.1993	20.11.2000
	SI	Accordo tra il governo della Repubblica di Bulgaria e il governo della Repubblica di Slovenia in materia di promozione e protezione reciproche degli investimenti	30.6.1998	26.11.2000
	NL	Accordo tra la Repubblica di Bulgaria e il Regno dei Paesi Bassi in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	6.10.1999	1.3.2001
	LV	Accordo tra il governo della Repubblica di Bulgaria e il governo della Repubblica di Lettonia in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	4.12.2003	23.7.2004
	LT	Accordo tra il governo della Repubblica di Bulgaria e il governo della Repubblica di Lituania in materia di promozione e protezione degli investimenti	21.11.2005	25.4.2006
Repubblica ceca	FR	Accordo tra la Repubblica federativa ceca e slovacca e la Repubblica francese in materia di promozione e protezione reciproche degli investimenti	13.9.1990	27.9.1991
	ES	Accordo tra la Repubblica federativa ceca e slovacca [2] e il Regno di Spagna in materia di protezione e promozione reciproca degli investimenti	12.12.1990	28.11.1991
	BLEU	Accordo tra la Repubblica socialista cecoslovacca e l'Unione economica belgo-lussemburghese in materia di promozione e protezione reciproche degli investimenti	24.4.1989	13.2.1992
	DE	Trattato tra la Repubblica federativa ceca e slovacca e la Repubblica federale di Germania in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	2.10.1990	2.8.1992
	NL	Accordo in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti tra la Repubblica federativa ceca e slovacca e il Regno dei Paesi Bassi	29.4.1991	1.10.1992

[2] Si precisa, per maggiore chiarezza, che laddove la Repubblica socialista cecoslovacca o la Repubblica federativa ceca e slovacca sia menzionata come parte di un Trattato Bilaterale di Investimento elencato nel presente allegato, i riferimenti alla Repubblica socialista cecoslovacca o alla Repubblica federativa ceca e slovacca sono da intendersi come riferimenti alla Repubblica ceca e/o alla Repubblica slovacca, a seconda dei casi.

Stato membro	Parte/Parti	Titolo del trattato	Data della firma	Data di entrata in vigore
	EL	Accordo tra il governo della Repubblica federativa ceca e slovacca e il governo della Repubblica ellenica in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	3.6.1991	30.12.1992 (CZ) 31.12.1992 (EL)
	RO	Accordo tra il governo della Repubblica ceca e il governo della Repubblica di Romania in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	8.11.1993	28.7.1994
	PT	Accordo tra il governo della Repubblica ceca e il governo della Repubblica portoghese in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	12.11.1993	3.8.1994
	HU	Accordo tra la Repubblica ceca e la Repubblica di Ungheria in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	14.1.1993	25.5.1995
	LT	Accordo tra il governo della Repubblica ceca e il governo della Repubblica di Lituania in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	27.10.1994	12.7.1995
	HR	Accordo tra la Repubblica ceca e la Repubblica di Croazia in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	5.3.1996	15.5.1997
	BG	Accordo tra la Repubblica ceca e la Repubblica di Bulgaria in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	17.3.1999	30.9.2000
	CY	Accordo tra la Repubblica ceca e la Repubblica di Cipro in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	15.6.2001	25.9.2002
Regno di Danimarca	HU	Accordo tra il governo del Regno di Danimarca e il governo della Repubblica popolare di Ungheria in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	2.5.1988	1.10.1988
	SK	Accordo tra il Regno di Danimarca e la Repubblica federativa ceca e slovacca in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	6.3.1991	19.9.1992 (successione 1.1.1993)
	LT	Accordo tra il governo del Regno di Danimarca e il governo della Repubblica di Lituania in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	30.3.1992	8.1.1993
	LV	Accordo tra il governo del Regno di Danimarca e il governo della Repubblica di Lettonia in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	30.3.1992	18.11.1994
	BG	Accordo tra il governo del Regno di Danimarca e il governo della Repubblica di Bulgaria in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	14.4.1993	20.5.1995
	HR	Accordo tra il governo del Regno di Danimarca e il governo della Repubblica di Croazia in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	5.7.2000	12.1.2002

Stato membro	Parte/Parti	Titolo del trattato	Data della firma	Data di entrata in vigore
	SI	Accordo tra il governo del Regno di Danimarca e il governo della Repubblica di Slovenia in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	11.5.1999	30.3.2002
Repubblica federale di Germania	EL	Trattato tra la Repubblica federale di Germania e il Regno di Grecia in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	27.3.1961	15.7.1963
	MT	Trattato tra la Repubblica federale di Germania e Malta in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	17.9.1974	14.12.1975
	PT	Trattato tra la Repubblica federale di Germania e la Repubblica portoghese in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	16.9.1980	23.4.1982
	HU	Accordo tra la Repubblica federale di Germania e la Repubblica popolare di Ungheria in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	30.4.1986	7.11.1987
	BG	Trattato tra la Repubblica federale di Germania e la Repubblica popolare di Bulgaria in materia di promozione e protezione reciproche degli investimenti	12.4.1986	10.3.1988
	CZ	Trattato tra la Repubblica federale di Germania e la Repubblica federativa ceca e slovacca in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	2.10.1990	2.8.1992
	SK	Trattato tra la Repubblica federale di Germania e la Repubblica federativa ceca e slovacca in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	2.10.1990	2.8.1992
	LV	Trattato tra la Repubblica federale di Germania e la Repubblica di Lettonia in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	20.4.1993	9.6.1996
	EE	Trattato tra la Repubblica federale di Germania e la Repubblica di Estonia in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	12.11.1992	12.1.1997
	LT	Trattato tra la Repubblica federale di Germania e la Repubblica di Lituania in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	28.2.1992	27.6.1997
	SI	Trattato tra la Repubblica federale di Germania e la Repubblica di Slovenia in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	28.10.1993	18.7.1998
	RO	Trattato tra la Repubblica federale di Germania e la Romania in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	25.6.1996	12.12.1998
	HR	Trattato tra la Repubblica federale di Germania e la Repubblica di Croazia in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti [3]	21.3.1997	28.9.2000

[3] Si precisa, per maggiore chiarezza, che l'estinzione formale del Trattato Bilaterale di Investimento tra la Germania e la Croazia ad opera del presente accordo non va interpretata nel senso di un possibile ripristino del Trattato Bilaterale di Investimento tra la Germania e l'ex Repubblica socialista federativa di Iugoslavia ("RSFI") nelle relazioni tra la Germania e la Croazia. Ciò non pregiudica l'applicabilità del Trattato Bilaterale di Investimento tra la Germania e l'ex RFSI nelle relazioni tra la Germania e alcuni Stati formatisi nel territorio dell'ex RSFI che non sono Stati membri dell'UE.

Stato membro	Parte/Parti	Titolo del trattato	Data della firma	Data di entrata in vigore
Repubblica di Estonia	NL	Accordo tra la Repubblica di Estonia e il Regno dei Paesi Bassi in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	27.10.1992	1.9.1993
	FR	Accordo tra il governo della Repubblica di Estonia e il governo della Repubblica francese in materia di promozione e protezione reciproche degli investimenti	14.5.1992	25.9.1995
	LV	Accordo tra il governo della Repubblica di Estonia e il governo della Repubblica di Lettonia in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	7.2.1996	23.5.1996
	LT	Accordo tra il governo della Repubblica di Estonia e il governo della Repubblica di Lituania in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	7.9.1995	20.6.1996
	DE	Trattato tra la Repubblica di Estonia e la Repubblica federale di Germania in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	12.11.1992	12.1.1997
	ES	Accordo tra la Repubblica di Estonia e il Regno di Spagna in materia di promozione e protezione reciproche degli investimenti	11.11.1997	1.7.1998
	EL	Accordo tra il governo della Repubblica di Estonia e il governo della Repubblica ellenica in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	17.4.1997	1.8.1998 (EL) 7.8.1998 (EE)
	BLEU	Accordo tra la Repubblica di Estonia, da una parte, e l'Unione economica belgo-lussemburghese, dall'altra, in materia di promozione e protezione reciproche degli investimenti	24.1.1996	23.9.1999
Repubblica ellenica	DE	Trattato tra il Regno di Grecia e la Repubblica federale di Germania in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	27.3.1961	15.7.1963
	HU	Accordo tra il governo della Repubblica ellenica e il governo della Repubblica popolare di Ungheria in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	26.5.1989	1.2.1992
	CZ	Accordo tra il governo della Repubblica ellenica e il governo della Repubblica federativa ceca e slovacca in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	3.6.1991	30.12.1992 (CZ) 31.12.1992 (EL)
	SK	Accordo tra il governo della Repubblica ellenica e il governo della Repubblica federativa ceca e slovacca in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	3.6.1991	31.12.1992
	CY	Accordo tra il governo della Repubblica ellenica e il governo della Repubblica di Cipro in materia di promozione e protezione reciproche degli investimenti	30.3.1992	26.2.1993
	BG	Accordo tra il governo della Repubblica ellenica e il governo della Repubblica di Bulgaria in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	12.3.1993	29.4.1995
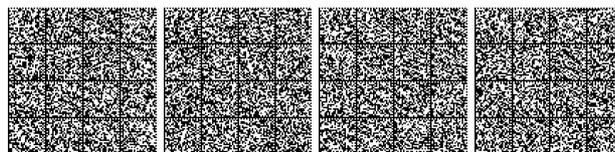
Stato membro	Parte/Parti	Titolo del trattato	Data della firma	Data di entrata in vigore
	LT	Accordo tra il governo della Repubblica ellenica e il governo della Repubblica di Lituania in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	19.7.1996	10.7.1997
	LV	Accordo tra il governo della Repubblica ellenica e il governo della Repubblica di Lettonia in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	20.7.1995	8.2.1998 (EL) 9.2.1988 (LV)
	RO	Accordo tra il governo della Repubblica ellenica e il governo della Romania in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	23.5.1997	11.6.1998 (RO) 12.6.1998 (EL)
	EE	Accordo tra il governo della Repubblica ellenica e il governo della Repubblica di Estonia in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	17.4.1997	1.8.1998 (EL) 7.8.1998 (EE)
	HR	Accordo tra il governo della Repubblica ellenica e il governo della Repubblica di Croazia in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	18.10.1996	20.10.1998 (EL) 21.10.1998 (HR)
	SI	Accordo tra il governo della Repubblica ellenica e il governo della Repubblica di Slovenia in materia di promozione e protezione reciproche degli investimenti	29.5.1997	10.2.2000
Regno di Spagna	CZ	Accordo tra il Regno di Spagna e la Repubblica federativa ceca e slovacca in materia di protezione e di promozione reciproca degli investimenti ([4])	12.12.1990	28.11.1991
	SK	Accordo tra il Regno di Spagna e la Repubblica federativa ceca e slovacca in materia di protezione e promozione reciproche degli investimenti	12.12.1990	28.11.1991
	HU	Accordo tra il Regno di Spagna e la Repubblica di Ungheria in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	9.11.1989	1.8.1992
	RO	Accordo tra la Spagna e la Romania in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	25.1.1995	7.12.1995
	LT	Accordo tra il Regno di Spagna e la Repubblica di Lituania in materia di promozione e protezione reciproche degli investimenti	6.7.1994	22.12.1995
	LV	Accordo tra il Regno di Spagna e la Repubblica di Lettonia in materia di promozione e protezione reciproche degli investimenti	26.10.1995	14.3.1997
	BG	Accordo tra il Regno di Spagna e la Repubblica di Bulgaria in materia di promozione e protezione reciproche degli investimenti	5.9.1995	22.4.1998

([4]) Si precisa, per maggiore chiarezza, che laddove la Repubblica socialista cecoslovacca o la Repubblica federativa ceca e slovacca sia menzionata come parte di un Trattato Bilaterale di Investimento elencato nel presente allegato, i riferimenti alla Repubblica socialista cecoslovacca o alla Repubblica federativa ceca e slovacca sono da intendersi come riferimenti alla Repubblica ceca e/o alla Repubblica slovacca, a seconda dei casi.

Stato membro	Parte/Parti	Titolo del trattato	Data della firma	Data di entrata in vigore
	EE	Accordo tra il Regno di Spagna e la Repubblica di Estonia in materia di promozione e protezione reciproche degli investimenti	11.11.1997	1.7.1998
	HR	Accordo tra il Regno di Spagna e la Repubblica di Croazia in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	21.7.1997	17.9.1998
	SI	Accordo tra il Regno di Spagna e la Repubblica di Slovenia in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	15.7.1998	3.4.2000
Repubblica francese	MT	Accordo tra il governo della Repubblica francese e il governo della Repubblica di Malta in materia di promozione e protezione reciproche degli investimenti	11.8.1976	1.1.1978
	HU	Accordo tra il governo della Repubblica francese e il governo della Repubblica popolare di Ungheria in materia di promozione e protezione reciproche degli investimenti	6.11.1986	30.9.1987
	BG	Accordo tra il governo della Repubblica francese e il governo della Repubblica popolare di Bulgaria in materia di promozione e protezione reciproche degli investimenti	5.4.1989	1.5.1990
	CZ	Accordo tra la Repubblica francese e la Repubblica federativa ceca e slovacca in materia di promozione e protezione reciproche degli investimenti	13.9.1990	27.9.1991
	SK	Accordo tra la Repubblica francese e la Repubblica federativa ceca e slovacca in materia di promozione e protezione reciproche degli investimenti	13.9.1990	27.9.1991
	LV	Accordo tra il governo della Repubblica francese e il governo della Repubblica di Lettonia in materia di promozione e protezione reciproche degli investimenti	15.5.1992	1.10.1994
	LT	Accordo tra il governo della Repubblica francese e il governo della Repubblica di Lituania in materia di promozione e protezione reciproche degli investimenti	23.4.1992	27.3.1995
	EE	Accordo tra il governo della Repubblica francese e il governo della Repubblica di Estonia in materia di promozione e protezione reciproche degli investimenti	14.5.1992	25.9.1995
	RO	Accordo tra il governo della Repubblica francese e il governo della Romania in materia di promozione e protezione reciproche degli investimenti	21.3.1995	20.6.1996
	HR	Accordo tra il governo della Repubblica francese e il governo della Repubblica di Croazia in materia di promozione e protezione reciproche degli investimenti (5)	3.6.1996	5.3.1998

(5) Si precisa, per maggiore chiarezza, che l'estinzione formale del Trattato Bilaterale di Investimento tra la Francia e la Croazia ad opera del presente accordo non va interpretata nel senso di un possibile ripristino del Trattato Bilaterale di Investimento tra la Francia e l'ex Repubblica socialista federativa di Iugoslavia ("RSFI") nelle relazioni tra la Francia e la Croazia.

Stato membro	Parte/Parti	Titolo del trattato	Data della firma	Data di entrata in vigore
	SI	Accordo tra il governo della Repubblica francese e il governo della Repubblica di Slovenia in materia di promozione e protezione reciproche degli investimenti	11.2.1998	5.8.2000
Repubblica di Croazia	RO	Accordo tra il governo della Repubblica di Croazia e il governo della Romania in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	8.6.1994	9.9.1995
	SK	Accordo tra il governo della Repubblica di Croazia e il governo della Repubblica slovacca in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	12.2.1996	5.2.1997 (SK) 6.2.1997 (HR)
	CZ	Accordo tra la Repubblica di Croazia e la Repubblica ceca in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	5.3.1996	15.5.1997
	PT	Accordo tra la Repubblica di Croazia e la Repubblica portoghese in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	10.5.1995	24.10.1997
	BG	Accordo tra il governo della Repubblica di Croazia e il governo della Repubblica di Bulgaria in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	25.6.1996	20.2.1998
	FR	Accordo tra il governo della Repubblica di Croazia e il governo della Repubblica francese in materia di promozione e protezione reciproche degli investimenti [6]	3.6.1996	5.3.1998
	ES	Accordo tra la Repubblica di Croazia e il Regno di Spagna in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	21.7.1997	17.9.1998
	EL	Accordo tra il governo della Repubblica di Croazia e il governo della Repubblica ellenica in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	18.10.1996	20.10.1998 (EL) 21.10.1998 (HR)
	NL	Accordo tra la Repubblica di Croazia e il Regno dei Paesi Bassi in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	28.4.1998	1.6.1999
	DE	Trattato tra la Repubblica di Croazia e la Repubblica federale di Germania in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti [7]	21.3.1997	28.9.2000
	DK	Accordo tra il governo della Repubblica di Croazia e il governo del Regno di Danimarca in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	5.7.2000	12.1.2002

[6] Si precisa, per maggiore chiarezza, che l'estinzione formale del Trattato Bilaterale di Investimento tra la Francia e la Croazia ad opera del presente accordo non va interpretata nel senso di un possibile ripristino del Trattato Bilaterale di Investimento tra la Francia e l'ex Repubblica socialista federativa di Iugoslavia ("RSFI") nelle relazioni tra la Francia e la Croazia.

[7] Si precisa, per maggiore chiarezza, che l'estinzione formale del Trattato Bilaterale di Investimento tra la Germania e la Croazia ad opera del presente accordo non va interpretata nel senso di un possibile ripristino del Trattato Bilaterale di Investimento tra la Germania e l'ex Repubblica socialista federativa di Iugoslavia ("RSFI") nelle relazioni tra la Germania e la Croazia. Ciò non pregiudica l'applicabilità del Trattato Bilaterale di Investimento tra la Germania e l'ex RFSI nelle relazioni tra la Germania e alcuni Stati formatisi nel territorio dell'ex RSFI che non sono Stati membri dell'UE.

Stato membro	Parte/Parti	Titolo del trattato	Data della firma	Data di entrata in vigore
	HU	Accordo tra la Repubblica di Croazia e la Repubblica di Ungheria in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	15.5.1996	1.3.2002
	MT	Accordo tra il governo della Repubblica di Croazia e il governo di Malta in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	11.7.2001	10.5.2002
	BLEU	Accordo tra la Repubblica di Croazia e l'Unione economica belgo-lussemburghese in materia di promozione e protezione reciproche degli investimenti	31.10.2001	28.12.2003
	SI	Accordo tra il governo della Repubblica di Croazia e il governo della Repubblica di Slovenia in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	12.12.1997	8.7.2004
	LV	Accordo tra il governo della Repubblica di Croazia e il governo della Repubblica di Lettonia in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	4.4.2002	25.5.2005
	LT	Accordo tra il governo della Repubblica di Croazia e il governo della Repubblica di Lituania in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	15.4.2008	30.1.2009
Repubblica di Cipro	BG	Accordo tra il governo della Repubblica di Cipro e il governo della Repubblica popolare di Bulgaria in materia di promozione e protezione reciproche degli investimenti	12.11.1987	18.5.1988
	HU	Accordo tra il governo della Repubblica di Cipro e il governo della Repubblica popolare di Ungheria in materia di promozione e protezione reciproche degli investimenti	24.5.1989	25.5.1990
	EL	Accordo tra il governo della Repubblica di Cipro e il governo della Repubblica ellenica in materia di promozione e protezione reciproche degli investimenti	30.3.1992	26.2.1993
	RO	Accordo tra il governo della Repubblica di Cipro e il governo della Romania in materia di promozione e protezione reciproche degli investimenti	26.7.1991	10.7.1993
	BLEU	Accordo tra la Repubblica di Cipro e l'Unione economica belgo-lussemburghese in materia di promozione e protezione reciproche degli investimenti, e scambio di lettere	26.2.1991	5.6.1999
	CZ	Accordo tra la Repubblica di Cipro e la Repubblica ceca in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	15.6.2001	25.9.2002
	MT	Accordo tra il governo della Repubblica di Cipro e il governo di Malta in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	9.9.2002	30.11.2003
Repubblica di Lettonia	FR	Accordo tra il governo della Repubblica di Lettonia e il governo della Repubblica francese in materia di promozione e protezione reciproche degli investimenti	15.5.1992	1.10.1994

Stato membro	Parte/Parti	Titolo del trattato	Data della firma	Data di entrata in vigore
	DK	Accordo tra il governo della Repubblica di Lettonia e il governo del Regno di Danimarca in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	30.3.1992	18.11.1994
	NL	Accordo tra la Repubblica di Lettonia e il Regno dei Paesi Bassi in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	14.3.1994	1.4.1995
	EE	Accordo tra il governo della Repubblica di Lettonia e il governo della Repubblica di Estonia in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	7.2.1996	23.5.1996
	DE	Trattato tra la Repubblica di Lettonia e la Repubblica federale di Germania in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	20.4.1993	9.6.1996
	LT	Accordo tra il governo della Repubblica di Lettonia e il governo della Repubblica di Lituania in materia di promozione e protezione degli investimenti	7.2.1996	23.7.1996
	ES	Accordo tra la Repubblica di Lettonia e il Regno di Spagna in materia di promozione e protezione reciproche degli investimenti	26.10.1995	14.3.1997
	PT	Accordo tra la Repubblica di Lettonia e la Repubblica portoghese in materia di promozione e protezione reciproche degli investimenti	27.9.1995	17.7.1997
	EL	Accordo tra il governo della Repubblica di Lettonia e il governo della Repubblica ellenica in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	20.7.1995	8.2.1998 (EL) 9.2.1988 (LV)
	SK	Accordo tra il governo della Repubblica di Lettonia e il governo della Repubblica slovacca in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	9.4.1998	30.10.1998
	BLEU	Accordo tra la Repubblica di Lettonia e l'Unione economica belgo-lussemburghese in materia di promozione e protezione reciproche degli investimenti	27.3.1996	4.4.1999
	HU	Accordo tra la Repubblica di Lettonia e la Repubblica di Ungheria in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	10.6.1999	25.8.2000
	RO	Accordo tra il governo della Repubblica di Lettonia e il governo della Romania in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	27.11.2001	22.8.2002
	BG	Accordo tra il governo della Repubblica di Lettonia e il governo della Repubblica di Bulgaria in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	4.12.2003	23.7.2004
	HR	Accordo tra il governo della Repubblica di Lettonia e il governo della Repubblica di Croazia in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	4.4.2002	25.5.2005

Stato membro	Parte/Parti	Titolo del trattato	Data della firma	Data di entrata in vigore
Repubblica di Lituania	DK	Accordo tra il governo della Repubblica di Lituania e il governo del Regno di Danimarca in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	30.3.1992	8.1.1993
	PL	Accordo tra la Repubblica di Lituania e la Repubblica di Polonia in materia di promozione e protezione reciproche degli investimenti	28.9.1992	6.8.1993
	RO	Accordo tra il governo della Repubblica di Lituania e il governo della Romania in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	8.3.1994	15.12.1994
	FR	Accordo tra il governo della Repubblica di Lituania e il governo della Repubblica francese in materia di promozione e protezione reciproche degli investimenti	23.4.1992	27.3.1995
	NL	Accordo tra il governo della Repubblica di Lituania e il governo del Regno dei Paesi Bassi in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	26.1.1994	1.4.1995
	CZ	Accordo tra il governo della Repubblica di Lituania e il governo della Repubblica ceca in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	27.10.1994	12.7.1995
	ES	Accordo tra la Repubblica di Lituania e il Regno di Spagna in materia di promozione e protezione reciproche degli investimenti	6.7.1994	22.12.1995
	EE	Accordo tra il governo della Repubblica di Lituania e il governo della Repubblica di Estonia in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	7.9.1995	20.6.1996
	LV	Accordo tra il governo della Repubblica di Lituania e il governo della Repubblica di Lettonia in materia di promozione e protezione degli investimenti	7.2.1996	23.7.1996
	DE	Trattato tra la Repubblica di Lituania e la Repubblica federale di Germania in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	28.2.1992	27.6.1997
	EL	Accordo tra il governo della Repubblica di Lituania e il governo della Repubblica ellenica in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	19.7.1996	10.7.1997
	BLEU	Accordo tra la Repubblica di Lituania e l'Unione economica belgo-lussemburghese in materia di promozione e protezione reciproche degli investimenti	15.10.1997	6.9.1999
	SI	Accordo tra il governo della Repubblica di Lituania e il governo della Repubblica di Slovenia in materia di promozione e protezione degli investimenti	13.10.1998	15.5.2002
	HU	Accordo tra la Repubblica di Lituania e la Repubblica di Ungheria in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	25.5.1999	20.5.2003
	PT	Accordo tra la Repubblica di Lituania e la Repubblica portoghese in materia di promozione e protezione reciproche degli investimenti	27.5.1998	14.8.2003

Stato membro	Parte/Parti	Titolo del trattato	Data della firma	Data di entrata in vigore
	BG	Accordo tra il governo della Repubblica di Lituania e il governo della Repubblica di Bulgaria in materia di promozione e protezione degli investimenti	21.11.2005	25.4.2006
	HR	Accordo tra il governo della Repubblica di Lituania e il governo della Repubblica di Croazia in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	15.4.2008	30.1.2009
Unione economica belgo-lussemburghese	HU	Accordo tra l'Unione economica belgo-lussemburghese e la Repubblica popolare di Ungheria in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	14.5.1986	23.9.1988
	BG	Accordo tra l'Unione economica belgo-lussemburghese e la Repubblica popolare di Bulgaria in materia di promozione e protezione reciproche degli investimenti	25.10.1988	29.5.1991
	PL	Accordo tra il governo del Regno del Belgio e il governo del Granducato di Lussemburgo, da una parte, e il governo della Repubblica popolare di Polonia, dall'altra, in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	19.5.1987	2.8.1991
	CZ	Accordo tra l'Unione economica belgo-lussemburghese e la Repubblica socialista cecoslovacca in materia di promozione e protezione reciproche degli investimenti	24.4.1989	13.2.1992
	SK	Accordo tra l'Unione economica belgo-lussemburghese e la Repubblica socialista cecoslovacca in materia di promozione e protezione reciproche degli investimenti	24.4.1989	13.2.1992
	MT	Accordo tra l'Unione economica belgo-lussemburghese e la Repubblica di Malta in materia di promozione e protezione reciproche degli investimenti	5.3.1987	15.6.1993
	LV	Accordo tra l'Unione economica belgo-lussemburghese e la Repubblica di Lettonia in materia di promozione e protezione reciproche degli investimenti	27.3.1996	4.4.1999
	CY	Accordo tra l'Unione economica belgo-lussemburghese e la Repubblica di Cipro in materia di promozione e protezione reciproche degli investimenti e scambio di lettere	26.2.1991	5.6.1999
	LT	Accordo tra l'Unione economica belgo-lussemburghese e la Repubblica di Lituania in materia di promozione e protezione reciproche degli investimenti	15.10.1997	6.9.1999
	EE	Accordo tra l'Unione economica belgo-lussemburghese, da una parte, e la Repubblica di Estonia, dall'altra, in materia di promozione e protezione reciproche degli investimenti	24.1.1996	23.9.1999
	RO	Accordo tra l'Unione economica belgo-lussemburghese e il governo della Romania in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	4.3.1996	9.3.2001

Stato membro	Parte/Parti	Titolo del trattato	Data della firma	Data di entrata in vigore
	SI	Accordo tra l'Unione economica belgo-lussemburghese e il governo della Repubblica di Slovenia in materia di promozione e protezione reciproche degli investimenti	1.2.1999	14.1.2002
	HR	Accordo tra l'Unione economica belgo-lussemburghese e la Repubblica di Croazia in materia di promozione e protezione reciproche degli investimenti	31.10.2001	28.12.2003
Ungheria	FR	Accordo tra il governo della Repubblica popolare di Ungheria e il governo della Repubblica francese in materia di promozione e protezione reciproche degli investimenti	6.11.1986	30.9.1987
	DE	Trattato tra la Repubblica popolare di Ungheria e la Repubblica federale di Germania in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	30.4.1986	7.11.1987
	NL	Accordo tra la Repubblica popolare di Ungheria e il Regno dei Paesi Bassi in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	2.9.1987	1.6.1988
	BLEU	Accordo tra la Repubblica popolare di Ungheria e l'Unione economica belgo-lussemburghese in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	14.5.1986	23.9.1988
	DK	Accordo tra il governo della Repubblica popolare di Ungheria e il governo del Regno di Danimarca in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	2.5.1988	1.10.1988
	CY	Accordo tra il governo della Repubblica popolare di Ungheria e il governo della Repubblica di Cipro in materia di promozione e protezione reciproche degli investimenti	24.5.1989	25.5.1990
	EL	Accordo tra il governo della Repubblica popolare di Ungheria e il governo della Repubblica ellenica in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	26.5.1989	1.2.1992
	ES	Accordo tra la Repubblica di Ungheria e il Regno di Spagna in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	9.11.1989	1.8.1992
	CZ	Accordo tra la Repubblica di Ungheria e la Repubblica ceca in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	14.1.1993	25.5.1995
	PL	Accordo tra la Repubblica di Ungheria e la Repubblica di Polonia in materia di promozione e protezione reciproche degli investimenti	23.9.1992	16.6.1995
	BG	Accordo tra la Repubblica di Ungheria e la Repubblica di Bulgaria in materia di promozione e protezione reciproche degli investimenti	8.6.1994	7.9.1995
	RO	Accordo tra la Repubblica di Ungheria e la Romania in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	16.9.1993	6.5.1996
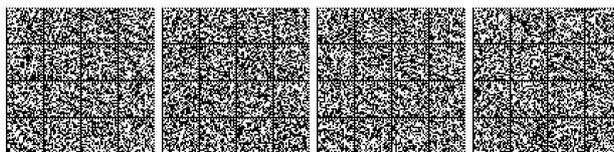
Stato membro	Parte/Parti	Titolo del trattato	Data della firma	Data di entrata in vigore
	SK	Accordo tra la Repubblica di Ungheria e la Repubblica slovacca in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	15.1.1993	19.7.1996
	PT	Accordo tra il governo della Repubblica di Ungheria e il governo della Repubblica portoghese in materia di promozione e protezione reciproche degli investimenti	28.2.1992	8.10.1997
	SI	Accordo tra la Repubblica di Ungheria e la Repubblica di Slovenia in materia di promozione e protezione reciproche degli investimenti	15.10.1996	9.6.2000
	LV	Accordo tra la Repubblica di Ungheria e la Repubblica di Lettonia in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	10.6.1999	25.8.2000
	HR	Accordo tra la Repubblica di Ungheria e la Repubblica di Croazia in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	15.5.1996	1.3.2002
	LT	Accordo tra la Repubblica di Ungheria e la Repubblica di Lituania in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	25.5.1999	20.5.2003
Repubblica di Malta	DE	Trattato tra Malta e la Repubblica federale di Germania in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	17.9.1974	14.12.1975
	FR	Accordo tra il governo della Repubblica di Malta e il governo della Repubblica francese in materia di promozione e protezione reciproche degli investimenti	11.8.1976	1.1.1978
	BG	Accordo tra il governo della Repubblica di Malta e il governo della Repubblica popolare di Bulgaria in materia di promozione e protezione reciproche degli investimenti	12.6.1984	7.2.1985
	NL	Accordo tra il governo di Malta e il governo del Regno dei Paesi Bassi in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	10.9.1984	1.7.1985
	BLEU	Accordo tra la Repubblica di Malta e l'Unione economica belgo-lussemburghese in materia di promozione e protezione reciproche degli investimenti	5.3.1987	15.6.1993
	SK	Accordo tra il governo di Malta e il governo della Repubblica slovacca in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	7.9.1999	29.5.2000
	SI	Accordo tra il governo di Malta e il governo della Repubblica di Slovenia in materia di promozione e protezione reciproche degli investimenti	15.3.2001	6.11.2001
	HR	Accordo tra il governo di Malta e il governo della Repubblica di Croazia in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	11.7.2001	10.5.2002
	CY	Accordo tra il governo di Malta e il governo della Repubblica di Cipro in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	9.9.2002	30.11.2003

Stato membro	Parte/Parti	Titolo del trattato	Data della firma	Data di entrata in vigore
Regno dei Paesi Bassi	MT	Accordo tra il governo del Regno dei Paesi Bassi e il governo di Malta in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	10.9.1984	1.7.1985
	HU	Accordo tra il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica popolare di Ungheria in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	2.9.1987	1.6.1988
	CZ	Accordo tra il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica federativa ceca e slovacca in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	29.4.1991	1.10.1992
	SK	Accordo tra il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica federativa ceca e slovacca in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	29.4.1991	1.10.1992
	EE	Accordo tra il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica di Estonia in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	27.10.1992	1.9.1993
	RO	Accordo tra il governo del Regno dei Paesi Bassi e il governo della Romania in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	19.4.1994	1.2.1995
	LT	Accordo tra il governo del Regno dei Paesi Bassi e il governo della Repubblica di Lituania in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	26.1.1994	1.4.1995
	LV	Accordo tra il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica di Lettonia in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	14.3.1994	1.4.1995
	SI	Accordo tra il governo del Regno dei Paesi Bassi e il governo della Repubblica di Slovenia in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	24.9.1996	1.8.1998
	HR	Accordo tra il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica di Croazia in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	28.4.1998	1.6.1999
	BG	Accordo tra il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica di Bulgaria in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	6.10.1999	1.3.2001
Repubblica di Polonia	BLEU	Accordo tra il governo della Repubblica popolare di Polonia, da una parte, e il governo del Regno del Belgio e il governo del Granducato di Lussemburgo, dall'altra, in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	19.5.1987	2.8.1991
	LT	Accordo tra la Repubblica di Polonia e la Repubblica di Lituania in materia di promozione e protezione reciproche degli investimenti	28.9.1992	6.8.1993
	BG	Accordo tra il governo della Repubblica di Polonia e il governo della Repubblica di Bulgaria in materia di promozione e protezione reciproche degli investimenti	11.4.1994	9.3.1995

Stato membro	Parte/Parti	Titolo del trattato	Data della firma	Data di entrata in vigore
	HU	Accordo tra la Repubblica di Polonia e la Repubblica di Ungheria in materia di promozione e protezione reciproche degli investimenti	23.9.1992	16.6.1995
	SK	Accordo tra la Repubblica di Polonia e la Repubblica slovacca in materia di promozione e protezione reciproche degli investimenti	18.8.1994	14.3.1996
	SI	Accordo tra la Repubblica di Polonia e la Repubblica di Slovenia in materia di promozione e protezione reciproche degli investimenti	28.6.1996	31.3.2000
Repubblica portoghese	DE	Trattato tra la Repubblica portoghese e la Repubblica federale di Germania in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	16.9.1980	23.4.1982
	CZ	Accordo tra il governo della Repubblica portoghese e il governo della Repubblica ceca in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	12.11.1993	3.8.1994
	RO	Accordo tra il governo della Repubblica portoghese e il governo della Romania in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	17.11.1993	17.11.1994
	LV	Accordo tra la Repubblica portoghese e la Repubblica di Lettonia in materia di promozione e protezione reciproche degli investimenti	27.9.1995	17.7.1997
	HU	Accordo tra il governo della Repubblica portoghese e il governo della Repubblica di Ungheria in materia di promozione e protezione reciproche degli investimenti	28.2.1992	8.10.1997
	HR	Accordo tra la Repubblica portoghese e la Repubblica di Croazia in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	10.5.1995	24.10.1997
	SK	Accordo tra la Repubblica portoghese e la Repubblica slovacca in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	10.7.1995	15.5.1999
	SI	Accordo tra la Repubblica portoghese e la Repubblica di Slovenia in materia di promozione e protezione reciproche degli investimenti	14.5.1997	4.5.2000
	BG	Accordo tra il governo della Repubblica portoghese e il governo della Repubblica di Bulgaria in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	27.5.1993	20.11.2000
	LT	Accordo tra la Repubblica portoghese e la Repubblica di Lituania in materia di promozione e protezione reciproche degli investimenti	27.5.1998	14.8.2003
Romania	CY	Accordo tra il governo della Romania e il governo della Repubblica di Cipro in materia di promozione e protezione reciproche degli investimenti	26.7.1991	10.7.1993
	CZ	Accordo tra il governo della Repubblica di Romania e il governo della Repubblica ceca in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	8.11.1993	28.7.1994
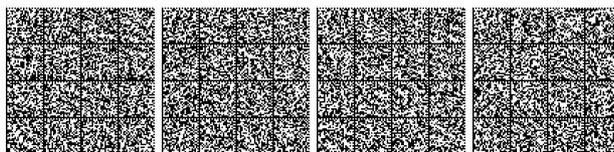
Stato membro	Parte/Parti	Titolo del trattato	Data della firma	Data di entrata in vigore
	PT	Accordo tra il governo della Romania e il governo della Repubblica portoghese in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	17.11.1993	17.11.1994
	LT	Accordo tra il governo della Romania e il governo della Repubblica di Lituania in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	8.3.1994	15.12.1994
	NL	Accordo tra il governo della Romania e il governo del Regno dei Paesi Bassi in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	19.4.1994	1.2.1995
	BG	Accordo tra il governo della Romania e il governo della Repubblica di Bulgaria in materia di promozione e protezione reciproche degli investimenti	1.6.1994	23.5.1995
	HR	Accordo tra il governo della Romania e il governo della Repubblica di Croazia in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	8.6.1994	9.9.1995
	ES	Accordo tra la Romania e la Spagna in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	25.1.1995	7.12.1995
	SK	Accordo tra il governo della Romania e il governo della Repubblica slovacca in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	3.3.1994	7.3.1996
	HU	Accordo tra la Repubblica di Ungheria e la Romania in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	16.9.1993	6.5.1996
	FR	Accordo tra il governo della Romania e il governo della Repubblica francese in materia di promozione e protezione reciproche degli investimenti	21.3.1995	20.6.1996
	SI	Accordo tra il governo della Romania e il governo della Repubblica di Slovenia in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	24.1.1996	24.11.1996
	EL	Accordo tra il governo della Romania e il governo della Repubblica ellenica in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	23.5.1997	11.6.1998 (RO) 12.6.1998 (EL)
	DE	Trattato tra la Romania e la Repubblica federale di Germania in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	25.6.1996	12.12.1998
	BLEU	Accordo tra il governo della Romania e l'Unione economica belgo-lussemburghese in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	4.3.1996	9.3.2001
	LV	Accordo tra il governo della Romania e il governo della Repubblica di Lettonia in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	27.11.2001	22.8.2002
Repubblica di Slovenia	SK	Accordo tra la Repubblica di Slovenia e la Repubblica slovacca in materia di promozione e protezione reciproche degli investimenti	28.7.1993	28.3.1996

Stato membro	Parte/Parti	Titolo del trattato	Data della firma	Data di entrata in vigore
	RO	Accordo tra il governo della Repubblica di Slovenia e il governo della Romania in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	24.1.1996	24.11.1996
	DE	Trattato tra la Repubblica di Slovenia e la Repubblica federale di Germania in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	28.10.1993	18.7.1998
	NL	Accordo tra il governo della Repubblica di Slovenia e il governo del Regno dei Paesi Bassi in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	24.9.1996	1.8.1998
	EL	Accordo tra il governo della Repubblica di Slovenia e il governo della Repubblica ellenica in materia di promozione e protezione reciproche degli investimenti	29.5.1997	10.2.2000
	PL	Accordo tra la Repubblica di Slovenia e la Repubblica di Polonia in materia di promozione e protezione reciproche degli investimenti	28.6.1996	31.3.2000
	ES	Accordo in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti tra la Repubblica di Slovenia e il Regno di Spagna	15.7.1998	3.4.2000
	PT	Accordo tra la Repubblica di Slovenia e la Repubblica portoghese in materia di promozione e protezione reciproche degli investimenti	14.5.1997	4.5.2000
	HU	Accordo tra la Repubblica di Slovenia e la Repubblica di Ungheria in materia di promozione e protezione reciproche degli investimenti	15.10.1996	9.6.2000
	FR	Accordo tra il governo della Repubblica di Slovenia e il governo della Repubblica francese in materia di promozione e protezione reciproche degli investimenti	11.2.1998	5.8.2000
	BG	Accordo tra il governo della Repubblica di Slovenia e il governo della Repubblica di Bulgaria in materia di promozione e protezione reciproche degli investimenti	30.6.1998	26.11.2000
	MT	Accordo tra il governo della Repubblica di Slovenia e il governo di Malta in materia di promozione e protezione reciproche degli investimenti	15.3.2001	6.11.2001
	BLEU	Accordo tra il governo della Repubblica di Slovenia e l'Unione economica belgo-lussemburghese in materia di promozione e protezione reciproche degli investimenti	1.2.1999	14.1.2002
	DK	Accordo tra il governo della Repubblica di Slovenia e il governo del Regno di Danimarca in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	11.5.1999	30.3.2002
	LT	Accordo tra il governo della Repubblica di Slovenia e il governo della Repubblica di Lituania in materia di promozione e protezione degli investimenti	13.10.1998	15.5.2002

Stato membro	Parte/Parti	Titolo del trattato	Data della firma	Data di entrata in vigore
	HR	Accordo tra il governo della Repubblica di Slovenia e il governo della Repubblica di Croazia in materia di promozione e di protezione degli investimenti	12.12.1997	8.7.2004
Repubblica slovacca	FR	Accordo tra la Repubblica federativa ceca e slovacca e la Repubblica francese in materia di promozione e protezione reciproche degli investimenti	13.9.1990	27.9.1991
	ES	Accordo tra la Repubblica federativa ceca e slovacca e il Regno di Spagna in materia di promozione e protezione reciproche degli investimenti	12.12.1990	28.11.1991
	BLEU	Accordo tra la Repubblica socialista cecoslovacca e l'Unione economica belgo-lussemburghese in materia di promozione e protezione reciproche degli investimenti	24.4.1989	13.2.1992
	DE	Trattato tra la Repubblica federativa ceca e slovacca e la Repubblica federale di Germania in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	2.10.1990	2.8.1992
	DK	Accordo tra la Repubblica federativa ceca e slovacca e il Regno di Danimarca in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	6.3.1991	19.9.1992 (successione 1.1. 1993)
	NL	Accordo in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti tra la Repubblica federativa ceca e slovacca e il Regno dei Paesi Bassi	29.4.1991	1.10.1992
	EL	Accordo tra il governo della Repubblica federativa ceca e slovacca e il governo della Repubblica ellenica in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	3.6.1991	31.12.1992
	BG	Accordo tra il governo della Repubblica slovacca e il governo della Repubblica di Bulgaria in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	21.7.1994	9.3.1995
	RO	Accordo tra il governo della Repubblica slovacca e il governo della Romania in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	3.3.1994	7.3.1996
	PL	Accordo tra la Repubblica slovacca e la Repubblica di Polonia in materia di promozione e protezione reciproche degli investimenti	18.8.1994	14.3.1996
	SI	Accordo tra la Repubblica slovacca e la Repubblica di Slovenia in materia di promozione e protezione reciproche degli investimenti	28.7.1993	28.3.1996
	HU	Accordo tra la Repubblica slovacca e la Repubblica di Ungheria in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	15.1.1993	19.7.1996

Stato membro	Parte/Parti	Titolo del trattato	Data della firma	Data di entrata in vigore
	HR	Accordo tra il governo della Repubblica slovacca e il governo della Repubblica di Croazia in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	12.2.1996	5.2.1997 (SK) 6.2.1997 (HR)
	LV	Accordo tra il governo della Repubblica slovacca e il governo della Repubblica di Lettonia in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	9.4.1998	30.10.1998
	PT	Accordo tra la Repubblica slovacca e la Repubblica portoghese in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	10.7.1995	15.5.1999
	MT	Accordo tra il governo della Repubblica slovacca e il governo di Malta in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	7.9.1999	29.5.2000
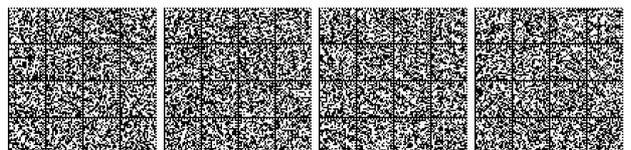
ALLEGATO B (1)

ELENCO DEI TRATTATI BILATERALI DI INVESTIMENTO CHE SONO STATI DICHIARATI ESTINTI E IN CUI PUÒ ESSERE IN VIGORE UNA CLAUSOLA DI CADUCITÀ

Stato membro	Parte/Parti	Titolo del trattato	Data della firma	Data di entrata in vigore	Data di estinzione
Repubblica di Bulgaria	IT	Accordo fra la Repubblica popolare di Bulgaria e la Repubblica italiana relativo alla reciproca promozione e protezione degli investimenti	5.12.1988	27.12.1990	1.9.2008
Repubblica federale di Germania	PL	Accordo tra la Repubblica federale di Germania e la Repubblica popolare di Polonia in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	10.11.1989	24.2.1991	18.10.2019
Repubblica ellenica	PL	Accordo tra la Repubblica ellenica e la Repubblica di Polonia in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	14.10.1992	20.2.1995	7.11.2019
Regno di Spagna	PL	Accordo tra il Regno di Spagna e la Repubblica di Polonia in materia di promozione e protezione reciproche degli investimenti	30.7.1992	1.5.1993	16.10.2019
Repubblica francese	PL	Accordo tra il governo della Repubblica francese e il governo della Repubblica popolare di Polonia in materia di promozione e protezione reciproche degli investimenti	14.2.1989	10.2.1990	19.7.2019
Repubblica di Croazia	PL	Accordo tra la Repubblica di Croazia e la Repubblica di Polonia in materia di promozione e protezione reciproche degli investimenti	21.2.1995	4.10.1995	18.10.2019
Repubblica italiana	MT	Accordo fra il governo della Repubblica italiana e il governo di Malta per la cooperazione economica e la protezione degli investimenti (2)	28.7.1967	15.10.1973	1.3.2008
	BG	Accordo fra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Bulgaria relativo alla reciproca promozione e protezione degli investimenti	5.12.1988	27.12.1990	1.9.2008
	SI	Accordo tra il governo della Repubblica italiana e il governo della Repubblica di Slovenia sulla promozione e protezione degli investimenti	8.3.2000	11.8.2003	1.9.2008
Repubblica di Cipro	PL	Accordo tra la Repubblica di Cipro e la Repubblica di Polonia in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	4.6.1992	6.7.1993	17.1.2019
Repubblica di Malta	IT	Accordo fra il governo di Malta e il governo della Repubblica italiana per la cooperazione economica e la protezione degli investimenti (3)	28.7.1967	15.10.1973	1.3.2008

(1) Per evitare equivoci, ciascun Trattato Bilaterale di Investimento elencato nel presente allegato comprende, a seconda dei casi, qualsiasi modifica, protocollo, allegato o scambio di lettere ad esso connesso.
(2) Il trattato è stato estinto il 1° marzo 2008 in base ai termini del trattato stesso e non contiene una Clausola di Caducità. È inserito nel presente allegato soltanto per maggiore chiarezza.
(3) Il trattato è stato estinto il 1° marzo 2008 in base ai termini del trattato stesso e non contiene una Clausola di Caducità. È inserito nel presente allegato soltanto per maggiore chiarezza.

Stato membro	Parte/Parti	Titolo del trattato	Data della firma	Data di entrata in vigore	Data di estinzione
Regno dei Paesi Bassi	PL	Accordo tra il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica di Polonia in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	7.9.1992	1.2.1994	2.2.2019
Repubblica di Polonia	FR	Accordo tra il governo della Repubblica popolare di Polonia e il governo della Repubblica francese in materia di promozione e protezione reciproche degli investimenti	14.2.1989	10.2.1990	19.7.2019
	DE	Accordo tra la Repubblica popolare di Polonia e la Repubblica federale di Germania in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	10.11.1989	24.2.1991	18.10.2019
	ES	Accordo tra la Repubblica di Polonia e il Regno di Spagna in materia di promozione e protezione reciproche degli investimenti	30.7.1992	1.5.1993	16.10.2019
	CY	Accordo tra la Repubblica di Polonia e la Repubblica di Cipro in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	4.6.1992	6.7.1993	17.1.2019
	NL	Accordo tra la Repubblica di Polonia e il Regno dei Paesi Bassi in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	7.9.1992	1.2.1994	2.2.2019
	PT	Accordo tra il governo della Repubblica di Polonia e il governo della Repubblica portoghese in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	11.3.1993	3.8.1994	3.8.2019
	EL	Accordo tra la Repubblica di Polonia e la Repubblica ellenica in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	14.10.1992	20.2.1995	7.11.2019
	HR	Accordo tra la Repubblica di Polonia e la Repubblica di Croazia in materia di promozione e protezione reciproche degli investimenti	21.2.1995	4.10.1995	18.10.2019
Repubblica portoghese	PL	Accordo tra il governo della Repubblica portoghese e il governo della Repubblica di Polonia in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti	11.3.1993	3.8.1994	3.8.2019
Repubblica di Slovenia	IT	Accordo tra il governo della Repubblica di Slovenia e il governo della Repubblica italiana sulla promozione e protezione degli investimenti	8.3.2000	11.8.2003	1.9.2008
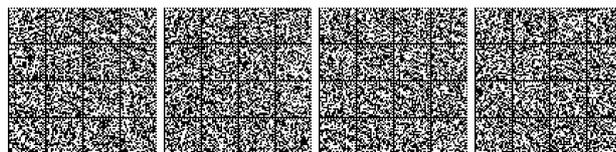
ALLEGATO C

DICHIARAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 7

In riferimento al procedimento di cui sopra, [Stato membro ospitante], in cui è stabilito l'attore, e [Stato membro convenuto] informano il Collegio Arbitrale che le parti dei trattati UE e dei trattati bilaterali di investimento interni all'Unione condividono la visione comune seguente, espressa all'articolo 4, paragrafo 1, dell'accordo sull'estinzione dei Trattati Bilaterali di Investimento tra Stati membri dell'Unione europea:

"Le parti contraenti confermano che le Clausole Compromissorie sono in contrasto con i trattati dell'UE e sono pertanto inapplicabili. Per effetto di tale incompatibilità tra le Clausole Compromissorie e i trattati dell'UE, a decorrere dalla data in cui l'ultima delle parti di un Trattato Bilaterale di Investimento è diventata Stato membro dell'Unione europea la Clausola Compromissoria di detto Trattato non può fungere da base giuridica del Procedimento Arbitrale.".

Per le espressioni qui utilizzate si vedano le definizioni di cui all'articolo 1 dell'accordo sull'estinzione dei Trattati Bilaterali di Investimento tra Stati membri dell'Unione europea.

ALLEGATO D

TARIFFARIO INDICATIVO DEI COMPENSI DEL FACILITATORE A NORMA DELL'ARTICOLO 9, PARAGRAFO 8, ULTIMA FRASE

Avvio del dialogo strutturato, analisi interna preliminare e richiesta all'investitore e allo Stato membro che ospita l'investimento di presentare osservazioni scritte nei due mesi successivi alla sua nomina	1 000 EUR
Organizzazione dei negoziati per la risoluzione della controversia e sostegno alle parti in vista di una composizione amichevole	1 000 EUR
Progetto di composizione amichevole	1 000 EUR
(In caso di mancata accettazione della composizione amichevole) organizzazione di nuovi negoziati sulla base delle modifiche richieste dalle parti nell'intento di trovare una composizione accettabile per entrambe le parti	1 000 EUR
(Se non è ancora stata trovata una soluzione) proposta di composizione amichevole	1 000 EUR

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3308):

Presentato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Luigi DI MAIO (Governo DRAGHI-I) il 6 ottobre 2021.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 26 ottobre 2021, con i pareri delle commissioni I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni), II (Giustizia), V (Bilancio, tesoro e programmazione), VI (Finanze) e X (Attività produttive, commercio e turismo).

Esaminato dalla III commissione (Affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 30 novembre 2021 e il 21 dicembre 2021.

Esaminato in aula il 10 gennaio 2022 e approvato il 12 gennaio 2022.

Senato della Repubblica (atto n. 2494):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 19 gennaio 2022, con i pareri delle commissioni 1ª (Affari costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro), 10ª (Industria, commercio, turismo) e 14ª (Politiche dell'Unione europea).

Esaminato dalla 3ª commissione (Affari esteri, emigrazione), in sede referente, l'8 febbraio 2022 e il 5 aprile 2022.

Esaminato in aula e approvato definitivamente il 6 aprile 2022.

22G00038

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 28 ottobre 2021.

Concessione delle agevolazioni per il progetto ARS01 01361, a valere sull'avviso DD 1735 del 13 luglio 2017, per la presentazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nelle 12 aree di specializzazione individuate dal PNR 2015-2020. (Decreto n. 2477/2021).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 6 del 9 gennaio 2020, istitutivo del Ministero dell'università e della ricerca (MUR), così come convertito, con modificazioni, con la legge 5 marzo 2020, n. 12, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 61 del 9 marzo 2020, e, in particolare, l'art. 4, comma 1 dello stesso;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 164 del 30 settembre 2020 (*Gazzetta Ufficiale* n. 309 del 14 dicembre 2020) recante il regolamento di organizzazione del MUR, nonché il regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 165 del 30 settembre 2020, n. 165 (nella *Gazzetta Ufficiale* n. 309 del 14 dicembre 2020);

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 19 febbraio 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 26 marzo 2021 n. 74, recante «Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto l'art. 11, comma 1 e 5, del decreto-legge del 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visti i regolamenti europei vigenti per il periodo di programmazione 2014-2020;

Visto in particolare il reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), sul Fondo sociale europeo (FSE), sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europei per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il Programma operativo nazionale «Ricerca e innovazione» 2014-2020 (PON «R&I» 2014-2020) e il relativo piano finanziario approvati con decisione C (2015) 4972 del 14 luglio 2015, così come da ultimo riprogrammato con decisione C (2020) 1518 del 5 marzo 2020, che ha competenza sulle regioni in transizione e le regioni meno sviluppate;

Visto il Programma nazionale per la ricerca 2015 - 2020, approvato dal CIPE nella seduta del 1° maggio 2016, che individua gli obiettivi, le azioni e i progetti finalizzati a migliorare l'efficienza e l'efficacia nazionale della ricerca nonché l'assegnazione di risorse al Piano-stralcio «Ricerca e innovazione» di integrazione del PNR per il periodo 2015-2017 a valere sul FSC 2014 - 2020, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 184 dell'8 agosto 2016;

Visto il piano stralcio «Ricerca e innovazione 2015-2017» ed il relativo piano finanziario, approvato con delibera CIPE n. 1/2016 del 1° maggio 2016, per un importo complessivo pari a 500,00 milioni di euro a valere su risorse del Fondo di sviluppo e coesione (FSC), come da ultima riprogrammazione approvata con nota del 6 dicembre 2018 della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche di coesione DPCOE, n. 4564 - P;

Viste le delibere n. 25 e n. 26 approvate dal CIPE il 10 agosto 2016 che definiscono, tra l'altro, le regole di funzionamento del FSC;

Visto il decreto ministeriale n. 296 del 26 marzo 2021, registrato al competente ufficio centrale di bilancio con visto del 2021 n. 494, con il quale il Ministro dell'università e della ricerca, ha assegnato le attuali dotazioni finanziarie dello Stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, alle competenti strutture dirigenziali come desumibili dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 164 e 165 del 30 settembre 2020 nonché ha determinato i limiti di spesa, per l'anno 2021, delle specifiche voci di bilancio interessate dalle norme di contenimento della spesa pubblica;

Visto in particolare, l'art. 6 del decreto sopra citato con cui al direttore generale della *ex* direzione generale per il coordinamento e la valorizzazione della ricerca e dei suoi risultati, nelle more del completamento del processo di riorganizzazione, sono state assegnate le risorse finanziarie, di cui alla Tabella D relative alle missioni e programmi di spesa a più centri di responsabilità amministrativa secondo gli attuali incarichi dirigenziali conferiti anteriormente alla data di entrata in vigore del citato regolamento - decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 164/2020 - che continuano ad avere efficacia sino all'attribuzione dei nuovi incarichi, fatta salva la gestione delle spese afferenti ai capitoli e piani gestionali da affidare alle strutture di servizio di cui all'art. 9;

Visto altresì il decreto direttoriale del direttore generale della ricerca recante n. 855 del 9 aprile 2021, registrato al competente Ufficio centrale di bilancio con visto del 12 aprile 2021 n. 739, di attribuzione dei poteri di spesa in termini di competenza, residui e cassa ai dirigenti degli uffici della *ex* Direzione generale per il coordinamento, e la valorizzazione della ricerca e dei suoi risultati;

Visto il decreto ministeriale del 26 luglio 2016, n. 593, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016 recante «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie»;

Viste le linee guida al decreto ministeriale del 26 luglio 2016 n. 593, approvate con decreto direttoriale del 13 ottobre 2017, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 289 del 12 dicembre 2017, e aggiornate con decreto direttoriale del 17 ottobre 2018, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 278 del 29 novembre 2018;

Visto il decreto direttoriale del 13 luglio 2017, n. 1735/Ric. «Avviso per la presentazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nelle 12 aree di specializzazione individuate dal PNR 2015 - 2020» di seguito («avviso»);

Visto l'art. 2 dell'avviso che disciplina le finalità dell'intervento;

Visto altresì, l'art. 13 «Risorse finanziarie e modalità di erogazione» del medesimo avviso, il quale dispone in relazione a tale intervento risorse per complessivi 496.965.605,33 euro, per 326.965.605,33 euro a valere sulla dotazione del programma operativo nazionale «Ricerca e Innovazione» 2014-2020 - Asse II - Azione Cluster (II.2), e per 170.000.000,00 a valere sul Piano stralcio «Ricerca e innovazione 2015 - 2017» - programma «Cooperazione pubblico - privato e ricerca industriale» - linea «Ricerca industriale nelle 12 aree di specializzazione», di cui complessivi 472.415.504,00 euro direttamente destinati al finanziamento delle proposte progettuali presentate e valutate positivamente dal MUR;

Visto il decreto direttoriale n. 2570 del 19 dicembre 2019, registrato alla Corte dei conti in data 24 gennaio 2020 al n. 152, con il quale, per le motivazioni ivi contenute, le risorse finanziarie del Piano stralcio «Ricerca e innovazione 2015-2017» - Programma «Cooperazione pubblico - privato e ricerca industriale» - linea «Ricerca industriale nelle 12 aree di specializzazione», per complessivi 54.245.474,96 euro, aggiuntive rispetto ai 472.415.504,00 euro originariamente allocati, sono state destinate al finanziamento delle proposte progettuali presentate e selezionate nell'ambito del citato avviso;

Visto il decreto direttoriale n. 551 del 27 aprile 2020, registrato alla Corte dei conti in data 11 maggio 2020 al n. 1279, con il quale le risorse di cui al citato decreto direttoriale n. 2570 del 19 dicembre 2019, sono state ripartite tra le dodici aree di specializzazione;

Tenuto conto che la ripartizione delle risorse di cui al punto precedente assorbe, al fine di un integrale impiego delle risorse stanziate per l'attuazione dell'avviso decreto direttoriale 1735 del 13 luglio 2017, una ridefinizione dei massimali di finanziamento previsti dall'art. 13 comma 1 del più volte citato avviso;

Visto il regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014 e successive modificazioni ed integrazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (regolamento generale di esenzione per categoria) e in particolare l'art. 59 che stabilisce l'entrata in vigore del medesimo regolamento a partire dal giorno 1° luglio 2014;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*G.U.* Serie generale n. 175 del 28 luglio 2017), entrato in vigore il 12 agosto 2017, e, in particolare, gli articoli 9, 13 e 14 che prevedono, prima della concessione da parte del soggetto concedente aiuti di Stato, la registrazione dell'aiuto individuale e l'espletamento di verifiche tramite cui estrarre le informazioni relative agli aiuti precedentemente erogati al soggetto richiedente per accertare che nulla osti alla concessione degli aiuti;

Dato atto dell'adempimento agli obblighi di cui al citato decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115;

Viste le domande presentate nel rispetto dei tempi e delle modalità previste nell'avviso, ed in particolare l'art. 4 che disciplina i criteri di partecipazione nella forma del Partenariato pubblico-privato;

Tenuto conto che ai sensi dell'art. 7 dell'avviso il MUR, verificata l'ammissibilità delle domande presentate da parte dei partenariati pubblico-privato, ha proceduto alla valutazione dei relativi progetti mediante modalità e criteri di cui al successivo art. 8 dell'avviso;

Visto il decreto direttoriale del 10 luglio 2018 prot. n. 1766, come integrato e modificato dal decreto direttoriale del 13 giugno 2019 prot. n. 1137 e, da ultimo, dal decreto direttoriale del 22 marzo 2021 prot. n. 671 di approvazione della graduatoria di merito a seguito delle valutazioni tecnico scientifiche delle domande presentate nell'ambito dell'area di specializzazione «Aerospazio» dell'avviso, come da tabella «Graduatoria delle domande dell'area di specializzazione «Aerospazio» allegato 1 al predetto decreto direttoriale;

Vista la nota del 18 maggio 2020 prot. n. 7981 con la quale il responsabile del procedimento, sulla base della graduatoria di merito, ha trasmesso ad Invitalia S.p.a. gli atti di esito della valutazione tecnico-scientifica per le valutazioni economico - finanziarie dei progetti;

Vista la nota MUR del 17 giugno 2020 prot. n. 9738, con la quale l'amministrazione disponeva la esclusione della società Fox Bit S.r.l., ai sensi dell'art. 4, comma 9, dell'avviso;

Vista la nota del 10 luglio 2020 prot. n. 11049 con cui il responsabile del procedimento a seguito dell'esclusione di cui al visto precedente richiede al capofila del progetto ARS01_01361, dal titolo «SMS - Realizzazione in contesti spaziali di manufatti» la rimodulazione delle attività e dei costi al fine di consentire il subentro dei soggetti del partenariato pubblico-privato nei costi e nelle attività del soggetto escluso;

Vista la nota del 17 luglio 2020 prot. n. 11529, con cui il partenariato comunicava, a seguito dell'esclusione dal progetto della società Fox Bit S.r.l, la rimodulazione del progetto ARS01_01361, dal titolo «SMS - Realizzazione in contesti spaziali di manufatti»;

Vista la nota del 18 marzo 2021 prot. n. 4318, con la quale il responsabile del procedimento, chiedeva ad Invitalia S.p.a. di effettuare l'attività di supplemento istruttorio per la rimodulazione delle attività di cui ai visti precedenti;

Acquisiti gli esiti istruttori della valutazione economico-finanziaria di Invitalia S.p.a. sul progetto dell'area di specializzazione «Aerospazio» di cui alla domanda di agevolazione contrassegnata dal codice identificativo
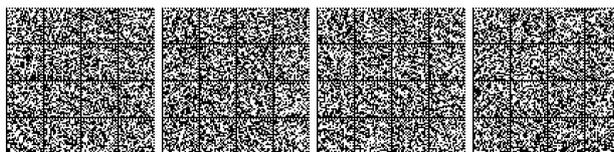
ARS01_01361 dal titolo «SMS - Realizzazione in contesti spaziali di manufatti» con nota del 26 luglio 2021 prot. n. 11264;

Atteso che ai sensi dell'art. 13 del citato avviso e del citato decreto direttoriale n. 551 del 27 aprile 2020 sono state individuate le risorse disponibili fino a concorrenza dei fondi PON «Ricerca e innovazione 2014 e 2020» e FSC e della relativa dotazione;

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto ministeriale n. 593 del 2016 che prevede che il capitolato tecnico e lo schema di disciplinare, o qualsiasi altro atto negoziale tra le parti previsto dall'avviso integrativo nella forma predisposta dal MUR, contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, costituiscono parte integrante del presente decreto di concessione delle agevolazioni spettanti;

Viste le note del 21 ottobre 2021 prot. n. 14864 e del 26 ottobre 2021 prot. n. 15152 con le quali sono state, rispettivamente, comunicate da questa amministrazione e accettate dal soggetto capofila le variazioni di costo al capitolato tecnico, ai sensi dell'art. 12, comma 4, del decreto ministeriale n. 593 del 2016;

Dato atto che gli obblighi di cui all'art. 11, comma 8, del decreto ministeriale n. 593 del 2016, sono stati assolti mediante l'avvenuta iscrizione del progetto approvato, e dei soggetti fruitori delle agevolazioni, nell'anagrafe nazionale della ricerca;

Visto il decreto legislativo del 6 settembre 2011 n. 159, «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136» e successive modificazioni ed integrazioni e atteso che il perfezionamento della contrattualizzazione è subordinato all'espletamento di tutti gli adempimenti allo stesso collegati;

Visto l'art. 103, comma 2, del decreto-legge del 17 marzo 2020, n. 18, il quale prevede che «...tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020...»;

Visti i codici unici di progetto (CUP), di cui all'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3;

Visto il decreto direttoriale n. 1811 del 30 settembre 2019 di attribuzione al dott. Gianluigi Consoli del ruolo di responsabile del procedimento, a modifica di quanto previsto dall'art. 17, comma 1, del decreto direttoriale n. 1735 del 13 luglio 2017;

Vista da ultimo, la nota prot. n. 14113 del 6 ottobre 2021 con la quale il direttore generale della direzione generale della ricerca ha comunicato di aver assunto il ruolo di responsabile unico del procedimento *ad interim* dell'avviso in parola, in sostituzione del dott. Gianluigi Consoli, a far data dal 6 ottobre 2021;

Vista la nota del 4 dicembre 2019 prot. n. 21578 inviata dall'amministrazione alla Corte dei conti in ordine alla procedura di gestione delle variazioni di progetto relative a progetti di ricerca finanziati dal MUR;

Ritenuto che nulla osti all'adozione del provvedimento di concessione del finanziamento ai progetti sopra richiamati;

Decreta:

Art. 1.

1. Il progetto di ricerca industriale e non preponderante sviluppo sperimentale, area di specializzazione «Aerospazio», di cui alla domanda di agevolazione contrassegnata dal codice identificativo ARS01_01361 dal titolo «SMS - Realizzazione in contesti spaziali di manufatti» è ammesso alle agevolazioni previste, secondo le disposizioni normative citate nelle premesse, relativamente a forma, misura, modalità e condizioni indicate nella «Scheda del progetto ammesso al finanziamento con dettaglio analitico dei costi ammessi e delle agevolazioni concesse per ciascun beneficiario», allegata al presente decreto direttoriale (allegato 1) di cui è parte integrante.

2. La decorrenza del progetto indicata, mediante il sistema SIRIO, in sede di presentazione della domanda di agevolazione, è fissata al 1° settembre 2018 salvo successiva istanza assentita di avvio differito, e ha una durata pari a trenta mesi, prorogabile una sola volta e fino ad un massimo di dodici mesi ai sensi dell'art. 5, comma 7, dell'avviso, così come modificato dal decreto direttoriale n. 1127 del 21 luglio 2020.

3. Il soggetto capofila, individuato dal partenariato ai sensi dell'art. 4, comma 8, dell'avviso, giuste procure speciali trasmesse dai soggetti proponenti e acquisite agli atti, è il Distretto aerospaziale della Sardegna, con sede legale via Carbonazzi n. 14 - Cagliari (CA) e c.a.p. - 09123 P.I. 03509480921 nella persona del suo legale rappresentante Giacomo Cao nato a Cagliari (CA) il 22 settembre 1960 C.F. CAOGCM60P22B354I;

4. Il finanziamento sarà regolamentato con le modalità e i termini di cui al disciplinare di concessione delle agevolazioni (Allegato 2) parte integrante del presente decreto e dovrà svolgersi secondo le modalità e i termini previsti nel capitolato tecnico (Allegato 3).

5. La scheda del progetto ammesso al finanziamento con dettaglio analitico dei costi ammessi e delle agevolazioni concesse per ciascun beneficiario, Allegato 1 al presente decreto - elaborato sulla base dei dati presenti sul sistema informatico SIRIO - riporta il dettaglio dei costi, nonché delle relative ripartizioni tra attività di Ricerca Industriale e di non preponderante sviluppo sperimentale.

6. I codici unici di progetto (CUP) e i codici concessione RNA - COR, rilasciati dal Registro nazionale degli aiuti di Stato ai sensi del citato decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115, riferiti ad ogni singolo soggetto beneficiario, sono riportati nell'allegato 4 - codici unici di progetto (CUP) e codici concessione RNA - COR, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

1. Fatta salva la necessità di coordinamento tra i diversi soggetti beneficiari previsti dal progetto, ognuno di essi, nello svolgimento delle attività di propria competenza e per l'effettuazione delle relative spese, opererà in piena

autonomia e secondo le norme di legge e i regolamentari vigenti, assumendone la completa responsabilità; pertanto, il MUR resterà estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto.

2. I costi ammissibili a rendicontazione decorrono dalla data di avvio del progetto fissata al 1° settembre 2018 e comunque non prima del novantesimo giorno successivo alla data di presentazione della relativa domanda a valere sull'avviso, come previsto dall'art. 13, comma 5, del decreto ministeriale n. 593 del 2016.

3. Nell'ambito del progetto, le attività realizzate a valere sulle risorse PON ricerca e innovazione 2014 - 2020 devono essere concluse e rendicontate entro i termini di cui all'art. 1, comma 2 del presente decreto e comunque obbligatoriamente non oltre il 31 dicembre 2023.

4. I costi sostenuti, qualora sia accertato che non rispettino le disposizioni di legge e i regolamenti, non saranno considerati ammissibili e, quindi, non verranno riconosciuti.

5. Le variazioni di progetto che rientrano nelle fattispecie di cui all'art. 14 del decreto ministeriale 593/2016 saranno trattate secondo quanto previsto nella nota trasmessa alla Corte dei conti prot. n. 21578 del 4 dicembre 2019.

Art. 3.

1. Le risorse necessarie per gli interventi del progetto di cui all'art. 1 del presente decreto direttoriale, sono determinate complessivamente in euro 2.084.977,44 (duemilioniottantaquattromilanovecentosettantasette), nella forma di contributo nella spesa, a valere sulle disponibilità del Fondo FSC ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 dell'avviso e dell'art. 1 del decreto direttorale n. 551 del 27 aprile 2020.

2. Le erogazioni dei contributi sono subordinate all'effettiva disponibilità delle risorse a valere sul Fondo FSC, in relazione alle quali, ove perente, si richiederà la riassegnazione, secondo lo stato di avanzamento lavori, avendo riguardo alle modalità di rendicontazione. Il MUR porrà in essere tutte le misure atte ad evitare il rischio di doppio finanziamento in coerenza con la normativa nazionale ed europea di riferimento.

3. Nella fase attuativa, il MUR può valutare la rimodulazione delle attività progettuali ai sensi dell'art. 14 del decreto ministeriale n. 593/2016 e relative linee guida e procedure operative, senza modificare la data entro la quale dovranno essere concluse e rendicontate le attività e i costi di progetto.

Art. 4.

1. Nei casi di concessione delle anticipazioni nella misura massima del 50% dell'importo agevolato di cui all'art. 3, comma 1, del presente decreto direttoriale, ove richieste dal soggetto beneficiario, le stesse dovranno essere garantite nel rispetto di quanto previsto dall'art. 14, comma 2, dell'avviso.

2. Il soggetto beneficiario si impegnerà a fornire dettagliate rendicontazioni ai sensi dell'art. 16 del decreto ministeriale n. 593 del 2016, oltre alla relazione conclusiva del progetto, obbligandosi, altresì, alla restituzione di eventuali importi che risultassero non ammissibili in sede di verifica finale, nonché di economie di progetto.

3. Il MUR, laddove ne ravvisi la necessità, potrà procedere, nei confronti del soggetto beneficiario alla revoca delle agevolazioni, con contestuale recupero delle somme erogate anche attraverso il fermo amministrativo, a salvaguardia dell'eventuale compensazione con le somme maturate su altri progetti finanziati o ad altro titolo presso questa o altra pubblica amministrazione.

Art. 5.

1. Il presente decreto direttoriale di concessione delle agevolazioni, opportunamente registrato dai competenti organi di controllo e corredato degli allegati Scheda del progetto ammesso al finanziamento con dettaglio analitico dei costi ammessi e delle agevolazioni concesse per ciascun beneficiario, capitolato tecnico, disciplinare di concessione delle agevolazioni e codici unici di progetto e codici concessione RNA - COR, contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, che ne costituiscono parte integrante, è trasmesso al soggetto capofila del Partenariato pubblico privato per la successiva formale accettazione, ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale n. 593 del 2016.

2. Il perfezionamento delle procedure contrattuali è subordinato per il soggetto beneficiario ALI Scarl (*Aerospace Laboratory for Innovative components*) al rilascio di idonea garanzia fideiussoria o assicurativa ai sensi dell'art. 10, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016.

3. L'avvio delle attività di rendicontazione resta subordinata alla conclusione delle procedure di accettazione conseguenti all'adozione del presente decreto.

4. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto e dall'allegato disciplinare, si fa rinvio alle disposizioni di legge e regolamentari, nazionali e dell'Unione europea citati in premessa.

L'entrata in vigore del presente decreto è subordinata all'approvazione dei competenti organi di controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni, e agli obblighi di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 ottobre 2021

Il direttore generale: DI FELICE

Registrato alla Corte dei conti il 20 gennaio 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero del turismo, del Ministero della salute, reg. n. 141

AVVERTENZA:

Gli allegati dei decreti relativi all'avviso in oggetto, non soggetti alla tutela della riservatezza dei dati personali, sono stati resi noti all'interno del seguente link: sito MUR https://www.mur.gov.it/it/atti-e-normativa

22A02471
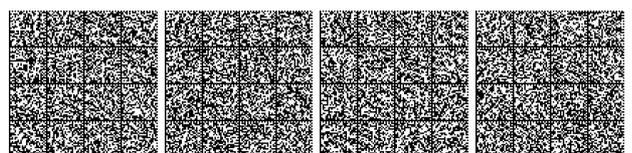
DECRETO 16 novembre 2021.

Concessione delle agevolazioni per il progetto ARS01 01182, a valere sull'avviso DD 1735 del 13 luglio 2017, per la presentazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nelle 12 aree di specializzazione individuate dal PNR 2015-2020. (Decreto n. 2612/2021).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 9 gennaio 2020, istitutivo del Ministero dell'università e della ricerca (MUR), così come convertito, con modificazioni, con la legge 5 marzo 2020, n. 12, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 61 del 9 marzo 2020, e, in particolare, l'art. 4, comma 1 dello stesso;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 164 del 30 settembre 2020 (*Gazzetta Ufficiale* n. 309 del 14 dicembre 2020) recante il regolamento di organizzazione del MUR, nonché il regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 165 del 30 settembre 2020, n. 165 (*Gazzetta Ufficiale* n. 309 del 14 dicembre 2020);

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 19 febbraio 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 26 marzo 2021, n. 74, recante «Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto l'art. 11, comma 1 e 5, del decreto-legge del 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visti i regolamenti europei vigenti per il periodo di programmazione 2014-2020;

Visto in particolare il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), sul Fondo sociale europeo (FSE), sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europei per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il Programma operativo nazionale «Ricerca e innovazione» 2014-2020 (PON «R&I» 2014-2020) e il relativo piano finanziario approvati con decisione C (2015) 4972 del 14 luglio 2015, così come da ultimo riprogrammato con decisione C (2020) 1518 del 5 marzo 2020, che ha competenza sulle regioni in transizione e le regioni meno sviluppate;

Visto il Programma nazionale per la ricerca 2015 - 2020, approvato dal CIPE nella seduta del 1° maggio 2016, che individua gli obiettivi, le azioni e i progetti finalizzati a migliorare l'efficienza e l'efficacia nazionale della ricerca nonché l'assegnazione di risorse al piano-stralcio «Ricerca e innovazione» di integrazione del PNR per il periodo 2015-2017 a valere sul FSC 2014-2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 184 dell'8 agosto 2016;

Visto il piano stralcio «Ricerca e innovazione 2015-2017» ed il relativo piano finanziario, approvato con delibera CIPE n. 1/2016 del 1° maggio 2016, per un importo complessivo pari a 500,00 milioni di euro a valere su risorse del Fondo di sviluppo e coesione (FSC), come da ultima riprogrammazione approvata con nota del 6 dicembre 2018 della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche di coesione DPCOE, n. 4564 - P;

Viste le delibere n. 25 e n. 26 approvate dal CIPE il 10 agosto 2016 che definiscono, tra l'altro, le regole di funzionamento del FSC;

Visto il decreto ministeriale n. 296 del 26 marzo 2021, registrato al competente Ufficio centrale di bilancio con visto del 2021, n. 494, con il quale il Ministro dell'università e della ricerca, ha assegnato le attuali dotazioni finanziarie dello Stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, alle competenti strutture dirigenziali come desumibili dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 164 e 165 del 30 settembre 2020 nonché ha determinato i limiti di spesa, per l'anno 2021, delle specifiche voci di bilancio interessate dalle norme di contenimento della spesa pubblica;

Visto in particolare, l'art. 6 del decreto sopra citato con cui al direttore generale della *ex* Direzione generale per il coordinamento e la valorizzazione della ricerca e dei suoi risultati, nelle more del completamento del processo di riorganizzazione, sono state assegnate le risorse finanziarie, di cui alla tabella D relative alle missioni e programmi di spesa a più centri di responsabilità amministrativa secondo gli attuali incarichi dirigenziali conferiti anteriormente alla data di entrata in vigore del citato regolamento - decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 164/2020 - che continuano ad avere efficacia sino all'attribuzione dei nuovi incarichi, fatta salva la gestione delle spese afferenti ai capitoli e piani gestionali da affidare alle strutture di servizio di cui all'art. 9;

Visto altresì il decreto direttoriale del direttore generale della ricerca recante n. 855 del 9 aprile 2021, registrato al competente Ufficio centrale di bilancio con visto del 12 aprile 2021, n. 739, di attribuzione dei poteri di spesa in termini di competenza, residui e cassa ai dirigenti degli uffici della *ex* Direzione generale per il coordinamento, e la valorizzazione della ricerca e dei suoi risultati;

Visto il decreto ministeriale del 26 luglio 2016, n. 593, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016 recante «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie»;

Viste le linee guida al decreto ministeriale del 26 luglio 2016, n. 593, approvate con decreto direttoriale del 13 ottobre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 289 del 12 dicembre 2017, e aggiornate con decreto direttoriale del 17 ottobre 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 278 del 29 novembre 2018;

Visto il decreto direttoriale del 13 luglio 2017, n. 1735/Ric. «Avviso per la presentazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nelle 12 aree di specializzazione individuate dal PNR 2015 - 2020» di seguito («Avviso»);

Visto l'art. 2 dell'avviso che disciplina le finalità dell'intervento;

Visto altresì, l'art. 13 «Risorse finanziarie e modalità di erogazione» del medesimo avviso, il quale dispone in relazione a tale intervento risorse per complessivi 496.965.605,33 euro, per 326.965.605,33 euro a valere sulla dotazione del Programma operativo nazionale «Ricerca e innovazione» 2014-2020 - Asse II - Azione Cluster (II.2), e per 170.000.000,00 a valere sul piano stralcio «Ricerca e innovazione 2015 - 2017» - Programma «Cooperazione pubblico - privato e ricerca industriale» - Linea «Ricerca industriale nelle 12 aree di specializzazione», di cui complessivi 472.415.504,00 euro direttamente destinati al finanziamento delle proposte progettuali presentate e valutate positivamente dal MUR;

Visto il decreto direttoriale n. 2570 del 19 dicembre 2019, registrato alla Corte dei conti in data 24 gennaio 2020 al n. 152, con il quale, per le motivazioni ivi contenute, le risorse finanziarie del piano stralcio «Ricerca e innovazione 2015-2017» - Programma «Cooperazione pubblico - privato e ricerca industriale» - Linea «Ricerca industriale nelle 12 aree di specializzazione», per complessivi 54.245.474,96 euro, aggiuntive rispetto ai 472.415.504,00 euro originariamente allocati, sono state destinate al finanziamento delle proposte progettuali presentate e selezionate nell'ambito del citato avviso;

Visto il decreto direttoriale n. 551 del 27 aprile 2020, registrato alla Corte dei conti in data 11 maggio 2020 al n. 1279, con il quale le risorse di cui al citato decreto direttoriale n. 2570 del 19 dicembre 2019, sono state ripartite tra le 12 aree di specializzazione;

Tenuto conto che la ripartizione delle risorse di cui al punto precedente assorbe, al fine di un integrale impiego delle risorse stanziate per l'attuazione dell'avviso decreto direttoriale n. 1735 del 13 luglio 2017, una ridefinizione dei massimali di finanziamento previsti dall'art. 13, comma 1 del più volte citato avviso;

Visto il regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L187 del 26 giugno 2014 e successive modificazioni ed integrazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (regolamento generale di esenzione per categoria) e in particolare l'art. 59 che stabilisce l'entrata in vigore del medesimo regolamento a partire dal giorno 1° luglio 2014;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017), entrato in vigore il 12 agosto 2017, e, in particolare, gli articoli 9, 13 e 14 che prevedono, prima della concessione da parte del soggetto concedente aiuti di Stato, la registrazione dell'aiuto individuale e l'espletamento di verifiche tramite cui estrarre le informazioni relative agli aiuti precedentemente erogati al soggetto richiedente per accertare che nulla osti alla concessione degli aiuti;

Dato atto dell'adempimento agli obblighi di cui al citato decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115;

Viste le domande presentate nel rispetto dei tempi e delle modalità previste nell'avviso, ed in particolare l'art. 4 che disciplina i criteri di partecipazione nella forma del partenariato pubblico-privato;

Tenuto conto che ai sensi dell'art. 7 dell'avviso il MUR, verificata l'ammissibilità delle domande presentate da parte dei partenariati pubblico-privato, ha proceduto alla valutazione dei relativi progetti mediante modalità e criteri di cui al successivo art. 8 dell'avviso;

Visto il decreto direttoriale del 10 luglio 2018 prot. n. 1766, come integrato e modificato dal decreto direttoriale del 13 giugno 2019 prot. n. 1137 e, da ultimo, dal decreto direttoriale del 22 marzo 2021 prot. n. 671 di approvazione della graduatoria di merito a seguito delle valutazioni tecnico scientifiche delle domande presentate nell'ambito dell'area di specializzazione «Aerospazio» dell'avviso, come da tabella «Graduatoria delle domande dell'area di specializzazione "Aerospazio"» allegato 1 al predetto decreto direttoriale;

Vista la nota del 23 marzo 2021 prot. n. 4538 con la quale il responsabile del procedimento comunicava ai referenti del progetto la sopravvenuta disponibilità dell'amministrazione a procedere al finanziamento del progetto ARS01_01182 denominato «STREAM - STRutturE intelligenti e funzionalizzAte per il Miglioramento delle prestazioni Aerostrutturali» per un importo corrispondente ad euro 2.402.195,42. Tanto in coerenza con la previsione di cui all'art. 11, comma 2, dell'avviso in parola.

Vista la nota del 24 giugno 2021 prot. n. 9476, con la quale il responsabile del procedimento, sulla base della graduatoria di merito, ha trasmesso ad Invitalia S.p.a. gli atti di esito della valutazione tecnico-scientifica per le valutazioni economico - finanziarie dei progetti;

Visto l'esito istruttorio della valutazione economico-finanziaria di Invitalia S.p.a. sul progetto in parola con nota del 19 ottobre 2021 prot. n. 14690;

Atteso che ai sensi dell'art. 13 del citato avviso e del citato decreto direttoriale n. 551 del 27 aprile 2020 sono state individuate le risorse disponibili fino a concorrenza dei fondi PON «Ricerca e innovazione 2014 e 2020» e FSC e della relativa dotazione;

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto ministeriale n. 593 del 2016 che prevede che il capitolato tecnico e lo schema di disciplinare, o qualsiasi altro atto negoziale tra le parti previsto dall'avviso integrativo nella forma predisposta dal MUR, contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, costituiscono parte integrante del presente decreto di concessione delle agevolazioni spettanti;

Viste le note dell'8 novembre 2021 prot. n. 15834 e dell'11 novembre 2021 prot. n. 16251 con le quali sono state, rispettivamente, comunicate da questa amministrazione e accettate dal soggetto capofila le variazioni di costo al capitolato tecnico, ai sensi dell'art. 12, comma 4, del decreto ministeriale n. 593 del 2016;

Dato atto che gli obblighi di cui all'art. 11, comma 8, del decreto ministeriale n. 593 del 2016, sono stati assolti mediante l'avvenuta iscrizione del progetto approvato, e dei soggetti fruitori delle agevolazioni, nell'Anagrafe nazionale della ricerca;

Visto il decreto legislativo del 6 settembre 2011, n. 159, «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136» e successive modificazioni ed integrazioni e atteso che il perfezionamento della contrattualizzazione è subordinato all'espletamento di tutti gli adempimenti allo stesso collegati;

Visto l'art. 103, comma 2, del decreto-legge del 17 marzo 2020, n. 18, il quale prevede che «...tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020...»;

Visti i Codici unici di progetto (CUP), di cui all'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3;

Visto il decreto direttoriale n. 1811 del 30 settembre 2019 di attribuzione al dott. Gianluigi Consoli del ruolo di responsabile del procedimento, a modifica di quanto previsto dall'art. 17, comma 1, del decreto direttoriale n. 1735 del 13 luglio 2017;

Vista da ultimo, la nota prot. n. 14113 del 6 ottobre 2021 con la quale il direttore generale della Direzione generale della ricerca ha comunicato di aver assunto il ruolo di responsabile unico del procedimento *ad interim* dell'avviso in parola, in sostituzione del dott. Gianluigi Consoli, a far data dal 6 ottobre 2021;

Vista la nota del 4 dicembre 2019 prot. n. 21578 inviata dall'amministrazione alla Corte dei conti in ordine alla procedura di gestione delle variazioni di progetto relative a progetti di ricerca finanziati dal MUR;

Ritenuto che nulla osti all'adozione del provvedimento di concessione del finanziamento ai progetti sopra richiamati;

Decreta:

Art. 1.

1. Il progetto di ricerca industriale e non preponderante sviluppo sperimentale, area di specializzazione «Aerospazio», di cui alla domanda di agevolazione contrassegnata dal codice identificativo ARS01_01182 dal titolo «STREAM - STRutturE intelligenti e funzionalizzAte per il Miglioramento delle prestazioni Aerostrutturali» è ammesso alle agevolazioni previste, secondo le disposizioni normative citate nelle premesse, relativamente a forma, misura, modalità e condizioni indicate nella «Scheda del progetto ammesso al finanziamento con dettaglio analitico dei costi ammessi e delle agevolazioni concesse per ciascun beneficiario», allegata al presente decreto direttoriale (allegato 1) di cui è parte integrante.

2. La decorrenza del progetto indicata, mediante il sistema SIRIO, in sede di presentazione della domanda di agevolazione, è fissata al 1° luglio 2018 salvo successiva istanza assentita di avvio differito, e ha una durata pari a trenta mesi, prorogabile una sola volta e fino ad un massimo di dodici mesi ai sensi dell'art. 5, comma 7, dell'avviso, così come modificato dal decreto direttoriale n. 1127 del 21 luglio 2020.

3. Il soggetto capofila, individuato dal partenariato ai sensi dell'art. 4, comma 8, dell'avviso, giuste procure speciali trasmesse dai soggetti proponenti e acquisite agli atti, è il Distretto tecnologico aerospaziale della Campania - DAC Scarl con sede legale via Coroglio n. 57 - Napoli (NA) e c.a.p. 81043 - P.I. 03807450618 nella persona del suo legale rappresentante Luigi Carrino nato a Napoli (NA) il 25 giugno 1953 - C.F. CRRLGU53H25F839Q.

4. Il finanziamento sarà regolamentato con le modalità e i termini di cui al disciplinare di concessione delle agevolazioni (allegato 2) parte integrante del presente decreto e dovrà svolgersi secondo le modalità e i termini previsti nel capitolato tecnico (allegato 3).

5. La scheda del progetto ammesso al finanziamento con dettaglio analitico dei costi ammessi e delle agevolazioni concesse per ciascun beneficiario, allegato 1 al presente decreto - elaborato sulla base dei dati presenti sul sistema informatico SIRIO - riporta il dettaglio dei costi, nonché delle relative ripartizioni tra attività di ricerca industriale e di non preponderante sviluppo sperimentale.

6. I Codici unici di progetto (CUP) e i Codici concessione RNA - COR, rilasciati dal registro nazionale degli aiuti di Stato ai sensi del citato decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115, riferiti ad ogni singolo soggetto beneficiario, sono riportati nell'allegato 4 - Codici unici di progetto (CUP) e Codici concessione RNA - COR, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

1. Fatta salva la necessità di coordinamento tra i diversi soggetti beneficiari previsti dal progetto, ognuno di essi, nello svolgimento delle attività di propria competenza e per l'effettuazione delle relative spese, opererà in piena

autonomia e secondo le norme di legge e i regolamentari vigenti, assumendone la completa responsabilità; pertanto, il MUR resterà estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto.

2. I costi ammissibili a rendicontazione decorrono dalla data di avvio del progetto fissata al 1° luglio 2018 e comunque non prima del novantesimo giorno successivo alla data di presentazione della relativa domanda a valere sull'avviso, come previsto dall'art. 13, comma 5, del decreto ministeriale n. 593 del 2016.

3. Nell'ambito del progetto, le attività realizzate a valere sulle risorse PON Ricerca e innovazione 2014 - 2020 devono essere concluse e rendicontate entro i termini di cui all'art. 1, comma 2 del presente decreto e comunque obbligatoriamente non oltre il 31 dicembre 2023.

4. I costi sostenuti, qualora sia accertato che non rispettino le disposizioni di legge e i regolamenti, non saranno considerati ammissibili e, quindi, non verranno riconosciuti.

5. Le variazioni di progetto che rientrano nelle fattispecie di cui all'art. 14 del decreto ministeriale n. 593/2016 saranno trattate secondo quanto previsto nella nota trasmessa alla Corte dei conti prot. n. 21578 del 4 dicembre 2019.

Art. 3.

1. Le risorse necessarie per gli interventi del progetto di cui all'art. 1 del presente decreto direttoriale, sono determinate complessivamente in euro 2.402.195,28. (duemilioniquattrocentoduemilacentonovantacinque/28, nella forma di contributo nella spesa, a valere sulle disponibilità del Fondo FSC ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 dell'avviso e dell'art. 1 del DD n. 551 del 27 aprile 2020.

2. Le erogazioni dei contributi sono subordinate all'effettiva disponibilità delle risorse a valere sul Fondo FSC, in relazione alle quali, ove perente, si richiederà la riassegnazione, secondo lo stato di avanzamento lavori, avendo riguardo alle modalità di rendicontazione. Il MUR porrà in essere tutte le misure atte ad evitare il rischio di doppio finanziamento in coerenza con la normativa nazionale ed europea di riferimento.

3. Nella fase attuativa, il MUR può valutare la rimodulazione delle attività progettuali ai sensi dell'art. 14 del decreto ministeriale n. 593/2016 e relative linee guida e procedure operative, senza modificare la data entro la quale dovranno essere concluse e rendicontate le attività e i costi di progetto.

Art. 4.

1. Nei casi di concessione delle anticipazioni nella misura massima del 50% dell'importo agevolato di cui all'art. 3, comma 1, del presente decreto direttoriale, ove richieste dal soggetto beneficiario, le stesse dovranno essere garantite nel rispetto di quanto previsto dall'art. 14, comma 2, dell'avviso.

2. Il soggetto beneficiario si impegnerà a fornire dettagliate rendicontazioni ai sensi dell'art. 16 del decreto ministeriale n. 593 del 2016, oltre alla relazione conclusiva del progetto, obbligandosi, altresì, alla restituzione di eventuali importi che risultassero non ammissibili in sede di verifica finale, nonché di economie di progetto.

3. Il MUR, laddove ne ravvisi la necessità, potrà procedere, nei confronti del soggetto beneficiario alla revoca delle agevolazioni, con contestuale recupero delle somme erogate anche attraverso il fermo amministrativo, a salvaguardia dell'eventuale compensazione con le somme maturate su altri progetti finanziati o ad altro titolo presso questa o altra pubblica amministrazione.

Art. 5.

1. Il presente decreto direttoriale di concessione delle agevolazioni, opportunamente registrato dai competenti organi di controllo e corredato degli allegati scheda del progetto ammesso al finanziamento con dettaglio analitico dei costi ammessi e delle agevolazioni concesse per ciascun beneficiario, capitolato tecnico, disciplinare di concessione delle agevolazioni e Codici unici di progetto e Codici concessione RNA - COR, contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, che ne costituiscono parte integrante, è trasmesso al soggetto capofila del partenariato pubblico privato per la successiva formale accettazione, ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale n. 593 del 2016.

2. L'avvio delle attività di rendicontazione resta subordinata alla conclusione delle procedure di accettazione conseguenti all'adozione del presente decreto.

3. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto e dall'allegato disciplinare, si fa rinvio alle disposizioni di legge e regolamentari, nazionali e dell'Unione europea citati in premessa.

L'entrata in vigore del presente decreto è subordinata all'approvazione dei competenti organi di controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni, e agli obblighi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 novembre 2021

Il direttore generale: DI FELICE

Registrato alla Corte dei conti il 3 marzo 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute, reg. n. 467

AVVERTENZA:

Gli allegati dei decreti relativi all'avviso in oggetto, non soggetti alla tutela della riservatezza dei dati personali, sono stati resi noti all'interno del seguente link: sito MUR https://www.mur.gov.it/it/atti-e-normativa

22A02472
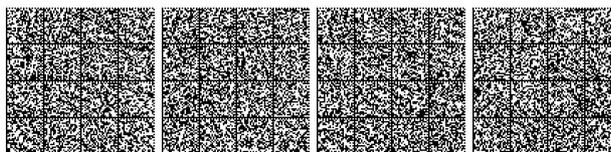
DECRETO 16 novembre 2021.

Concessione delle agevolazioni per il progetto ARS01 01208, a valere sull'avviso DD 1735 del 13 luglio 2017, per la presentazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nelle 12 aree di specializzazione individuate dal PNR 2015-2020. (Decreto n. 2614/2021).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 9 gennaio 2020, istitutivo del Ministero dell'università e della ricerca (MUR), così come convertito, con modificazioni, con la legge 5 marzo 2020, n. 12, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 61 del 9 marzo 2020, e, in particolare, l'art. 4, comma 1, dello stesso;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 164 del 30 settembre 2020 (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 309 del 14 dicembre 2020) recante il regolamento di organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca, nonché il regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 165 del 30 settembre 2020, n. 165 (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 309 del 14 dicembre 2020);

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 19 febbraio 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 26 marzo 2021, n. 74, recante «Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto l'art. 11, commi 1 e 5, del decreto-legge del 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visti i regolamenti europei vigenti per il periodo di programmazione 2014-2020;

Visto in particolare il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), sul Fondo sociale europeo (FSE), sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il Programma operativo nazionale «Ricerca e innovazione» 2014-2020 (PON «R&I» 2014-2020) e il relativo piano finanziario approvati con decisione C (2015) 4972 del 14 luglio 2015, così come da ultimo riprogrammato con decisione C (2020) 1518 del 5 marzo 2020, che ha competenza sulle regioni in transizione e le regioni meno sviluppate;

Visto il Programma nazionale per la ricerca 2015-2020, approvato dal CIPE nella seduta del 1° maggio 2016, che individua gli obiettivi, le azioni e i progetti finalizzati a migliorare l'efficienza e l'efficacia nazionale della ricerca nonché l'assegnazione di risorse al Piano-stralcio «Ricerca e innovazione» di integrazione del PNR per il periodo 2015-2017 a valere sul FSC 2014-2020, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 184 dell'8 agosto 2016;

Visto il Piano stralcio «Ricerca e innovazione 2015-2017» ed il relativo piano finanziario, approvato con delibera CIPE n. 1/2016 del 1° maggio 2016, per un importo complessivo pari a 500,00 milioni di euro a valere su risorse del Fondo di sviluppo e coesione (FSC), come da ultima riprogrammazione approvata con nota del 6 dicembre 2018 della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche di coesione DPCOE, n. 4564 - P;

Viste le delibere n. 25 e n. 26 approvate dal CIPE il 10 agosto 2016 che definiscono, tra l'altro, le regole di funzionamento del FSC;

Visto il decreto ministeriale n. 296 del 26 marzo 2021, registrato al competente Ufficio centrale di bilancio con visto del 29 marzo 202, n. 494, con il quale il Ministro dell'università e della ricerca, ha assegnato le attuali dotazioni finanziarie dello Stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, alle competenti strutture dirigenziali come desumibili dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 164 e n. 165 del 30 settembre 2020 nonché ha determinato i limiti di spesa, per l'anno 2021, delle specifiche voci di bilancio interessate dalle norme di contenimento della spesa pubblica;

Visto in particolare, l'art. 6 del decreto sopra citato con cui al direttore generale della *ex* direzione generale per il coordinamento e la valorizzazione della ricerca e dei suoi risultati, nelle more del completamento del processo di riorganizzazione, sono state assegnate le risorse finanziarie, di cui alla tabella D relative alle missioni e programmi di spesa a più centri di responsabilità amministrativa secondo gli attuali incarichi dirigenziali conferiti anteriormente alla data di entrata in vigore del citato regolamento - decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 164/2020 - che continuano ad avere efficacia sino all'attribuzione dei nuovi incarichi, fatta salva la gestione delle spese afferenti ai capitoli e piani gestionali da affidare alle strutture di servizio di cui all'art. 9;

Visto altresì il decreto direttoriale del direttore generale della ricerca recante n. 855 del 9 aprile 2021, registrato al competente Ufficio centrale di bilancio con visto del 12 aprile 2021, n. 739, di attribuzione dei poteri di spesa in termini di competenza, residui e cassa ai dirigenti degli uffici della *ex* D.G. per il coordinamento, e la valorizzazione della ricerca e dei suoi risultati;

Visto il decreto ministeriale del 26 luglio 2016, n. 593, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 196 del 23 agosto 2016 recante «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie»;

Viste le linee guida al decreto ministeriale del 26 luglio 2016, n. 593, approvate con decreto direttoriale del 13 ottobre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 289 del 12 dicembre 2017, e aggiornate con decreto direttoriale del 17 ottobre 2018, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 278 del 29 novembre 2018;

Visto il decreto direttoriale del 13 luglio 2017, n. 1735/Ric. «Avviso per la presentazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nelle dodici aree di specializzazione individuate dal PNR 2015 - 2020» di seguito («avviso»);

Visto l'art. 2 dell'avviso che disciplina le finalità dell'intervento;

Visto altresì, l'art. 13 «Risorse finanziarie e modalità di erogazione» del medesimo avviso, il quale dispone in relazione a tale intervento risorse per complessivi 496.965.605,33 euro, per 326.965.605,33 euro a valere sulla dotazione del Programma operativo nazionale «Ricerca e innovazione» 2014-2020 - Asse II - Azione *cluster* (II.2), e per 170.000.000,00 a valere sul Piano stralcio «Ricerca e innovazione 2015-2017» - Programma «Cooperazione pubblico - privato e ricerca industriale» - Linea «Ricerca industriale nelle dodici aree di specializzazione», di cui complessivi 472.415.504,00 euro direttamente destinati al finanziamento delle proposte progettuali presentate e valutate positivamente dal Ministero dell'università e della ricerca;

Visto il decreto direttoriale n. 2570 del 19 dicembre 2019, registrato alla Corte dei conti in data 24 gennaio 2020 al n. 152, con il quale, per le motivazioni ivi contenute, le risorse finanziarie del Piano stralcio «Ricerca e innovazione 2015-2017» - Programma «Cooperazione pubblico - privato e ricerca industriale» - Linea «Ricerca industriale nelle dodici aree di specializzazione», per complessivi 54.245.474,96 euro, aggiuntive rispetto ai 472.415.504,00 euro originariamente allocati, sono state destinate al finanziamento delle proposte progettuali presentate e selezionate nell'ambito del citato avviso;

Visto il decreto direttoriale n. 551 del 27 aprile 2020, registrato alla Corte dei conti in data 11 maggio 2020 al n. 1279, con il quale le risorse di cui al citato decreto direttoriale n. 2570 del 19 dicembre 2019, sono state ripartite tra le dodici aree di specializzazione;

Tenuto conto che la ripartizione delle risorse di cui al punto precedente assorbe, al fine di un integrale impiego delle risorse stanziate per l'attuazione dell'avviso decreto direttoriale 1735 del 13 luglio 2017, una ridefinizione dei massimali di finanziamento previsti dall'art. 13, comma 1, del più volte citato avviso;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L187 del 26 giugno 2014 e successive modificazioni ed integrazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (regolamento generale di esenzione per categoria) e in particolare l'art. 59 che stabilisce l'entrata in vigore del medesimo regolamento a partire dal giorno 1° luglio 2014;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, «regolamento recante la disciplina per il funzionamento del registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017), entrato in vigore il 12 agosto 2017, e, in particolare, gli articoli 9, 13 e 14 che prevedono, prima della concessione da parte del soggetto concedente aiuti di Stato, la registrazione dell'aiuto individuale e l'espletamento di verifiche tramite cui estrarre le informazioni relative agli aiuti precedentemente erogati al soggetto richiedente per accertare che nulla osti alla concessione degli aiuti;

Dato atto dell'adempimento agli obblighi di cui al citato decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115;

Viste le domande presentate nel rispetto dei tempi e delle modalità previste nell'avviso, ed in particolare l'art. 4 che disciplina i criteri di partecipazione nella forma del partenariato pubblico-privato;

Tenuto conto che ai sensi dell'art. 7 dell'avviso il Ministero dell'università e della ricerca, verificata l'ammissibilità delle domande presentate da parte dei partenariati pubblico-privato, ha proceduto alla valutazione dei relativi progetti mediante modalità e criteri di cui al successivo art. 8 dell'avviso;

Visto il decreto direttoriale del 31 maggio 2018, prot. n. 1377, come integrato e modificato dal decreto direttoriale del 21 marzo 2019, prot. n. 540, di approvazione della graduatoria di merito a seguito delle valutazioni tecnico-scientifiche delle domande presentate nell'ambito dell'area di specializzazione «*Cultural heritage*» dell'avviso, come da tabella «Graduatoria delle domande dell'area di specializzazione "*Cultural heritage*" allegato 1 al predetto decreto direttoriale;

Vista la nota del 18 maggio 2020, prot. n. 7978, con la quale il responsabile del procedimento, sulla base della graduatoria di merito, ha trasmesso ad Invitalia S.p.a. gli atti di esito della valutazione tecnico-scientifica per le valutazioni economico-finanziarie dei progetti;

Vista la nota del 19 marzo 2021, prot. n. 4393, con cui il soggetto capofila Istituto Luce Cinecittà S.r.l. ha comunicato la rinuncia alle attività e ai costi del progetto;

Vista la nota del 23 marzo 2021, prot. n. 4541, con la quale il Ministero dell'università e della ricerca prendeva atto della rinuncia alle attività e ai costi di progetto da parte del soggetto capofila Istituto Luce Cinecittà S.r.l.

Vista la nota del 24 marzo 2021, prot. n. 4605, con cui il Ministero dell'università e della ricerca ha richiesto al partenariato di procedere all'individuazione di un nuovo soggetto capofila del progetto di cui all'art. 4, comma 8, dell'avviso e alla rimodulazione delle attività progettuali e delle relative procure;

Vista la nota del 9 aprile 2021, prot. n. 5229, con la quale il soggetto beneficiario ETT S.p.a. è stato individuato tra gli altri soggetti proponenti, quale nuovo soggetto capofila del progetto;

Vista la nota del 31 maggio 2021, prot. n. 8227, con la quale il nuovo soggetto capofila ETT S.p.a. ha presentato la rimodulazione delle attività progettuali a seguito della rinuncia alle attività progettuali da parte del soggetto beneficiario Luce Cinecittà s.r.l. e le relative procure;

Vista la nota del 25 giugno 2021, prot. n. 9611, con la quale il responsabile del procedimento ha chiesto ad Invitalia S.p.a. di effettuare le attività di supplemento istruttorio in merito alla richiesta di rimodulazione dal partenariato;
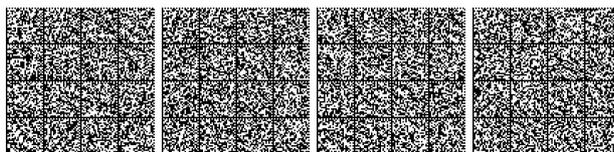
Vista la nota del 25 giugno 2021, prot. n. 9613, con la quale il responsabile del procedimento ha chiesto ad Invitalia S.p.a. di effettuare la verifica dei poteri di firma del nuovo soggetto capofila del progetto;

Vista la nota del 13 luglio 2021, prot. n. 10438, con cui il soggetto capofila ETT S.p.a. ha comunicato al Ministero dell'università e della ricerca la rinuncia al progetto del soggetto beneficiario Apulia Film Commission;

Vista la nota 22 luglio 2021, prot. n. 11064, ad integrazione della nota prot. n. 9611 del 25 giugno 2021 con la quale il responsabile del procedimento ha chiesto ad Invitalia S.p.a. la rimodulazione delle attività progettuali a seguito della rinuncia al progetto del soggetto beneficiario Fondazione Apulia Film Commission;

Acquisiti gli esiti istruttori della valutazione economico-finanziaria di Invitalia S.p.a. e alla conseguente richiesta di istanza di supplemento istruttorio (prot. n 11064 22 luglio 2021) sul progetto dell'area di specializzazione «*Cultural heritage*» di cui alla domanda di agevolazione contrassegnata dal codice identificativo ARS01_01208 dal titolo «CULTURGAME.IT - *Cultural Videogame National Programme*» con nota del 20 ottobre 2021, prot. n. 14807;

Visto l'esito positivo del supplemento istruttorio a cura di Invitalia S.p.a., acquisito dal Ministero dell'università e della ricerca con nota del 24 settembre 2021, prot. n. 13598, relativo alla verifica dei poteri di firma;

Visto il comma 5 dell'art. 14 del citato decreto ministeriale del 26 luglio 2016, n. 593, il quale prevede che il Ministero, nel caso di richieste di rimodulazioni di elementi o contenuti progettuali non rientranti nelle ipotesi di cui ai precedenti commi 2 e 3, provvede direttamente, fatta eccezione dei casi complessi, per i quali è comunque richiesto il parere dell'esperto incaricato;

Atteso che ai sensi dell'art. 13 del citato avviso e del citato decreto direttoriale n. 551 del 27 aprile 2020 sono state individuate le risorse disponibili fino a concorrenza dei fondi PON «Ricerca e innovazione 2014 e 2020» e FSC e della relativa dotazione;

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto ministeriale n. 593 del 2016 che prevede che il capitolato tecnico e lo schema di disciplinare, o qualsiasi altro atto negoziale tra le parti previsto dall'avviso integrativo nella forma predisposta dal Ministero dell'università e della ricerca, contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, costituiscono parte integrante del presente decreto di concessione delle agevolazioni spettanti;

Dato atto che gli obblighi di cui all'art. 11, comma 8, del decreto ministeriale n. 593 del 2016, sono stati assolti mediante l'avvenuta iscrizione del progetto approvato, e dei soggetti fruitori delle agevolazioni, nell'Anagrafe nazionale della ricerca;

Visto il decreto legislativo del 6 settembre 2011, n. 159, «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136» e successive modificazioni ed integrazioni e atteso che il perfezionamento della contrattualizzazione è subordinato all'espletamento di tutti gli adempimenti allo stesso collegati;

Visto l'art. 103, comma 2, del decreto-legge del 17 marzo 2020, n. 18, il quale prevede che «...tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020...»;

Visti i Codici unici di progetto (CUP), di cui all'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3;

Visto il decreto direttoriale n. 1811 del 30 settembre 2019 di attribuzione al dott. Gianluigi Consoli del ruolo di responsabile del procedimento, a modifica di quanto previsto dall'art. 17, comma 1, del decreto direttoriale n. 1735 del 13 luglio 2017;

Vista da ultimo, la nota prot. n. 14113 del 6 ottobre 2021 con la quale il direttore generale della direzione generale della ricerca ha comunicato di aver assunto il ruolo di responsabile unico del procedimento *ad interim* dell'avviso in parola, in sostituzione del dott. Gianluigi Consoli, a far data dal 6 ottobre 2021;

Vista la nota del 4 dicembre 2019, prot. n. 21578, inviata dall'amministrazione alla Corte dei conti in ordine alla procedura di gestione delle variazioni di progetto relative a progetti di ricerca finanziati dal Ministero dell'università e della ricerca;

Ritenuto che nulla osti all'adozione del provvedimento di concessione del finanziamento ai progetti sopra richiamati;

Decreta:

Art. 1.

1. Il progetto di ricerca industriale e non preponderante sviluppo sperimentale, area di specializzazione «*Cultural heritage*», di cui alla domanda di agevolazione contrassegnata dal codice identificativo ARS01_01208 dal titolo «CULTURGAME.IT - *Cultural Videogame National Programme*» è ammesso alle agevolazioni previste, secondo le disposizioni normative citate nelle premesse, relativamente a forma, misura, modalità e condizioni indicate nella «Scheda del progetto ammesso al finanziamento con dettaglio analitico dei costi ammessi e delle agevolazioni concesse per ciascun beneficiario», allegata al presente decreto direttoriale (allegato 1) di cui è parte integrante.

2. La decorrenza del progetto indicata, mediante il sistema SIRI, in sede di presentazione della domanda di agevolazione, è fissata al 31 maggio 2018 salvo successiva istanza assentita di avvio differito, e ha una durata pari a trenta mesi, prorogabile una sola volta e fino ad un massimo di dodici mesi ai sensi dell'art. 5, comma 7, dell'avviso, così come modificato dal decreto direttoriale n. 1127 del 21 luglio 2020.

3. Il soggetto capofila, individuato dal partenariato ai sensi dell'art. 4, comma 8, dell'avviso, giuste procure speciali trasmesse dai soggetti proponenti e acquisite agli atti, è «ETT S.p.a.», con sede legale in via Sestri
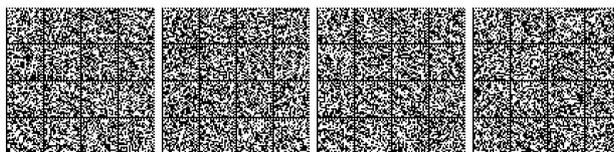
n. 37 - Genova (GE) - c.a.p. 16154, P.I. 03873640100 nella persona del suo legale rappresentante Giovanni Verreschi nato a Genova (GE) il 22 dicembre 1967 C.F. VRRGNN67T22D969M;

4. Il finanziamento sarà regolamentato con le modalità e i termini di cui al disciplinare di concessione delle agevolazioni (allegato 2) parte integrante del presente decreto e dovrà svolgersi secondo le modalità e i termini previsti nel capitolato tecnico (allegato 3).

5. La scheda del progetto ammesso al finanziamento con dettaglio analitico dei costi ammessi e delle agevolazioni concesse per ciascun beneficiario, allegato 1 al presente decreto - elaborato sulla base dei dati presenti sul sistema informatico SIRIO - riporta il dettaglio dei costi, nonché delle relative ripartizioni tra attività di ricerca industriale e di non preponderante sviluppo sperimentale.

6. I Codici unici di progetto (CUP) e i Codici concessione RNA - COR, rilasciati dal Registro nazionale degli aiuti di Stato ai sensi del citato decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115, riferiti ad ogni singolo soggetto beneficiario, sono riportati nell'allegato 4 - Codici unici di progetto (CUP) e Codici concessione RNA - COR, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

1. Fatta salva la necessità di coordinamento tra i diversi soggetti beneficiari previsti dal progetto, ognuno di essi, nello svolgimento delle attività di propria competenza e per l'effettuazione delle relative spese, opererà in piena autonomia e secondo le norme di legge e i regolamentari vigenti, assumendone la completa responsabilità; pertanto, il Ministero dell'università e della ricerca resterà estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto.

2. I costi ammissibili a rendicontazione decorrono dalla data di avvio del progetto fissata al 31 maggio 2018 e comunque non prima del novantesimo giorno successivo alla data di presentazione della relativa domanda a valere sull'avviso, come previsto dall'art. 13, comma 5, del decreto ministeriale n. 593 del 2016.

3. Nell'ambito del progetto, le attività realizzate a valere sulle risorse PON Ricerca e innovazione 2014 - 2020 devono essere concluse e rendicontate entro i termini di cui all'art. 1, comma 2, del presente decreto e comunque obbligatoriamente non oltre il 31 dicembre 2023.

4. I costi sostenuti, qualora sia accertato che non rispettino le disposizioni di legge e i regolamenti, non saranno considerati ammissibili e, quindi, non verranno riconosciuti.

5. Le variazioni di progetto che rientrano nelle fattispecie di cui all'art. 14 del decreto ministeriale n. 593/2016 saranno trattate secondo quanto previsto nella nota trasmessa alla Corte dei conti prot. n. 21578 del 4 dicembre 2019.

Art. 3.

1. Le risorse necessarie per gli interventi del progetto di cui all'art. 1 del presente decreto direttoriale, sono determinate complessivamente in euro 1.943.796,00 (unmilionenovecentoquarantatremilasettecentonovantasei/00), nella forma di contributo nella spesa, a valere a valere sulle disponibilità dei Fondi PON «Ricerca e innovazione» 2014-2020 e FSC ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 dell'avviso e dell'art. 1 del decreto direttoriale n. 551 del 27 aprile 2020.

2. Le erogazioni dei contributi sono subordinate all'effettiva disponibilità delle risorse a valere sui Fondi PON «Ricerca e innovazione» 2014-2020 e FSC, in relazione alle quali, ove perente, si richiederà la riassegnazione, secondo lo stato di avanzamento lavori, avendo riguardo alle modalità di rendicontazione. Il Ministero dell'università e della ricerca porrà in essere tutte le misure atte ad evitare il rischio di doppio finanziamento in coerenza con la normativa nazionale ed europea di riferimento.

3. Nella fase attuativa, il Ministero dell'università e della ricerca può valutare la rimodulazione delle attività progettuali ai sensi dell'art. 14 del decreto ministeriale n. 593/2016 e relative linee guida e procedure operative, senza modificare la data entro la quale dovranno essere concluse e rendicontate le attività e i costi di progetto.

Art. 4.

1. Nei casi di concessione delle anticipazioni nella misura massima del 50 per cento dell'importo agevolato di cui all'art. 3, comma 1, del presente decreto direttoriale, ove richieste dal soggetto beneficiario, le stesse dovranno essere garantite nel rispetto di quanto previsto dall'art. 14, comma 2, dell'avviso.

2. Il soggetto beneficiario si impegnerà a fornire dettagliate rendicontazioni ai sensi dell'art. 16 del decreto ministeriale n. 593 del 2016, oltre alla relazione conclusiva del progetto, obbligandosi, altresì, alla restituzione di eventuali importi che risultassero non ammissibili in sede di verifica finale, nonché di economie di progetto.

3. Il Ministero dell'università e della ricerca, laddove ne ravvisi la necessità, potrà procedere, nei confronti del soggetto beneficiario alla revoca delle agevolazioni, con contestuale recupero delle somme erogate anche attraverso il fermo amministrativo, a salvaguardia dell'eventuale compensazione con le somme maturate su altri progetti finanziati o ad altro titolo presso questa o altra pubblica amministrazione.

Art. 5.

1. Il presente decreto direttoriale di concessione delle agevolazioni, opportunamente registrato dai competenti organi di controllo e corredato degli allegati scheda del progetto ammesso al finanziamento con dettaglio analitico dei costi ammessi e delle agevolazioni concesse per ciascun beneficiario, capitolato tecnico, disciplinare di concessione delle agevolazioni e codici unici di progetto e codici concessione RNA - COR, contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, che ne costituiscono parte integrante,

è trasmesso al soggetto capofila del partenariato pubblico privato per la successiva formale accettazione, ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale n. 593 del 2016.

2. Il perfezionamento delle procedure contrattuali è subordinato per il soggetto beneficiario: BaxEnergy Italia S.r.l., al rilascio di idonea garanzia fideiussoria o assicurativa ai sensi dell'art. 10, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016;

3. L'avvio delle attività di rendicontazione resta subordinata alla conclusione delle procedure di accettazione conseguenti all'adozione del presente decreto.

4. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto e dall'allegato disciplinare, si fa rinvio alle disposizioni di legge e regolamentari, nazionali e dell'Unione europea citati in premessa.

L'entrata in vigore del presente decreto è subordinata all'approvazione dei competenti organi di controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni, e agli obblighi di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 novembre 2021

Il direttore generale: DI FELICE

Registrato alla Corte dei conti il 28 gennaio 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute, reg. n. 197

AVVERTENZA:

Gli allegati dei decreti relativi all'avviso in oggetto, non soggetti alla tutela della riservatezza dei dati personali, sono stati resi noti all'interno del seguente link: sito MUR https://www.mur.gov.it/it/atti-e-normativa

22A02473

DECRETO 30 novembre 2021.

Concessione delle agevolazioni per il progetto ARS01 00783, a valere sull'avviso DD 1735 del 13 luglio 2017, per la presentazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nelle 12 aree di specializzazione individuate dal PNR 2015-2020. (Decreto n. 2852/2021).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 9 gennaio 2020, istitutivo del Ministero dell'università e della ricerca (MUR), così come convertito, con modificazioni, con la legge 5 marzo 2020, n. 12, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 61 del 9 marzo 2020, e, in particolare, l'art. 4, comma 1 dello stesso;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 164 del 30 settembre 2020 (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 309 del 14 dicembre 2020) recante il regolamento di organizzazione del MUR, nonché il regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 165 del 30 settembre 2020, n. 165 (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 309 del 14 dicembre 2020);

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 19 febbraio 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 26 marzo 2021 n. 74, recante «Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto l'art. 11, comma 1 e 5, del decreto-legge del 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visti i regolamenti europei vigenti per il periodo di programmazione 2014-2020;

Visto in particolare il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), sul Fondo sociale europeo (FSE), sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europei per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il Programma operativo nazionale «Ricerca e innovazione» 2014-2020 (PON «R&I» 2014-2020) e il relativo piano finanziario approvati con decisione C (2015) 4972 del 14 luglio 2015, così come da ultimo riprogrammato con Decisione C (2020) 1518 del 5 marzo 2020, che ha competenza sulle regioni in transizione e le regioni meno sviluppate;

Visto il Programma nazionale per la ricerca 2015 – 2020, approvato dal CIPE nella seduta del 1° maggio 2016, che individua gli obiettivi, le azioni e i progetti finalizzati a migliorare l'efficienza e l'efficacia nazionale della ricerca nonché l'assegnazione di risorse al Piano-stralcio «Ricerca e innovazione» di integrazione del PNR per il periodo 2015-2017 a valere sul FSC 2014-2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 184 del 8 agosto 2016;

Visto il Piano stralcio «Ricerca e innovazione 2015-2017» ed il relativo piano finanziario, approvato con delibera CIPE n. 1/2016 del 1° maggio 2016, per un importo complessivo pari a 500,00 milioni di euro a valere su risorse del Fondo di sviluppo e coesione (FSC), come da ultima riprogrammazione approvata con nota del 6 dicembre 2018 della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche di coesione DPCOE, n. 4564 – P;

Viste le delibere n. 25 e n. 26 approvate dal CIPE il 10 agosto 2016 che definiscono, tra l'altro, le regole di funzionamento del FSC;

Visto il decreto ministeriale n. 296 del 26 marzo 2021, registrato al competente Ufficio centrale di bilancio con visto del 2021 n. 494, con il quale il Ministro dell'università e della ricerca, ha assegnato le attuali dotazioni finanziarie dello Stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, alle competenti strutture dirigenziali come desumibili dal decreto del Presidente del Consiglio

dei ministri n. 164 e 165 del 30 settembre 2020 nonché ha determinato i limiti di spesa, per l'anno 2021, delle specifiche voci di bilancio interessate dalle norme di contenimento della spesa pubblica;

Visto in particolare, l'art. 6 del decreto sopra citato con cui al direttore generale della *ex* Direzione generale per il coordinamento e la valorizzazione della ricerca e dei suoi risultati, nelle more del completamento del processo di riorganizzazione, sono state assegnate le risorse finanziarie, di cui alla tabella D relative alle missioni e programmi di spesa a più centri di responsabilità amministrativa secondo gli attuali incarichi dirigenziali conferiti anteriormente alla data di entrata in vigore del citato regolamento – decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 164/2020 - che continuano ad avere efficacia sino all'attribuzione dei nuovi incarichi, fatta salva la gestione delle spese afferenti ai capitoli e piani gestionali da affidare alle strutture di servizio di cui all'art. 9;

Visto altresì il decreto direttoriale del direttore generale della ricerca recante n. 855 del 9 aprile 2021, registrato al competente Ufficio centrale di bilancio con visto del 12 aprile 2021 n. 739, di attribuzione dei poteri di spesa in termini di competenza, residui e cassa ai dirigenti degli uffici della *ex* Direzione generale per il coordinamento, e la valorizzazione della ricerca e dei suoi risultati;

Visto il decreto ministeriale del 26 luglio 2016, n. 593, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016 recante «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie»;

Viste le linee guida al decreto ministeriale del 26 luglio 2016 n. 593, approvate con Decreto direttoriale del 13 ottobre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 289 del 12 dicembre 2017, e aggiornate con decreto direttoriale del 17 ottobre 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 278 del 29 novembre 2018;

Visto il decreto direttoriale del 13 luglio 2017, n. 1735/Ric. «Avviso per la presentazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nelle dodici aree di specializzazione individuate dal PNR 2015 - 2020» di seguito («Avviso»);

Visto l'art. 2 dell'avviso che disciplina le finalità dell'intervento;

Visto altresì, l'art. 13 «Risorse finanziarie e modalità di erogazione» del medesimo avviso, il quale dispone in relazione a tale intervento risorse per complessivi 496.965.605,33 euro, per 326.965.605,33 euro a valere sulla dotazione del Programma operativo nazionale «Ricerca e innovazione» 2014-2020 – Asse II – Azione *cluster* (II.2), e per 170.000.000,00 a valere sul Piano stralcio «Ricerca e innovazione 2015 - 2017» – Programma «Cooperazione pubblico – privato e ricerca industriale» – Linea «Ricerca industriale nelle dodici aree di specializzazione», di cui complessivi 472.415.504,00 euro direttamente destinati al finanziamento delle proposte progettuali presentate e valutate positivamente dal MUR;

Visto il decreto direttoriale n. 2570 del 19 dicembre 2019, registrato alla Corte dei conti in data 24 gennaio 2020 al n. 152, con il quale, per le motivazioni ivi contenute, le risorse finanziarie del Piano stralcio «Ricerca e innovazione 2015-2017» – Programma «Cooperazione pubblico – privato e ricerca industriale» – Linea «Ricerca industriale nelle dodici aree di specializzazione», per complessivi 54.245.474,96 euro, aggiuntive rispetto ai 472.415.504,00 euro originariamente allocati, sono state destinate al finanziamento delle proposte progettuali presentate e selezionate nell'ambito del citato avviso;

Visto il decreto direttoriale n. 551 del 27 aprile 2020, registrato alla Corte dei conti in data 11 maggio 2020 al n. 1279, con il quale le risorse di cui al citato decreto direttoriale n. 2570 del 19 dicembre 2019, sono state ripartite tra le dodici aree di specializzazione;

Tenuto conto che la ripartizione delle risorse di cui al punto precedente assorbe, al fine di un integrale impiego delle risorse stanziate per l'attuazione dell'Avviso decreto direttoriale n. 1735 del 13 luglio 2017, una ridefinizione dei massimali di finanziamento previsti dall'art 13 comma 1 del più volte citato avviso;

Visto il regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L187 del 26 giugno 2014 e successive modificazioni ed integrazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Regolamento generale di esenzione per categoria) e in particolare l'art. 59 che stabilisce l'entrata in vigore del medesimo Regolamento a partire dal giorno 1° luglio 2014;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni»(*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 175 del 28. luglio 2017), entrato in vigore il 12 agosto 2017, e, in particolare, gli articoli 9, 13 e 14 che prevedono, prima della concessione da parte del Soggetto concedente aiuti di Stato, la registrazione dell'aiuto individuale e l'espletamento di verifiche tramite cui estrarre le informazioni relative agli aiuti precedentemente erogati al soggetto richiedente per accertare che nulla osti alla concessione degli aiuti;

Dato atto dell'adempimento agli obblighi di cui al citato decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115;

Viste le domande presentate nel rispetto dei tempi e delle modalità previste nell'avviso, ed in particolare l'art. 4 che disciplina i criteri di partecipazione nella forma del partenariato pubblico-privato;

Tenuto conto che ai sensi dell'art. 7 dell'avviso il MUR, verificata l'ammissibilità delle domande presentate da parte dei partenariati pubblico-privato, ha proceduto alla valutazione dei relativi progetti mediante modalità e criteri di cui al successivo art. 8 dell'avviso;

Visto il decreto direttoriale del 1° ottobre 2018, n. 2512 con il quale il MIUR provvedeva ad approvare la graduatoria di merito a seguito delle valutazioni tecnico scientifiche delle domande presentate nell'ambito dell'area di specializzazione «Agrifood» dell'avviso, come da tabella «Graduatoria delle domande dell'Area di specializzazione «Agrifood» allegato 1 al predetto decreto direttoriale,

come successivamente modificato con i decreti direttoriali del 9 agosto 2019, n. 1619, e del 24 novembre 2020 n. 1949, con l'allegata tabella «Graduatoria delle domande dell'Area di specializzazione «Agrifood» allegato 1 al predetto decreto direttoriale;

Vista la nota del 25 novembre 2020 prot. n. 18312 con la quale il responsabile del procedimento comunicava ai referenti del progetto la sopravvenuta disponibilità dell'amministrazione a procedere al finanziamento del progetto ARS01_00783 denominato ALIFUN - Sviluppo di alimenti funzionali per l'innovazione dei prodotti alimentari di tradizione italiana»per un importo corrispondente ad euro 3.167.402,33. Tanto in coerenza con la previsione di cui all'art. 11, comma 2, dell'avviso in parola.

Vista la nota del 16 marzo 2021 prot. n. 4112 come integrata dalla nota del 24 marzo 2021 prot. n. 4574 con la quale il responsabile del procedimento, sulla base della graduatoria di merito, ha trasmesso ad Invitalia S.p.a. gli atti di esito della valutazione tecnico-scientifica per le valutazioni economico – finanziarie del progetto;

Vista la nota del 6 aprile 2021 prot. 5315 con la quale il soggetto capofila comunicava alla amministrazione la rinuncia alle attività progettuali dei soggetti beneficiari Delizia S.p.a. e Farchioni Oli S.p.a.;

Vista la nota 26 maggio 2021 prot. n. 8040 con la quale il soggetto capofila comunicava all'amministrazione, a seguito dell'esclusione di cui al visto precedente, la rimodulazione delle attività progettuali e dei relativi costi del progetto ARS01_00783, dal titolo «ALIFUN - Sviluppo di alimenti funzionali per l'innovazione dei prodotti alimentari di tradizione italiana;

Vista la nota del 24 giugno 2021 prot. n. 9472, con la quale il responsabile del procedimento ha chiesto ad Invitalia S.p.a. di effettuare le attività di supplemento istruttorio per la rimodulazione delle attività progettuali a seguito dell'esclusione dei soggetti beneficiari Delizia S.p.A. e Farchioni Oli S.p.a.;

Vista la nota del 25 giugno 2021 prot. n. 9636, con la quale il soggetto capofila comunicava alla amministrazione la variazione del rappresentante legale;

Vista la nota del 7 luglio 2021 prot. n. 10168 con la quale il responsabile del procedimento ha chiesto ad Invitalia S.p.a. di effettuare le attività di supplemento istruttorio della variazione del legale rappresentante capofila del progetto;

Acquisiti gli esiti istruttori della valutazione economico-finanziaria di Invitalia S.p.a. e alla conseguente richiesta istanza di supplemento istruttorio per la rimodulazione delle attività progettuali prot. n. 9472 del 24 giugno 2021 sul progetto dell'Area di specializzazione «Agrifood» di cui alla domanda di agevolazione contrassegnata dal codice identificativo ARS01_00783 dal titolo ALIFUN - Sviluppo di alimenti funzionali per l'innovazione dei prodotti alimentari di tradizione italiana con nota del 27 luglio 2021 prot. n. 11332;

Visto l'esito positivo del supplemento istruttorio a cura di Invitalia S.p.a., acquisito dal MUR con nota del 15 ottobre 2021 prot. n. 14538 riguardo la variazione del legale rappresentante capofila del progetto;

Atteso che ai sensi dell'art. 13 del citato avviso e del citato decreto direttoriale n. 551 del 27 aprile 2020 sono state individuate le risorse disponibili fino a concorrenza dei fondi PON «Ricerca e innovazione 2014 e 2020» e FSC e della relativa dotazione;

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto ministeriale n. 593 del 2016 che prevede che il capitolato tecnico e lo schema di disciplinare, o qualsiasi altro atto negoziale tra le parti previsto dall'avviso integrativo nella forma predisposta dal MIUR, contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, costituiscono parte integrante del presente decreto di concessione delle agevolazioni spettanti;

Viste le note del 17 novembre 2021 prot. n. 16624 e del 19 novembre 2021 prot. n. 16818 con le quali sono state, rispettivamente, comunicate da questa amministrazione e accettate dal soggetto capofila le variazioni di costo al capitolato tecnico, ai sensi dell'art. 12, comma 4, del decreto ministeriale n. 593 del 2016;

Dato atto che gli obblighi di cui all'art. 11, comma 8, del decreto ministeriale n. 593 del 2016, sono stati assolti mediante l'avvenuta iscrizione del progetto approvato, e dei soggetti fruitori delle agevolazioni, nell'Anagrafe nazionale della ricerca;

Visto il decreto legislativo del 6 settembre 2011 n. 159, «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136» e successive modificazioni ed integrazioni e atteso che il perfezionamento della contrattualizzazione è subordinato all'espletamento di tutti gli adempimenti allo stesso collegati;

Visto l'art. 103, comma 2, del decreto-legge del 17 marzo 2020, n. 18, il quale prevede che «...tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020...»;

Visti i Codici unici di progetto (CUP), di cui all'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3;

Visto il decreto direttoriale n. 1811 del 30 settembre 2019 di attribuzione al dott. Gianluigi Consoli del ruolo di responsabile del procedimento, a modifica di quanto previsto dall'art. 17, comma 1, del decreto direttoriale n. 1735 del 13 luglio 2017;

Vista da ultimo, la nota prot. n. 14113 del 06 ottobre 2021con la quale il direttore generale della Direzione generale della ricerca ha comunicato di aver assunto il ruolo di responsabile unico del procedimento *ad interim* dell'avviso in parola, in sostituzione del dott. Gianluigi Consoli, a far data dal 6 ottobre 2021;

Vista la nota del 4 dicembre 2019 prot. n. 21578 inviata dall'amministrazione alla Corte dei conti in ordine alla procedura di gestione delle variazioni di progetto relative a progetti di ricerca finanziati dal MUR;

Ritenuto che nulla osti all'adozione del provvedimento di concessione del finanziamento ai progetti sopra richiamati;

Decreta:

Art. 1.

1. Il progetto di ricerca industriale e non preponderante sviluppo sperimentale, area di specializzazione «Agrifood», di cui alla domanda di agevolazione contrassegnata dal codice identificativo ARS01_ 00783_ ALIFUN - Sviluppo di alimenti funzionali per l'innovazione dei prodotti alimentari di tradizione italiana» è ammesso alle agevolazioni previste, secondo le normative citate nelle premesse, nella forma, misura, modalità e condizioni indicate nella «Scheda del progetto ammesso al finanziamento con dettaglio analitico dei costi ammessi e delle agevolazioni concesse per ciascun beneficiario», allegata al presente decreto direttoriale (Allegato 1), del quale costituisce parte integrante.

2. La decorrenza del progetto indicata mediante il sistema Sirio, in sede di presentazione della domanda di agevolazione, è fissata al 15 febbraio 2018 salvo successiva istanza assentita di avvio differito, e ha una durata pari a trenta mesi, prorogabile una sola volta e fino ad un massimo di dodici mesi ai sensi dell'art. 5, comma 7, dell'avviso, così come modificato dal decreto direttoriale n. 1127 del 21 luglio 2020.

3. Il soggetto capofila, individuato dal partenariato ai sensi dell'art. 4, comma 8, dell'avviso, giuste procure speciali trasmesse dai soggetti proponenti e acquisite agli atti, è il Consiglio nazionale delle ricerche (C.N.R.) con sede legale in piazzale Aldo Moro n. 7 Roma (RM) e c.a.p. 00185 P.I. 02118311006 nella persona del suo legale rappresentante Sabato D'Auria, nato a Salerno (SA) il 22 febbraio 1960 C.F. DRA SBT60B27H703X.

4. Il finanziamento sarà regolamentato con le modalità e i termini di cui al disciplinare di concessione delle agevolazioni (Allegato 2) e dovrà svolgersi secondo le modalità e i termini previsti nel capitolato tecnico (Allegato 3).

5. La scheda del progetto ammesso al finanziamento con dettaglio analitico dei costi ammessi e delle agevolazioni concesse per ciascun beneficiario, allegato 1 al presente decreto – elaborato sulla base dei dati presenti sul sistema informatico SIRI – riporta il dettaglio dei costi, nonché delle relative ripartizioni tra attività di ricerca industriale e non preponderante sviluppo sperimentale.

6. I Codici unici di progetto (CUP) e i Codici concessione RNA – COR, rilasciati dal Registro nazionale degli aiuti di Stato ai sensi del citato decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115, riferiti ad ogni singolo soggetto beneficiario, sono riportati nell'allegato 4 - Codici unici di progetto (CUP) e Codici concessione RNA – COR, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

1. Fatta salva la necessità di coordinamento tra i diversi soggetti beneficiari previsti dal progetto, ognuno di essi, nello svolgimento delle attività di propria competenza e per l'effettuazione delle relative spese, opererà in piena autonomia e secondo le norme di legge e regolamentari vigenti, assumendone la completa responsabilità; pertanto il MUR resterà estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto.

2. I costi ammissibili a rendicontazione decorrono dalla data di avvio del progetto fissata al 15 febbraio 2018 e comunque non prima del novantesimo giorno successivo alla data di presentazione della relativa domanda a valere sull'avviso, come previsto dall'art. 13, comma 5 del decreto ministeriale n. 593 del 2016.

3. Nell'ambito del progetto, le attività realizzate a valere sulle risorse PON Ricerca e innovazione 2014 – 2020 devono essere concluse e rendicontate entro i termini di cui all'art. 1, comma 2 del presente decreto e comunque obbligatoriamente non oltre il 31 dicembre 2023.

4. I costi sostenuti, qualora sia accertato che non rispettino le norme di legge e i regolamentari, non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

5. Le variazioni di progetto che rientrano nelle fattispecie di cui all'art. 14 del decreto ministeriale n. 593/2016 saranno trattate secondo quanto previsto nella nota trasmessa alla Corte dei conti prot. n. 21578 del 4 dicembre 2019.

Art. 3.

1. Le risorse necessarie per gli interventi del progetto di cui all'art. 1 del presente decreto direttoriale, sono determinate complessivamente in euro 3.167.402,21 (tremilionicentosessantasettemilaquattrocentodue/21), nella forma di contributo nella spesa, a valere sulle disponibilità dei Fondi PON «Ricerca e innovazione» 2014-2020 e FSC ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 dell'avviso e dell'art 1 e dell'art. 1 del decreto direttoriale n. 551 del 27 aprile 2020.

2. Le erogazioni dei contributi sono subordinate all'effettiva disponibilità delle risorse a valere sui fondi PON «Ricerca e innovazione» 2014-2020 e FSC, in relazione alle quali, ove perente, si richiederà la riassegnazione, secondo lo stato di avanzamento lavori, avendo riguardo alle modalità di rendicontazione. Il MUR porrà in essere tutte le misure atte ad evitare il rischio di doppio finanziamento in coerenza con la normativa nazionale ed europea di riferimento.

3. Nella fase attuativa, il MUR può valutare la rimodulazione delle attività progettuali ai sensi dell'art. 14 del decreto ministeriale n. 593/2016 e relative linee guida e procedure operative; resta ferma la data entro la quale dovranno essere concluse e rendicontate le attività e i costi di progetto.

Art. 4.

1. Nei casi di concessione delle anticipazioni, nella misura massima del 50% dell'importo agevolato di cui all'art. 3, comma 1 del presente decreto direttoriale, ove richieste dal soggetto beneficiario, le stesse dovranno essere garantite nel rispetto di quanto previsto dall'art. 14, comma 2 dell'avviso.

2. Il soggetto beneficiario, si impegnerà a fornire dettagliate rendicontazioni ai sensi dell'art. 16 del decreto ministeriale n. 593 del 2016, oltre alla relazione conclusi-

va del progetto, obbligandosi, altresì, alla restituzione di eventuali importi che risultassero non ammissibili in sede di verifica finale, nonché di economie di progetto.

3. Il MUR, laddove ne ravvisi la necessità, potrà procedere, nei confronti del soggetto beneficiario, alla revoca delle agevolazioni, con contestuale recupero delle somme erogate anche attraverso il fermo amministrativo, a salvaguardia dell'eventuale compensazione con le somme maturate su altri progetti finanziati o ad altro titolo presso questa o altra amministrazione.

Art. 5.

1. Il presente decreto direttoriale di concessione delle agevolazioni, opportunamente registrato dai competenti organi di controllo e corredato degli allegati scheda del progetto ammesso al finanziamento con dettaglio analitico dei costi ammessi e delle agevolazioni concesse per ciascun beneficiario, capitolato tecnico, disciplinare di concessione delle agevolazioni e codici unici di progetto e codici concessione RNA – COR, contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, che ne costituiscono parte integrante, è trasmesso al soggetto capofila del partenariato pubblico privato per la successiva formale accettazione, ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale n. 593 del 2016.

2. Il perfezionamento delle procedure contrattuali è subordinato per i soggetti beneficiari Exprivia S.p.a. e Gerfrio S.r.l. al rilascio di idonea garanzia fideiussoria o assicurativa ai sensi dell'art. 10, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016, come da allegato 1 al presente decreto.

3. L'avvio delle attività di rendicontazione resta subordinata alla conclusione delle procedure di accettazione conseguenti all'adozione del presente decreto.

4. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto e dall'allegato disciplinare, si fa rinvio alle normative di legge e regolamentari, nazionali e dell'Unione europea, citate in premessa.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni, e successivamente sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 2021

Il direttore generale: DI FELICE

Registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute, reg. n. 341

AVVERTENZA:

Gli allegati dei decreti relativi all'avviso in oggetto, non soggetti alla tutela della riservatezza dei dati personali, sono stati resi noti all'interno del seguente link: *sito MUR https://www.mur.gov.it/it/atti-e-normativa*

22A02474

DECRETO 30 novembre 2021.

Concessione delle agevolazioni per il progetto ARS01 00869, a valere sull'avviso DD 1735 del 13 luglio 2017, per la presentazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nelle 12 aree di specializzazione individuate dal PNR 2015-2020. (Decreto n. 2853/2021).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 9 gennaio 2020, istitutivo del Ministero dell'università e della ricerca (MUR), così come convertito, con modificazioni, con la legge 5 marzo 2020, n. 12, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 61 del 9 marzo 2020, e, in particolare, l'art. 4, comma 1 dello stesso;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 164 del 30 settembre 2020 (*Gazzetta Ufficiale* n. 309 del 14 dicembre 2020) recante il regolamento di organizzazione del MUR, nonché il regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 165 del 30 settembre 2020, n. 165 (*Gazzetta Ufficiale* n. 309 del 14 dicembre 2020);

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 19 febbraio 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 26 marzo 2021, n. 74, recante «Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto l'art. 11, commi 1 e 5 del decreto-legge del 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visti i regolamenti europei vigenti per il periodo di programmazione 2014-2020;

Visto in particolare il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), sul Fondo sociale europeo (FSE), sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europei per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il Programma operativo nazionale «Ricerca e innovazione» 2014-2020 (PON «R&I» 2014-2020) e il relativo piano finanziario approvati con decisione C (2015) 4972 del 14 luglio 2015, così come da ultimo riprogrammato con decisione C (2020) 1518 del 5 marzo 2020, che ha competenza sulle regioni in transizione e le regioni meno sviluppate;

Visto il Programma nazionale per la ricerca 2015-2020, approvato dal CIPE nella seduta del 1° maggio 2016, che individua gli obiettivi, le azioni e i progetti finalizzati a migliorare l'efficienza e l'efficacia nazionale della ricerca nonché l'assegnazione di risorse al Piano-stralcio «Ricerca e innovazione» di integrazione del PNR per il periodo 2015-2017 a valere sul FSC 2014-2020, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 184 dell'8 agosto 2016;

Visto il Piano stralcio «Ricerca e innovazione 2015-2017» ed il relativo piano finanziario, approvato con delibera CIPE n. 1/2016 del 1° maggio 2016, per un importo complessivo pari a 500,00 milioni di euro a valere su risorse del Fondo di sviluppo e coesione (FSC), come da ultima riprogrammazione approvata con nota del 6 dicembre 2018 della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche di coesione DPCOE, n. 4564 - P;

Viste le delibere n. 25 e n. 26 approvate dal CIPE il 10 agosto 2016 che definiscono, tra l'altro, le regole di funzionamento del FSC;

Visto il decreto ministeriale n. 296 del 26 marzo 2021, registrato al competente Ufficio centrale di bilancio con visto del 29 marzo 2021, n. 494, con il quale il Ministro dell'università e della ricerca, ha assegnato le attuali dotazioni finanziarie dello Stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, alle competenti strutture dirigenziali come desumibili dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 164 e n. 165 del 30 settembre 2020 nonché ha determinato i limiti di spesa, per l'anno 2021, delle specifiche voci di bilancio interessate dalle norme di contenimento della spesa pubblica;

Visto in particolare, l'art. 6 del decreto sopra citato con cui al direttore generale della *ex* Direzione generale per il coordinamento e la valorizzazione della ricerca e dei suoi risultati, nelle more del completamento del processo di riorganizzazione, sono state assegnate le risorse finanziarie, di cui alla tabella D relative alle missioni e programmi di spesa a più centri di responsabilità amministrativa secondo gli attuali incarichi dirigenziali conferiti anteriormente alla data di entrata in vigore del citato regolamento — decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 164/2020 — che continuano ad avere efficacia sino all'attribuzione dei nuovi incarichi, fatta salva la gestione delle spese afferenti ai capitoli e piani gestionali da affidare alle strutture di servizio di cui all'art. 9;

Visto altresì il decreto direttoriale del direttore generale della ricerca recante n. 855 del 9 aprile 2021, registrato al competente Ufficio centrale di bilancio con visto del 12 aprile 2021, n. 739, di attribuzione dei poteri di spesa in termini di competenza, residui e cassa ai dirigenti degli uffici della *ex* Direzione generale per il coordinamento, e la valorizzazione della ricerca e dei suoi risultati;

Visto il decreto ministeriale del 26 luglio 2016, n. 593, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016 recante «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie»;

Viste le linee guida al decreto ministeriale del 26 luglio 2016, n. 593, approvate con decreto direttoriale del 13 ottobre 2017, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 289 del 12 dicembre 2017, e aggiornate con decreto direttoriale del 17 ottobre 2018, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 278 del 29 novembre 2018;

Visto il decreto direttoriale del 13 luglio 2017, n. 1735/Ric. «Avviso per la presentazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nelle 12 aree di specializzazione individuate dal PNR 2015-2020» di seguito («avviso»);

Visto l'art. 2 dell'avviso che disciplina le finalità dell'intervento;

Visto altresì, l'art. 13 «Risorse finanziarie e modalità di erogazione» del medesimo avviso, il quale dispone in relazione a tale intervento risorse per complessivi 496.965.605,33 euro, per 326.965.605,33 euro a valere sulla dotazione del Programma operativo nazionale «Ricerca e innovazione» 2014-2020 - Asse II - Azione Cluster (II.2), e per 170.000.000,00 a valere sul Piano stralcio «Ricerca e innovazione 2015 - 2017» - Programma «Cooperazione pubblico - privato e ricerca industriale» - Linea «Ricerca industriale nelle 12 aree di specializzazione», di cui complessivi 472.415.504,00 euro direttamente destinati al finanziamento delle proposte progettuali presentate e valutate positivamente dal MUR;

Visto il decreto direttoriale n. 2570 del 19 dicembre 2019, registrato alla Corte dei conti in data 24 gennaio 2020 al n. 152, con il quale, per le motivazioni ivi contenute, le risorse finanziarie del Piano stralcio «Ricerca e innovazione 2015-2017» - Programma «Cooperazione pubblico - privato e ricerca industriale» - Linea «Ricerca industriale nelle 12 aree di specializzazione», per complessivi 54.245.474,96 euro, aggiuntive rispetto ai 472.415.504,00 euro originariamente allocati, sono state destinate al finanziamento delle proposte progettuali presentate e selezionate nell'ambito del citato avviso;

Visto il decreto direttoriale n. 551 del 27 aprile 2020, registrato alla Corte dei conti in data 11 maggio 2020 al n. 1279, con il quale le risorse di cui al citato decreto direttoriale n. 2570 del 19 dicembre 2019, sono state ripartite tra le 12 aree di specializzazione;

Tenuto conto che la ripartizione delle risorse di cui al punto precedente assorbe, al fine di un integrale impiego delle risorse stanziate per l'attuazione dell'avviso decreto direttoriale n. 1735 del 13 luglio 2017, una ridefinizione dei massimali di finanziamento previsti dall'art. 13, comma 1 del più volte citato avviso;

Visto il regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L187 del 26 giugno 2014 e successive modificazioni ed integrazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE (Regolamento generale di esenzione per categoria) e in particolare l'art. 59 che stabilisce l'entrata in vigore del medesimo regolamento a partire dal giorno 1° luglio 2014;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017), entrato in vigore il 12 agosto 2017, e, in particolare, gli articoli 9, 13 e 14 che prevedono, prima della concessione da parte del soggetto concedente aiuti di Stato, la registrazione dell'aiuto individuale e l'espletamento di verifiche tramite cui estrarre le informazioni relative agli aiuti precedentemente erogati al soggetto richiedente per accertare che nulla osti alla concessione degli aiuti;

Dato atto dell'adempimento agli obblighi di cui al citato decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115;

Viste le domande presentate nel rispetto dei tempi e delle modalità previste nell'avviso, ed in particolare l'art. 4 che disciplina i criteri di partecipazione nella forma del Partenariato pubblico-privato;

Tenuto conto che ai sensi dell'art. 7 dell'avviso il MUR, verificata l'ammissibilità delle domande presentate da parte dei partenariati pubblico-privato, ha proceduto alla valutazione dei relativi progetti mediante modalità e criteri di cui al successivo art. 8 dell'avviso;

Visto il decreto direttoriale del 31 maggio 2018, prot. n. 1374, di approvazione della graduatoria di merito a seguito delle valutazioni tecnico scientifiche delle domande presentate nell'ambito dell'area di specializzazione «Chimica verde» dell'avviso, come da tabella «Graduatoria delle domande dell'area di specializzazione «Chimica verde» allegato 1 al predetto decreto direttoriale;

Vista la nota del 18 maggio 2020, prot. n. 7932, con la quale il responsabile del procedimento, sulla base della graduatoria di merito, ha trasmesso ad Invitalia S.p.A. gli atti di esito della valutazione tecnico-scientifica per le valutazioni economico-finanziarie dei progetti;

Acquisiti gli esiti istruttori della valutazione economico-finanziaria di Invitalia S.p.A. sul progetto dell'area di specializzazione «Chimica verde» di cui alla domanda di agevolazione contrassegnata dal codice identificativo ARS01_00869 dal titolo «PERCIVAL - Processi di EstRazione di bioprodotti da sCarti agroIndustriali e VALorizzazione in cascata con nota del 12 marzo 2021, prot. n. 3930;

Vista la nota MUR del 17 marzo 2021, prot. n. 4199, con la quale l'amministrazione disponeva la esclusione della ditta individuale «Azienda agricola Guglielmino» in violazione dell'art. 4, comma 4 dell'avviso;

Vista la nota del 8 aprile 2021, prot. n. 5435, come integrata con nota del 17 maggio 2021, prot. n. 7565, con cui il responsabile del procedimento a seguito dell'esclusione dal progetto della ditta individuale «Azienda agricola Guglielmino» per violazione dell'art. 4 dell'avviso, e del conseguente subentro nelle attività e nei costi del soggetto beneficiario «Spring Bioenergy Soc. agr. a.r.l.» richiede al capofila del progetto ARS01_00869 dal titolo «PERCIVAL - Processi di EstRazione di bioprodotti da sCarti agroIndustriali e VALorizzazione in cascata» la rimodulazione delle attività e dei costi del progetto;

Vista la nota del 30 aprile 2021, prot. n. 6683, con la quale il capofila del progetto ha presentato la rimodulazione delle attività progettuali a seguito della rinuncia alle attività progettuali da parte del soggetto beneficiario Azienda agricola Guglielmino;

Acquisiti gli esiti istruttori della valutazione economico-finanziaria di Invitalia S.p.A. sul progetto dell'area di specializzazione «Chimica verde» di cui alla domanda di agevolazione contrassegnata dal codice identificativo ARS01_00869 dal titolo «PERCIVAL - Processi di EstRazione di bioprodotti da sCarti agroIndustriali e VALorizzazione in cascata» con nota del 4 novembre 2021, prot. n. 15673;

Atteso che ai sensi dell'art. 13 del citato avviso e del citato decreto direttoriale n. 551 del 27 aprile 2020 sono state individuate le risorse disponibili fino a concorrenza dei fondi PON «Ricerca e innovazione 2014 e 2020» e FSC e della relativa dotazione;

Visto l'art. 13, comma 1 del decreto ministeriale n. 593 del 2016 che prevede che il capitolato tecnico e lo schema di disciplinare, o qualsiasi altro atto negoziale tra le parti previsto dall'avviso integrativo nella forma predisposta dal MUR, contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, costituiscono parte integrante del presente decreto di concessione delle agevolazioni spettanti;

Viste le note del 23 novembre 2021, prot. n. 17032 e del 24 novembre 2021, prot. n. 17091, con le quali sono state, rispettivamente, comunicate da questa amministrazione e accettate dal soggetto capofila le variazioni di costo al capitolato tecnico, ai sensi dell'art. 12, comma 4 del decreto ministeriale n. 593 del 2016;

Dato atto che gli obblighi di cui all'art. 11, comma 8 del decreto ministeriale n. 593 del 2016, sono stati assolti mediante l'avvenuta iscrizione del progetto approvato, e dei soggetti fruitori delle agevolazioni, nell'Anagrafe nazionale della ricerca;

Visto il decreto legislativo del 6 settembre 2011, n. 159, «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136» e successive modificazioni ed integrazioni, e atteso che il perfezionamento della contrattualizzazione è subordinato all'espletamento di tutti gli adempimenti allo stesso collegati;

Visto l'art. 103, comma 2 del decreto-legge del 17 marzo 2020, n. 18, il quale prevede che «... tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020 ...»;

Visti i Codici unici di progetto (CUP), di cui all'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3;

Visto il decreto direttoriale n. 1811 del 30 settembre 2019 di attribuzione al dott. Gianluigi Consoli del ruolo di responsabile del procedimento, a modifica di quanto previsto dall'art. 17, comma 1 del decreto direttoriale n. 1735 del 13 luglio 2017;

Vista da ultimo, la nota prot. n. 14113 del 6 ottobre 2021 con la quale il direttore generale della Direzione generale della ricerca ha comunicato di aver assunto il ruolo di responsabile unico del procedimento *ad interim* dell'avviso in parola, in sostituzione del dott. Gianluigi Consoli, a far data dal 6 ottobre 2021;

Vista la nota del 4 dicembre 2019, prot. n. 21578, inviata dall'amministrazione alla Corte dei conti in ordine alla procedura di gestione delle variazioni di progetto relative a progetti di ricerca finanziati dal MUR;

Ritenuto che nulla osti all'adozione del provvedimento di concessione del finanziamento ai progetti sopra richiamati;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Progetto di ricerca industriale e non preponderante sviluppo sperimentale, area di specializzazione «Chimica verde», di cui alla domanda di agevolazione contrassegnata dal codice identificativo ARS01_00869 dal titolo «PERCIVAL - Processi di EstRazione di bioprodotti da sCarti agroIndustriali e VALorizzazione in cascata» è ammesso alle agevolazioni previste, secondo le disposizioni normative citate nelle premesse, relativamente a forma, misura, modalità e condizioni indicate nella «Scheda del progetto ammesso al finanziamento con dettaglio analitico dei costi ammessi e delle agevolazioni concesse per ciascun beneficiario», allegata al presente decreto direttoriale (allegato 1) di cui è parte integrante.

2. La decorrenza del progetto indicata, mediante il sistema SIRI, in sede di presentazione della domanda di agevolazione, è fissata al 1° febbraio 2018 salvo successiva istanza assentita di avvio differito, e ha una durata pari a trenta mesi, prorogabile una sola volta e fino ad un massimo di dodici mesi ai sensi dell'art. 5, comma 7 dell'avviso, così come modificato dal decreto direttoriale n. 1127 del 21 luglio 2020.

3. Il soggetto capofila, individuato dal partenariato ai sensi dell'art. 4, comma 8 dell'avviso, giuste procure speciali trasmesse dai soggetti proponenti e acquisite agli atti, è il Distretto tecnologico nazionale sull'energia S.c.a r.l., con sede legale in S.S. 7 Appia km 706+030, Brindisi (BR) c.a.p. 72100, partita IVA 02216850749 nella persona del suo legale rappresentante Arturo De Risi nato a Lecce (LE) il 20 giugno 1967 - codice fiscale DRSRTR67H20E506C.

4. Il finanziamento sarà regolamentato con le modalità e i termini di cui al disciplinare di concessione delle agevolazioni (allegato 2) parte integrante del presente decreto e dovrà svolgersi secondo le modalità e i termini previsti nel capitolato tecnico (allegato 3).

5. La Scheda del progetto ammesso al finanziamento con dettaglio analitico dei costi ammessi e delle agevolazioni concesse per ciascun beneficiario, allegato 1 al presente decreto — elaborato sulla base dei dati presenti sul sistema informatico SIRIO — riporta il dettaglio dei costi, nonché delle relative ripartizioni tra attività di ricerca industriale e di non preponderante sviluppo sperimentale.

6. I Codici unici di progetto (CUP) e i Codici concessione RNA - COR, rilasciati dal Registro nazionale degli aiuti di Stato ai sensi del citato decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115, riferiti ad ogni singolo soggetto beneficiario, sono riportati nell'allegato 4 - Codici unici di progetto (CUP) e Codici concessione RNA - COR, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

1. Fatta salva la necessità di coordinamento tra i diversi soggetti beneficiari previsti dal progetto, ognuno di essi, nello svolgimento delle attività di propria competenza e per l'effettuazione delle relative spese, opererà in piena autonomia e secondo le norme di legge e i regolamentari vigenti, assumendone la completa responsabilità; pertanto, il MUR resterà estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto.

2. I costi ammissibili a rendicontazione decorrono dalla data di avvio del progetto fissata al 1° febbraio 2018 e comunque non prima del novantesimo giorno successivo alla data di presentazione della relativa domanda a valere sull'avviso, come previsto dall'art. 13, comma 5 del decreto ministeriale n. 593 del 2016.

3. Nell'ambito del progetto, le attività realizzate a valere sulle risorse PON Ricerca e innovazione 2014-2020 devono essere concluse e rendicontate entro i termini di cui all'art. 1, comma 2 del presente decreto e comunque obbligatoriamente non oltre il 31 dicembre 2023.

4. I costi sostenuti, qualora sia accertato che non rispettino le disposizioni di legge e i regolamenti, non saranno considerati ammissibili e, quindi, non verranno riconosciuti.

5. Le variazioni di progetto che rientrano nelle fattispecie di cui all'art. 14 del decreto ministeriale n. 593/2016 saranno trattate secondo quanto previsto nella nota trasmessa alla Corte dei conti prot. n. 21578 del 4 dicembre 2019.

Art. 3.

1. Le risorse necessarie per gli interventi del progetto di cui all'art. 1 del presente decreto direttoriale, sono determinate complessivamente in euro 3.889.381,00 (tremilioniottocentottantanovemilatrecentottantuno/00), nella forma di contributo nella spesa, a valere sulle disponibilità dei Fondi PON «Ricerca e innovazione» 2014-2020

e FSC ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 dell'avviso e dell'art. 1 del decreto direttoriale n. 551 del 27 aprile 2020.

2. Le erogazioni dei contributi sono subordinate all'effettiva disponibilità delle risorse a valere sui Fondi PON «Ricerca e innovazione» 2014-2020 e FSC, in relazione alle quali, ove perente, si richiederà la riassegnazione, secondo lo stato di avanzamento lavori, avendo riguardo alle modalità di rendicontazione. Il MUR porrà in essere tutte le misure atte ad evitare il rischio di doppio finanziamento in coerenza con la normativa nazionale ed europea di riferimento.

3. Nella fase attuativa, il MUR può valutare la rimodulazione delle attività progettuali ai sensi dell'art. 14 del decreto ministeriale n. 593/2016 e relative linee guida e procedure operative, senza modificare la data entro la quale dovranno essere concluse e rendicontate le attività e i costi di progetto.

Art. 4.

1. Nei casi di concessione delle anticipazioni nella misura massima del 50% dell'importo agevolato di cui all'art. 3, comma 1 del presente decreto direttoriale, ove richieste dal soggetto beneficiario, le stesse dovranno essere garantite nel rispetto di quanto previsto dall'art. 14, comma 2 dell'avviso.

2. Il soggetto beneficiario si impegnerà a fornire dettagliate rendicontazioni ai sensi dell'art. 16 del decreto ministeriale n. 593 del 2016, oltre alla relazione conclusiva del progetto, obbligandosi, altresì, alla restituzione di eventuali importi che risultassero non ammissibili in sede di verifica finale, nonché di economie di progetto.

3. Il MUR, laddove ne ravvisi la necessità, potrà procedere, nei confronti del soggetto beneficiario alla revoca delle agevolazioni, con contestuale recupero delle somme erogate anche attraverso il fermo amministrativo, a salvaguardia dell'eventuale compensazione con le somme maturate su altri progetti finanziati o ad altro titolo presso questa o altra pubblica amministrazione.

Art. 5.

1. Il presente decreto direttoriale di concessione delle agevolazioni, opportunamente registrato dai competenti organi di controllo e corredato degli allegati scheda del progetto ammesso al finanziamento con dettaglio analitico dei costi ammessi e delle agevolazioni concesse per ciascun beneficiario, capitolato tecnico, disciplinare di concessione delle agevolazioni e Codici unici di progetto e Codici concessione RNA - COR, contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, che ne costituiscono parte integrante, è trasmesso al soggetto capofila del partenariato pubblico privato per la successiva formale accettazione, ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale n. 593 del 2016.

2. Il perfezionamento delle procedure contrattuali è subordinato per i soggetti beneficiari: Spring Bioenergy Soc. Agr. a r.l., e Environment Park S.p.A al rilascio di idonea garanzia fideiussoria o assicurativa ai sensi dell'art. 10, comma 1 del decreto ministeriale n. 593/2016.

3. L'avvio delle attività di rendicontazione resta subordinata alla conclusione delle procedure di accettazione conseguenti all'adozione del presente decreto.

4. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto e dall'allegato disciplinare, si fa rinvio alle disposizioni di legge e regolamentari, nazionali e dell'Unione europea citati in premessa.

L'entrata in vigore del presente decreto è subordinata all'approvazione dei competenti organi di controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni, e agli obblighi di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 2021

Il direttore generale: DI FELICE

Registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute, reg. n. 419

AVVERTENZA:

Gli allegati dei decreti relativi all'avviso in oggetto, non soggetti alla tutela della riservatezza dei dati personali, sono stati resi noti all'interno del seguente link:

sito MUR https://www.mur.gov.it/it/atti-e-normativa

22A02475

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI

DECRETO 1° aprile 2022.

Recepimento della direttiva delegata (UE) 2021/1716 della Commissione del 29 giugno 2021 che modifica la direttiva 2014/47/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modifiche delle designazioni delle categorie di veicoli derivanti da modifiche della legislazione in materia di omologazione.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI

Visto l'art. 229 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo codice della strada» e successive modificazioni ed integrazioni, che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie concernenti le materie disciplinate dallo stesso codice;

Visti gli articoli 79 e 80 del suindicato decreto legislativo recanti norme concernenti l'efficienza nella circolazione e la revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;

Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» e, in particolare, l'art. 5 secondo il quale il «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» è ridenominato «Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili» e le denominazioni «Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili» e «Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, rispettivamente, le denominazioni «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti» e «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 novembre 2004, pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 16 aprile 2005, di recepimento della direttiva 2003/37/CE, relativo all'omologazione dei trattori agricoli o forestali, e successive modificazioni;

Visto il regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 febbraio 2013 relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 aprile 2008, pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 12 luglio 2008, di recepimento della direttiva 2007/46/CE, relativo all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 19 maggio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 17 giugno 2017, concernente le norme relative ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi in armonia con le disposizioni contenute nella direttiva 2014/45/UE;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 17 settembre 2008, di attuazione della direttiva 2006/22/CE, sulle norme per l'applicazione dei regolamenti CEE relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 19 marzo 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 2 aprile 2001, di recepimento della direttiva 2000/30/CE del 6 giugno 2000 relativa ai controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nella Comunità, e successive modificazioni;

Vista la direttiva 2014/47/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014 relativa ai controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nell'Unione e che abroga la direttiva 2000/30/CE;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 19 maggio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 17 giugno 2017, concernente recepimento della direttiva 2014/47/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014, relativa ai controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nell'Unione e che abroga la direttiva 2000/30/CE;

Vista la direttiva delegata (UE) 2021/1716 della Commissione del 29 giugno 2021 che modifica la direttiva 2014/47/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modifiche delle designazioni delle categorie di veicoli derivanti da modifiche della legislazione in materia di omologazione;

Decreta:

Art. 1.

1. All'allegato IV, punto 6, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le lettere *g)* e *h)* sono sostituite dalle seguenti:

«*g)* T1b

h) T2b»;

b) sono aggiunte le seguenti lettere da *i)* a *m)*:

«*i)* T3b

j) T4.1b

k) T4.2b

l) T4.3b

m) Altre categorie di veicoli: (precisare)».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° aprile 2022

Il Ministro: GIOVANNINI

Registrato alla Corte dei conti il 13 aprile 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e del Ministero della transizione ecologica, reg. n. 878

22A02533

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 9 febbraio 2022.

Conferma dell'incarico al Consorzio per la tutela dei vini DOP Atina a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'articolo 41, commi 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, sulla DOP «Atina».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

Visto l'art. 107 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013 in base al quale le denominazioni di vini protette in virtù degli articoli 51 e 54 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e dell'art. 28 del regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in virtù del regolamento (CE) n. 1308/2013 e la Commissione le iscrive nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 2019/33 della Commissione del 17 ottobre 2018 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/34 della Commissione del 17 ottobre 2018 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonché l'uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 concernente «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive integrazioni e modificazioni;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88 recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare l'art. 15;

Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;

Visto in particolare l'art. 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche protette dei vini, che al comma 12 prevede l'emanazione di un decreto del Ministro con il quale siano stabilite le condizioni per consentire ai consorzi di tutela di svolgere le attività di cui al citato art. 41;

Visto il decreto ministeriale 18 luglio 2018 recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010 n. 7422 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto ministeriale 5 dicembre 2018, n. 86877, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 298 del 24 dicembre 2018, con il quale è stato riconosciuto il Consorzio per la tutela dei vini DOP Atina ed attribuito per un triennio al citato Consorzio di tutela l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alla DOP «Atina»;

Visto l'art. 3 del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010 n. 7422 che individua le modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Considerato che lo statuto del Consorzio per la tutela dei vini DOP Atina, approvato da questa Amministrazione, deve essere sottoposto alla verifica di cui all'art. 3, comma 2, del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010 n. 7422;

Considerato inoltre che lo statuto del Consorzio per la tutela dei vini DOP Atina, deve ottemperare alle disposizioni di cui alla legge n. 238 del 2016 ed al decreto ministeriale 18 luglio 2018;

Considerato altresì che il Consorzio per la tutela dei vini DOP Atina può adeguare il proprio statuto entro il termine indicato all'art. 3, comma 3 del decreto dipartimentale 12 maggio 2010 n. 7422;

Considerato che nel citato statuto il Consorzio per la tutela dei vini DOP Atina richiede il conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 41, comma 1 e 4 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 per la DOP «Atina»;

Considerato che il Consorzio per la tutela dei vini DOP Atina ha dimostrato la rappresentatività di cui al comma 1 e 4 dell'art. 41 della legge n. 238 del 2016 per la DOP «Atina». Tale verifica è stata eseguita sulla base dell'attestazione rilasciata con la nota recante il numero di protocollo 267/2022 del 21 gennaio 2022 dall'organismo di controllo, Agroqualità S.p.a., autorizzato a svolgere l'attività di controllo sulla citata denominazione di origine;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio per la tutela dei vini DOP Atina a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge n. 238 del 2016, sulla DOC «Arcole»;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'incarico concesso con il decreto ministeriale 5 dicembre 2018, n. 86877, al Consorzio per la tutela dei vini DOP Atina, con sede legale in Atina (FR), via Broile, n. 267, a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge n. 238 del 2016, sulla DOP «Atina».
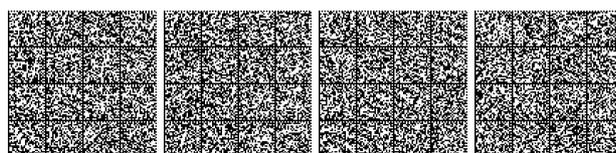
2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo di rispettare le prescrizioni previste nel presente decreto e nel decreto ministeriale 5 dicembre 2018, n. 86877, può essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dalla legge n. 238 del 2016 e dal decreto ministeriale 18 luglio 2018.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 9 febbraio 2022

Il direttore generale: GERINI

22A02469

DECRETO 11 febbraio 2022.

Conferma dell'incarico al Consorzio tutela vini Colli Berici e Vicenza a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'articolo 41, commi 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, sulle DOC «Colli Berici» e «Vicenza».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

Visto l'art. 107 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013 in base al quale le denominazioni di vini protette in virtù degli articoli 51 e 54 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e dell'art. 28 del regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in virtù del regolamento (CE) n. 1308/2013 e la Commissione le iscrive nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 2019/33 della Commissione del 17 ottobre 2018 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/34 della Commissione del 17 ottobre 2018 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonché l'uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 concernente «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive integrazioni e modificazioni;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88 recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare l'art. 15;

Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;

Visto in particolare l'art. 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche protette dei vini, che al comma 12 prevede l'emanazione di un decreto del Ministro con il quale siano stabilite le condizioni per consentire ai consorzi di tutela di svolgere le attività di cui al citato art. 41;

Visto il decreto ministeriale 18 luglio 2018 recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto ministeriale 5 novembre 2012, n. 2798, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 268 del 16 novembre 2012, con il quale è stato riconosciuto il Consorzio tutela vini Colli Berici e Vicenza ed attribuito per un triennio al citato consorzio di tutela l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alle DOC «Colli Berici» e «Vicenza»;

Visto l'art. 3 del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422 che individua le modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Considerato che lo statuto del Consorzio tutela vini Colli Berici e Vicenza, approvato da questa amministrazione, deve essere sottoposto alla verifica di cui all'art. 3, comma 2, del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422;
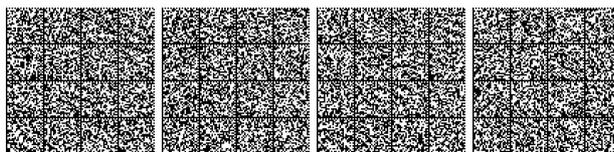
Considerato inoltre che lo statuto del Consorzio tutela vini Colli Berici e Vicenza, deve ottemperare alle disposizioni di cui alla legge n. 238 del 2016 ed al decreto ministeriale 18 luglio 2018

Considerato altresì che il Consorzio tutela vini Colli Berici e Vicenza può adeguare il proprio statuto entro il termine indicato all'art. 3, comma 3 del decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422;

Considerato che nel citato statuto il Consorzio tutela vini Colli Berici e Vicenza richiede il conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 41, comma 1 e 4 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 per le DOC «Colli Berici» e «Vicenza»;

Considerato che il Consorzio tutela vini Colli Berici e Vicenza ha dimostrato la rappresentatività di cui al comma 1 e 4 dell'art. 41 della legge n. 238 del 2016 per le DOC «Colli Berici» e «Vicenza». Tale verifica è stata eseguita sulla base delle attestazioni rilasciate con la nota prot. n. 9/2022 del 1° febbraio 2022 dall'organismo di controllo, Siquria Spa, autorizzato a svolgere l'attività di controllo sulle citate denominazioni;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio tutela vini Colli Berici e Vicenza a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge n. 238 del 2016, per le denominazioni «Colli Berici» e «Vicenza»;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'incarico concesso con il decreto ministeriale 5 novembre 2012, n. 2798, al Consorzio tutela vini Colli Berici e Vicenza, con sede legale in Lonigo (VI), piazza Garibaldi, n. 1, a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge n. 238 del 2016, sulle DOC «Colli Berici» e «Vicenza».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo di rispettare le prescrizioni previste nel presente decreto e nel decreto ministeriale 5 novembre 2012, n. 2798, può essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dalla legge n. 238 del 2016 e dal decreto ministeriale 18 luglio 2018.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 11 febbraio 2022

Il direttore generale: GERINI

22A02466

DECRETO 22 marzo 2022.

Conferma dell'incarico al Consorzio Barbera d'Asti e vini del Monferrato a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'articolo 41, commi 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, sulle DOCG «Barbera d'Asti», «Ruchè di Castagnole Monferrato» e «Nizza» e sulle DOC «Albugnano», «Cortese dell'Alto Monferrato», «Dolcetto d'Asti», «Freisa d'Asti», «Grignolino d'Asti», «Loazzolo», «Malvasia di Castelnuovo Don Bosco» e «Terre d'Alfieri» e le funzioni di cui all'articolo 41, comma 1, della citata legge sulle DOC «Monferrato» e «Piemonte».

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

Visto l'art. 107 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013 in base al quale le denominazioni di vini protette in virtù degli articoli 51 e 54 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e dell'art. 28 del regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in virtù del regolamento (CE) n. 1308/2013 e la Commissione le iscrive nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 2019/33 della Commissione del 17 ottobre 2018 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/34 della Commissione del 17 ottobre 2018 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonché l'uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive integrazioni e modificazioni;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare l'art. 15;

Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, recante disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;

Visto in particolare l'art. 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche protette dei vini, che al comma 12 prevede l'emanazione di un decreto del Ministro con il quale siano stabilite le condizioni per consentire ai consorzi di tutela di svolgere le attività di cui al citato art. 41;

Visto il decreto ministeriale 18 luglio 2018 recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422, recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto ministeriale 8 ottobre 2012, n. 584, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 247 del 22 ottobre 2012, con il quale è stato riconosciuto il Consorzio Barbera d'Asti e vini del Monferrato ed attribuito per un triennio al citato consorzio di tutela l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alle DOCG «Barbera d'Asti», «Ruchè di Castagnole Monferrato» e «Nizza» e sulle DOC «Albugnano», «Cortese dell'Alto Monferrato», «Dolcetto d'Asti», «Freisa d'Asti», «Grignolino d'Asti», «Loazzolo», «Malvasia di Castelnuovo Don Bosco», «Monferrato», «Piemonte» e «Terre d'Alfieri»;

Visto l'art. 3 del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422, che individua le modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Considerato che lo statuto del Consorzio Barbera d'Asti e vini del Monferrato, approvato da questa amministrazione, deve essere sottoposto alla verifica di cui all'art. 3, comma 2 del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422;

Considerato inoltre che lo statuto del Consorzio Barbera d'Asti e vini del Monferrato, deve ottemperare alle disposizioni di cui alla legge n. 238 del 2016 ed al decreto ministeriale 18 luglio 2018;

Considerato altresì che il Consorzio Barbera d'Asti e vini del Monferrato può adeguare il proprio statuto entro il termine indicato all'art. 3, comma 3 del decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422;

Considerato che nel citato statuto il Consorzio Barbera d'Asti e vini del Monferrato richiede il conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 41, commi 1 e 4 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, per le DOCG «Barbera d'Asti», «Ruchè di Castagnole Monferrato» e «Nizza» e per le DOC «Albugnano», «Barbera del Monferrato», «Cortese dell'Alto Monferrato», «Dolcetto d'Asti», «Freisa d'Asti», «Grignolino d'Asti», «Loazzolo», «Malvasia di Castelnuovo Don Bosco», «Monferrato», «Piemonte» e «Terre d'Alfieri»;

Considerato che il Consorzio Barbera d'Asti e vini del Monferrato ha dimostrato la rappresentatività di cui ai commi 1 e 4 dell'art. 41 della legge n. 238 del 2016 per le DOCG «Barbera d'Asti», «Ruchè di Castagnole Monferrato» e «Nizza» e per le DOC «Albugnano», «Cortese dell'Alto Monferrato», «Dolcetto d'Asti», «Freisa d'Asti», «Grignolino d'Asti», «Loazzolo», «Malvasia di Castelnuovo Don Bosco» e «Terre d'Alfieri» e la rappresentatività di cui al comma 1 dell'art. 41 della citata legge per le DOC «Monferrato» e «Piemonte». Tale verifica è stata eseguita sulla base delle attestazioni rilasciate con la nota prot. n. 23896/2022 del 10 febbraio 2022 dall'organismo di controllo, Valoritalia S.r.l., autorizzato a svolgere l'attività di controllo sulle citate denominazioni;

Considerato altresì che dalla verifica effettuata dall'organismo di controllo Valoritalia S.r.l., con la nota citata, il Consorzio Barbera d'Asti e vini del Monferrato non ha dimostrato di possedere la rappresentatività di cui all'art. 41 della legge n. 238 del 2016 per la DOC «Barbera del Monferrato»;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio Barbera d'Asti e vini del Monferrato a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'art. 41, commi 1 e 4, della legge n. 238 del 2016, per le sole denominazioni «Barbera d'Asti», «Ruchè di Castagnole Monferrato» e «Nizza» e per le DOC «Albugnano», «Barbera del Monferrato», «Cortese dell'Alto Monferrato», «Dolcetto d'Asti», «Freisa d'Asti», «Grignolino d'Asti», «Loazzolo», «Malvasia di Castelnuovo Don Bosco» e «Terre d'Alfieri» e le funzioni di cui all'art. 41, comma 1 della citata legge per le denominazioni «Monferrato» e «Piemonte»;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'incarico concesso con il decreto ministeriale 8 ottobre 2012, n. 584, al Consorzio Barbera d'Asti e vini del Monferrato, con sede legale in Castigliole d'Asti, piazza Vittorio Emanuele II n. 10, a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'art. 41, commi 1 e 4 della legge n. 238 del 2016, sulle DOCG «Barbera d'Asti», «Ruchè di Castagnole Monferrato» e «Nizza» e sulle DOC «Albugnano», «Cortese dell'Alto Monferrato», «Dolcetto d'Asti», «Freisa d'Asti», «Grignolino d'Asti», «Loazzolo», «Malvasia di Castelnuovo Don Bosco» e «Terre d'Alfieri» e le funzioni di cui all'art. 41, comma 1 della citata legge sulle DOC «Monferrato» e «Piemonte».
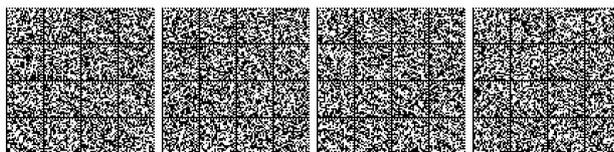
2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo di rispettare le prescrizioni previste nel presente decreto e nel decreto ministeriale 8 ottobre 2012, n. 584, può essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dalla legge n. 238 del 2016 e dal decreto ministeriale 18 luglio 2018.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 22 marzo 2022

Il dirigente: CAFIERO

22A02470

DECRETO 28 marzo 2022.

Conferma dell'incarico al Consorzio vino Chianti a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'articolo 41, commi 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, sulla DOCG «Chianti» e sulle DOC «Bianco dell'Empolese», «Colli dell'Etruria Centrale» e «Vin Santo del Chianti».

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/1972, (CEE) n. 234/1979, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

Visto l'art. 107 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013 in base al quale le denominazioni di vini protette in virtù degli articoli 51 e 54 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e dell'art. 28 del regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in virtù del regolamento (CE) n. 1308/2013 e la Commissione le iscrive nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 2019/33 della Commissione del 17 ottobre 2018 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/34 della Commissione del 17 ottobre 2018 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonché l'uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 concernente «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive integrazioni e modificazioni;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88 recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare l'art. 15;

Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;

Visto in particolare l'art. 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche protette dei vini, che al comma 12 prevede l'emanazione di un decreto del Ministro con il quale siano stabilite le condizioni per consentire ai consorzi di tutela di svolgere le attività di cui al citato art. 41;

Visto il decreto ministeriale 18 luglio 2018 recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto ministeriale 3 settembre 2012, n. 19021 e successive modificazioni ed integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 214 del 13 settembre 2012, con il quale è stato riconosciuto il Consorzio vino Chianti ed attribuito per un triennio al citato consorzio di tutela l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alla DOCG «Chianti» ed alle DOC «Bianco dell'Empolese», «Colli dell'Etruria Centrale» e «Vin Santo del Chianti»;

Visto l'art. 3 del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422 che individua le modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Considerato che lo statuto del Consorzio vino Chianti, approvato da questa amministrazione, deve essere sottoposto alla verifica di cui all'art. 3, comma 2, del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422;

Considerato inoltre che lo statuto del Consorzio vino Chianti, deve ottemperare alle disposizioni di cui alla legge n. 238 del 2016 ed al decreto ministeriale 18 luglio 2018;
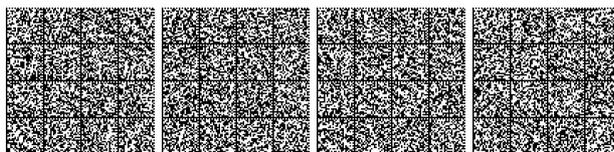
Considerato altresì che il Consorzio vino Chianti può adeguare il proprio statuto entro il termine indicato all'art. 3, comma 3 del decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422;

Considerato che nel citato statuto il Consorzio vino Chianti richiede il conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 41, comma 1 e 4 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 per la DOCG «Chianti» e per le DOC «Bianco dell'Empolese», «Colli dell'Etruria Centrale» e «Vin Santo del Chianti»;

Considerato che il Consorzio vino Chianti ha dimostrato la rappresentatività di cui al comma 1 e 4 dell'art. 41 della legge n. 238 del 2016 sulla DOCG «Chianti» e sulle DOC «Bianco dell'Empolese», «Colli dell'Etruria Centrale» e «Vin Santo del Chianti». Tale verifica è stata eseguita sulla base delle attestazioni rilasciate con la nota protocollo n. 685/2022 dell'11 marzo 2022 dall'organismo di controllo, Toscana certificazione agroalimentare S.r.l. autorizzato a svolgere l'attività di controllo sulle citate denominazioni;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio vino Chianti a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge n. 238 del 2016, per le denominazioni «Chianti», «Bianco dell'Empolese», «Colli dell'Etruria Centrale» e «Vin Santo del Chianti»;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'incarico concesso con il decreto ministeriale 3 settembre 2012, n. 19021 e successive modificazioni ed integrazioni, al Consorzio vino Chianti, con sede legale in Firenze - viale Belfiore n. 9, a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge n. 238 del 2016, sulla DOCG «Chianti» e sulle DOC «Bianco dell'Empolese», «Colli dell'Etruria Centrale» e «Vin Santo del Chianti».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo di rispettare le prescrizioni previste nel presente decreto e nel decreto ministeriale 3 settembre 2012, n. 19021 e successive modificazioni ed integrazioni, può essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dalla legge n. 238 del 2016 e dal decreto ministeriale 18 luglio 2018.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 28 marzo 2022

Il dirigente: CAFIERO

22A02467

DECRETO 28 marzo 2022.

Conferma dell'incarico al Consorzio per la tutela dei vini DOC Castel del Monte a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'articolo 41, commi 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, sulle DOCG «Castel del Monte Bombino Nero», «Castel del Monte Nero di Troia Riserva» e «Castel del Monte Rosso Riserva» e sulla DOC «Castel del Monte».

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV

DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/1972, (CEE) n. 234/1979, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

Visto l'art. 107 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013 in base al quale le denominazioni di vini protette in virtù degli articoli 51 e 54 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e dell'art. 28 del regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in virtù del regolamento (CE) n. 1308/2013 e la Commissione le iscrive nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 2019/33 della Commissione del 17 ottobre 2018 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/34 della Commissione del 17 ottobre 2018 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonché l'uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 concernente «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive integrazioni e modificazioni;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88 recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare l'art. 15;

Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;

Visto in particolare l'art. 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche protette dei vini, che al comma 12 prevede l'emanazione di un decreto del Ministro con il quale siano stabilite le condizioni per consentire ai consorzi di tutela di svolgere le attività di cui al citato art. 41;

Visto il decreto ministeriale 18 luglio 2018 recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto ministeriale 22 novembre 2012, n. 4243, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 285 del 6 dicembre 2012, con il quale è stato riconosciuto il Consorzio per la tutela dei vini DOC Castel del Monte ed attribuito per un triennio al citato Consorzio di tutela l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alle DOCG «Castel del Monte Bombino Nero», «Castel del Monte Nero di Troia Riserva» e «Castel del Monte Rosso Riserva» ed alla DOC «Castel del Monte»;

Visto l'art. 3 del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422 che individua le modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Considerato che lo statuto del Consorzio per la tutela dei vini DOC Castel del Monte, approvato da questa amministrazione, deve essere sottoposto alla verifica di cui all'art. 3, comma 2, del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422;

Considerato inoltre che lo statuto del Consorzio per la tutela dei vini DOC Castel del Monte, deve ottemperare alle disposizioni di cui alla legge n. 238 del 2016 ed al decreto Ministeriale 18 luglio 2018;

Considerato altresì che il Consorzio per la tutela dei vini DOC Castel del Monte può adeguare il proprio statuto entro il termine indicato all'art. 3, comma 3 del decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422;

Considerato che nel citato statuto il Consorzio per la tutela dei vini DOC Castel del Monte richiede il conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 41, comma 1 e 4 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 per le DOCG «Castel del Monte Bombino Nero», «Castel del Monte Nero di Troia Riserva» e «Castel del Monte Rosso Riserva» e per la DOC «Castel del Monte»;

Considerato che il Consorzio per la tutela dei vini DOC Castel del Monte ha dimostrato la rappresentatività di cui al comma 1 e 4 dell'art. 41 della legge n. 238 del 2016 sulle DOCG «Castel del Monte Bombino Nero», «Castel del Monte Nero di Troia Riserva» e «Castel del Monte Rosso Riserva» e sulla DOC «Castel del Monte». Tale verifica è stata eseguita sulla base delle attestazioni rilasciate con la nota protocollo n. 1017 del 1° marzo 2022 dall'organismo di controllo, Valoritalia S.r.l. autorizzato a svolgere l'attività di controllo sulle citate denominazioni;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio per la tutela dei vini DOC Castel del Monte a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge n. 238 del 2016, per le denominazioni «Castel del Monte Bombino Nero», «Castel del Monte Nero di Troia Riserva», «Castel del Monte Rosso Riserva» e «Castel del Monte»;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'incarico concesso con il decreto ministeriale 22 novembre 2012, n. 4243, al Consorzio per la tutela dei vini DOC Castel del Monte, con sede legale in Corato (BA) - corso Cavour n. 23-25-27, a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge n. 238 del 2016, sulle DOCG «Castel del Monte Bombino Nero», «Castel del Monte Nero di Troia Riserva» e «Castel del Monte Rosso Riserva» e sulla DOC «Castel del Monte».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo di rispettare le prescrizioni previste nel presente decreto e nel decreto ministeriale 22 novembre 2012, n. 4243, può essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dalla legge n. 238 del 2016 e dal decreto Ministeriale 18 luglio 2018.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 28 marzo 2022

Il dirigente: CAFIERO

22A02468
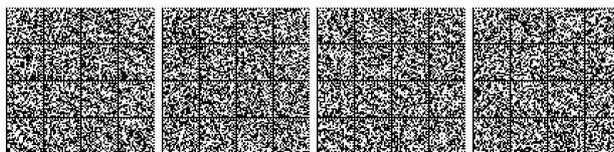
DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

DELIBERA 22 dicembre 2021.

Programmazione della politica di coesione 2021-2027 - Approvazione della proposta di accordo di partenariato 2021-2027 e definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il ciclo di programmazione 2021-2027. (Delibera n. 78/2021).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

Visto il regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio del 17 dicembre 2020 che stabilisce il Quadro finanziario pluriennale (QFP) per il periodo 2021-2027;

Visto il regolamento (UE) n. 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020 che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;

Visto il regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, (nel seguito regolamento di disposizioni comuni - RDC) recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), al Fondo sociale europeo *Plus* (FSE+), al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta (JTF), al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMPA) e le regole finanziarie applicabili a tali fondi nonché al Fondo asilo, migrazione e integrazione, al Fondo sicurezza interna e allo strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti e, in particolare, gli articoli 10 e successivi che prevedono l'adozione, da parte degli Stati membri, di un Accordo di partenariato quale strumento di orientamento strategico per la programmazione dei fondi FESR, del FSE+, del Fondo di coesione, del JTF e del FEAMPA, stabilendone i relativi contenuti e le modalità di approvazione da parte della Commissione europea, nonché l'Allegato II recante il modello per la redazione dell'Accordo di partenariato;

Visto il regolamento (UE) n. 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e al Fondo di coesione;

Visto il regolamento (UE) n. 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce e disciplina il Fondo sociale europeo *Plus* (FSE *Plus*) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013;

Visto il regolamento (UE) n. 2021/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo per una transizione giusta (*Just Transition Fund* - JTF);

Visto il regolamento (UE) n. 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 luglio 2021 che istituisce il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMPA) e che modifica il regolamento (UE) 2017/1004;

Visto il regolamento (UE) n. 2021/1059 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, recante disposizioni specifiche per l'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (*Interreg*) sostenuto dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dagli strumenti di finanziamento esterno;

Viste le conclusioni del Consiglio europeo del 17-21 luglio 2020 e dell'11 dicembre 2021 in merito al Piano europeo per la ripresa (*Next Generation* EU - NGEU) e al Quadro finanziario pluriennale 2021-2027;

Vista la Comunicazione 2019/640 della Commissione europea al Parlamento, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sul «*Green deal europeo*» (COM (2019) 640 *final* dell'11 dicembre 2019) e la Comunicazione della Commissione europea riguardante il Piano di investimenti per un'Europa sostenibile e il *Green deal europeo* (COM(2020) 21 *final* del 14 gennaio 2020);

Visto il Pilastro europeo dei diritti sociali proclamato congiuntamente dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione il 17 novembre 2017 e la Comunicazione della Commissione europea del 4 marzo 2021 recante il relativo piano di azione (COM/2021/102 *final*);

Visto il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), adottato in via definitiva dal Ministero dello sviluppo economico, dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nel dicembre 2019;

Vista la raccomandazione del Consiglio europeo del 9 luglio 2019, sul Programma nazionale di riforma 2019 dell'Italia, e che formula un parere sul Programma di stabilità dell'Italia 2019 (2019/C 301/12) e il connesso documento di lavoro dei servizi della Commissione «Relazione per paese relativa all'Italia 2019» (SWD (2019) 1011 *final* del 27 febbraio 2019), in particolare, l'Allegato D recante «Orientamenti in materia di investimenti finanziati dalla politica di coesione 2021-2027 per l'Italia»;

Vista la raccomandazione del Consiglio europeo del 20 luglio 2020, sul Programma nazionale di riforma 2020 dell'Italia, e che formula un parere sul Programma di stabilità dell'Italia (2020/C 282/12) e il connesso documento di lavoro dei servizi della Commissione «Relazione per paese relativa all'Italia 2020» (SWD (2020) 511 *final* del 26 febbraio 2020), in particolare, l'Allegato D recante «Orientamenti in materia di investimenti del Fondo per una transizione giusta 2021-2027 per l'Italia»;

Vista la raccomandazione del Consiglio europeo del 18 giugno 2021 che formula un parere del Consiglio sul programma di stabilità 2021 dell'Italia (2021/C 304/12);

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, recante «Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari» che, agli articoli 2 e 3, specifica le competenze del CIPE (oggi CIPESS) in tema di coordinamento delle politiche comunitarie, demandando, tra l'altro, al Comitato, salve le attribuzioni del Consiglio dei ministri, l'elaborazione degli indirizzi generali da adottare per l'azione italiana in sede comunitaria, per il coordinamento delle iniziative delle amministrazioni ad essa interessate, e l'adozione di direttive generali per il proficuo utilizzo dei flussi finanziari, sia comunitari, sia nazionali, nonché gli articoli 5 e seguenti che istituiscono il Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie (di seguito Fondo di rotazione) e disciplinano le relative erogazioni e l'informazione finanziaria;
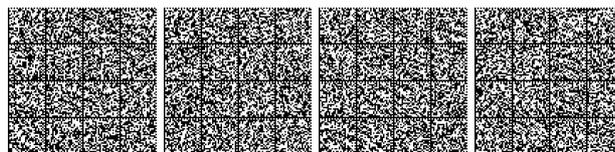
Visto in particolare l'art. 7, commi 26 e 27, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica» convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri le funzioni di cui all'art. 24, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», fatta eccezione per le funzioni di programmazione economica e finanziaria non ricomprese nelle politiche di sviluppo e coesione;

Vista la legge 7 aprile 2011, n. 39 recante «Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196 in materia di contabilità e finanza pubblica, in conseguenza alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri»;

Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni» convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 e, in particolare, l'art. 10, da ultimo modificato dal decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità» convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, che attribuisce, tra l'altro, alla Presidenza del Consiglio dei ministri il compito di adottare gli atti di indirizzo e di programmazione relativi all'impiego dei fondi a finalità strutturale dell'Unione europea;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2021 con il quale il Ministro per il sud e la coesione territoriale viene delegato ad esercitare, tra l'altro, le funzioni di cui all' art. 7, comma 26, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, e le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art. 10 del citato decreto-legge n. 101 del 2013;

Visto l'art. 1, comma 3, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2021 in cui si prevede che, ai fini dell'esercizio delle funzioni delegate, il Ministro per il sud e la coesione territoriale si avvalga del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui all'art. 24-*bis* del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012 e successive modifiche e integrazioni, recante l'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Considerato che l'Accordo di partenariato, conformemente al codice di condotta europeo in materia di partenariato, è stato definito all'esito del percorso di dialogo con il partenariato istituzionale, economico-sociale e con gli organismi delle società civile avviato nel marzo 2019 con la presentazione del documento «La programmazione della politica di coesione 2021 - 2027 - Documento preparatorio per il confronto partenariale», che ha tenuto conto degli indirizzi definiti dalla Commissione nell'ambito del semestre europeo (Allegato D alle citate relazioni Paese 2019 e 2020);

Considerato che il detto Accordo individua un approccio integrato allo sviluppo territoriale da sostenere attraverso l'impiego efficace ed efficiente dei fondi FESR, FSE *Plus*, JTF e FEAMPA, tenendo presenti le pertinenti raccomandazioni specifiche per paese sopra richiamate, il piano nazionale integrato per l'energia e il clima e i principi del pilastro europeo dei diritti sociali;

Tenuto conto del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) trasmesso alla Commissione europea il 30 aprile 2021;

Visto la decisione di esecuzione della Commissione europea C(2021) 5003 *final* del 5 luglio 2021 che stabilisce, tra l'altro, la ripartizione complessiva e annuale per Stato membro delle risorse globali per il FESR e FSE *Plus* nell'ambito dell'obiettivo «Investimenti per l'occupazione e la crescita» (IOC) e dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (CTE), nonché l'articolazione delle risorse IOC per categoria di regioni, secondo la classificazione prevista all'art. 108 del citato regolamento (UE) n. 2021/1060;

Visto l'Allegato V al regolamento (UE) n. 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 luglio 2021 che istituisce il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMPA) in cui sono indicate le risorse globali del FEAMPA per Stato membro per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2027;

Considerato l'esito favorevole delle interlocuzioni intercorse con le regioni e province autonome sul riparto, all'interno di ciascuna categoria di regione (meno sviluppate, in transizione e più sviluppate), per ciascun territorio regionale (NUTS2) delle risorse complessive UE per l'Obiettivo «Investimenti per l'occupazione e la crescita» (IOC) a valere sui fondi FESR e FSE *Plus*, con la conseguente determinazione delle risorse complessive da allocare, rispettivamente, a favore dei (Programmi regionali (PR) e dei Programmi nazionali (PN);

Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023» e, in particolare, l'art. 1:

comma 51, che stabilisce che «Alla copertura degli oneri relativi alla quota di cofinanziamento nazionale pubblica relativa agli interventi cofinanziati dall'Unione europea per il periodo di programmazione 2021-2027, a valere sulle risorse dei fondi strutturali, del Fondo per una transizione giusta (JTF), del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo per gli affari marittimi e per la pesca (FEAMPA), concorre il Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. A seguito dell'approvazione del Quadro finanziario pluriennale per il periodo di programmazione 2021-2027 e dei relativi regolamenti, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), con apposita deliberazione, definisce i tassi di cofinanziamento nazionale massimi applicabili e l'onere a carico del Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, per i programmi cofinanziati dall'Unione europea per il periodo di programmazione 2021-2027»;

comma 52, che stabilisce che «Per gli interventi di cui al comma 51, attribuiti alla titolarità delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, il Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, concorre nella misura massima del 70 per cento degli importi relativi alla quota di cofinanziamento nazionale pubblica previsti nei piani finanziari dei singoli programmi. La restante quota del 30 per cento fa carico ai bilanci delle regioni e delle predette province autonome, nonché degli eventuali altri organismi pubblici partecipanti a tali programmi»;

comma 53, che stabilisce che «Per gli interventi di cui al comma 51 attribuiti alla titolarità delle amministrazioni centrali dello Stato, alla copertura degli oneri relativi alla quota di cofinanziamento nazionale pubblica si provvede integralmente con le disponibilità del Fondo
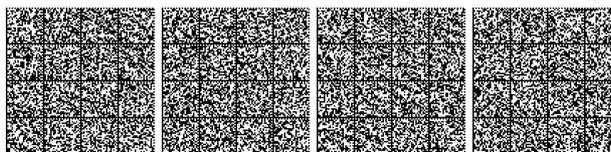
di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. Gli oneri relativi alla quota di cofinanziamento nazionale pubblica dei programmi dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea di cui la Repubblica italiana è *partner* ufficiale, dei programmi dello Strumento di vicinato, sviluppo e cooperazione internazionale e dei programmi di assistenza alla pre-adesione con autorità di gestione italiana sono a carico del Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della citata legge n. 183 del 1987»;

comma 54, che stabilisce tra l'altro che «Il Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, concorre, nei limiti delle proprie disponibilità, al finanziamento degli oneri relativi all'attuazione di eventuali interventi complementari rispetto ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea per il periodo di programmazione 2021-2027. Al fine di massimizzare le risorse destinabili agli interventi complementari di cui al presente comma, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono concorrere al finanziamento degli stessi con risorse a carico dei propri bilanci. …»;

comma 55, che stabilisce che «Il monitoraggio degli interventi cofinanziati dall'Unione europea per il periodo di programmazione 2021-2027, a valere sui fondi strutturali, sul JTF, sul FEASR, sul FEAMP e sugli altri strumenti finanziari previsti, ivi compresi quelli attinenti alla cooperazione territoriale europea, del Fondo per lo sviluppo e la coesione nell'ambito della programmazione 2021-2027, nonché degli interventi complementari finanziati dal Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, è assicurato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. A tal fine, le amministrazioni centrali, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano assicurano, per gli interventi di rispettiva competenza, la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale a livello di singolo progetto nonché delle procedure di attivazione degli interventi, secondo le specifiche tecniche definite d'intesa tra il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze e le amministrazioni centrali dello Stato responsabili del coordinamento per i singoli fondi»;

Vista l'intesa sancita in sede di Conferenza unificata il 16 dicembre 2021 ai sensi della legge 5 giugno 2003, n. 131 recante «Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3», art. 8, comma 6, sulla proposta di Accordo di partenariato;

Visto il testo della proposta di Accordo di partenariato, acquisito agli atti della odierna seduta;

Vista la delibera CIPE 28 novembre 2018, n. 82, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica», così come modificata dalla delibera CIPE 15 dicembre 2020, n. 79, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»;

Vista la nota predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze posta a base della odierna seduta del Comitato;

Sulla proposta del Ministro per il sud e la coesione territoriale;

Delibera:

1. Proposta di Accordo di partenariato per l'Italia 2021-2027

È approvata la proposta di Accordo di partenariato (AP) per l'Italia di cui al regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 di disposizioni comuni (RDC) nel testo acquisito agli atti della odierna seduta di questo Comitato, concernente la programmazione dei Fondi FESR, FSE *Plus*, JTF e FEAMPA per il periodo di programmazione 2021-2027. Il Ministro per il sud e la coesione territoriale è autorizzato a trasmettere alla Commissione europea il detto documento con eventuali necessarie integrazioni tecniche per l'avvio e la conduzione del negoziato formale.

L'Accordo di partenariato, dopo la conclusione del negoziato formale e l'approvazione con decisione da parte della Commissione europea, sarà portato all'attenzione di questo Comitato per la relativa presa d'atto.

I contenuti salienti della proposta di Accordo di partenariato all'odierno esame di questo Comitato sono indicati nei punti seguenti.

L'Accordo di partenariato stabilisce la strategia di impiego dei Fondi di cui al paragrafo 1 per il periodo di programmazione 2021-2027 ed indica gli obiettivi strategici (ovvero Obiettivi di *policy* - OP) selezionati e l'Obiettivo specifico (OS) JTF, come previsti dal citato regolamento di disposizioni comuni e di seguito riportati, nonché i fondi e i programmi che perseguiranno tali obiettivi:

OP1: un'Europa più competitiva e intelligente attraverso la promozione di una trasformazione economica innovativa e intelligente e della connettività regionale alle Tecnologie dell'informazione e comunicazione (TIC);

OP2: un'Europa resiliente, più verde e a basse emissioni di carbonio ma in transizione verso un'economia a zero emissioni nette di carbonio, attraverso la promozione di una transizione verso un'energia pulita ed equa, di investimenti verdi e blu, dell'economia circolare, dell'adattamento ai cambiamenti climatici e della loro mitigazione, della gestione e prevenzione dei rischi nonché della mobilità urbana sostenibile;

OP3: un'Europa più connessa attraverso il rafforzamento della mobilità;

OP4: un'Europa più sociale e inclusiva attraverso l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali;

OP5: un'Europa più vicina ai cittadini attraverso la promozione dello sviluppo sostenibile e integrato di tutti i tipi di territorio e delle iniziative locali;

OS JTF: consentire alle regioni e alle persone di affrontare gli effetti sociali, occupazionali, economici e ambientali della transizione verso gli obiettivi 2030 dell'Unione per l'energia e il clima e un'economia dell'Unione climaticamente neutra entro il 2050, sulla base dell'accordo di Parigi.

Per i sopra citati obiettivi e in relazione ai fondi oggetto dell'Accordo di partenariato, la proposta in esame illustra sinteticamente le scelte strategiche e i principali risultati attesi in relazione a obiettivi specifici e tipologie di territori, il coordinamento, la delimitazione e la complementarità tra i Fondi, il coordinamento tra programmi nazionali e regionali e con i programmi dell'Obiettivo CTE, le complementarità e le sinergie con altri strumenti dell'Unione, tra cui il PNRR. Nella proposta di Accordo sono delineate, altresì, le scelte strategiche per il raffor-

zamento della capacità amministrativa per una efficace attuazione dei Fondi unitamente alle modalità di utilizzo dell'assistenza tecnica, nonché le sfide da affrontare per i territori caratterizzati da forte spopolamento attraverso la strategia nazionale per le aree interne (SNAI) per i territori distanti dai centri urbani di offerta di servizi. È, inoltre, riportata una sintesi della valutazione del soddisfacimento delle condizioni abilitanti di cui all'art. 15 del RDC e il contributo finanziario preliminare del FESR all'azione per il clima.

Sul piano finanziario, la proposta di Accordo di partenariato indica, per le risorse UE assegnate all'Italia a valere sui fondi FESR, FSE *Plus* e FEAMPA la ripartizione finanziaria preliminare, articolata per Obiettivo di Policy e per l'assistenza tecnica, a livello nazionale e per categoria di regione ove pertinente, tenuto conto delle norme specifiche di ciascun fondo sulla concentrazione tematica. L'Accordo indica, inoltre, la dotazione finanziaria preliminare per l'obiettivo specifico JTF, ripartita tra risorse QFP 2021-2027 e NGEU. L'importo complessivo delle risorse UE assegnate all'Italia a valere i sui Fondi FESR, FSE *Plus* e JTF è pari a 42.179 milioni di euro per il periodo 2021-2027. L'importo delle risorse UE assegnate all'Italia per il FEAMPA è pari a 518 milioni di euro per il periodo 2021-2027.

Le dotazioni finanziarie di risorse UE per l'Obiettivo «Investimenti per l'occupazione e la crescita» (IOC) a valere sui Fondi FESR e FSE *Plus*, a favore di ciascuna categoria di regione (meno sviluppate, in transizione e più sviluppate), di ciascun territorio regionale (NUTS2), nonché il riparto delle medesime risorse tra programmi nazionali e programmi regionali sono indicate nella tabella 1 in allegato 1 alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante.

L'Accordo di partenariato individua i Programmi nazionali e regionali dell'Obiettivo «Investimenti per la crescita e l'occupazione», incluso il programma nazionale JTF, nonché il programma FEAMPA, con le rispettive dotazioni preliminari di risorse di contributo UE, articolate per Fondo e, ove pertinente, per categoria di regioni, e il corrispondente contributo di parte nazionale.

Con riferimento all'Obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (*Interreg*), l'Accordo riporta, come da previsione regolamentare, esclusivamente l'elenco dei programmi previsti. L'importo complessivo delle risorse UE assegnate all'Italia per l'Obiettivo «Cooperazione territoriale europea» è pari a 947,7 milioni di euro.

2. Criteri di cofinanziamento nazionale dei programmi europei per il ciclo di programmazione 2021-2027 indicati nell'Accordo di partenariato.

In corrispondenza delle risorse assegnate dall'Unione europea per il ciclo di programmazione 2021-2027, il cofinanziamento pubblico di parte nazionale dei programmi dell'Obiettivo «Investimenti per l'occupazione e la crescita (IOC) » (FESR, FSE *Plus* e JTF), dell'Obiettivo «Cooperazione territoriale europea (CTE)», compresi quelli finanziati con lo strumento europeo di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale (NDICI) e di assistenza alla preadesione (IPA III) e del programma nazionale FEAMPA è assicurato mediante il ricorso al Fondo di rotazione di cui al citato art. 5 della legge n. 183 del 1987 nei limiti della dotazione del Fondo stesso, e alle risorse attivabili nell'ambito dei bilanci delle regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano.

Per i programmi a titolarità di amministrazioni centrali (Programmi nazionali) dell'obiettivo IOC, per il programma nazionale FEAMPA e per i programmi CTE, il Fondo di rotazione contribuisce per il totale del cofinanziamento pubblico di parte nazionale; per i programmi a titolarità di regioni e province autonome (Programmi regionali) dell'obiettivo IOC, il Fondo di rotazione contribuisce per il 70 per cento del cofinanziamento pubblico di parte nazionale.

All'assegnazione degli importi a carico del Fondo di rotazione in favore di ciascun programma si provvede in sede di decreto direttoriale assunto ai sensi del vigente decreto del Ministro del tesoro, bilancio e programmazione economica (ora Ministro dell'economia e delle finanze) del 15 maggio 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 129/2000).

Eventuali riduzioni degli importi di finanziamento comunitario, per effetto dell'applicazione della clausola del disimpegno automatico di cui all'art. 105 del citato regolamento di disposizioni comuni - RDC, nonché delle altre fattispecie di riduzione ovvero di soppressione dei contributi previste dallo stesso regolamento, comportano corrispondenti riduzioni degli importi di cofinanziamento a carico del Fondo di rotazione, stabilite con decreti direttoriali della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea (RGS, IGRUE), con conseguente recupero dei finanziamenti erogati in eccedenza.

Le regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e gli altri enti pubblici partecipanti ai programmi assicurano, per i programmi di rispettiva competenza, l'effettività degli oneri di cofinanziamento a proprio carico, mediante l'attivazione, nei rispettivi bilanci, di specifiche risorse finanziarie.

2.1 Programmazione FESR e FSE Plus *dell'Obiettivo IOC*

La disponibilità di risorse per il cofinanziamento nazionale pubblico alla programmazione dei Fondi strutturali 2021-2027, comprensivo di eventuali interventi complementari ai sensi dell'art. 1, comma 54, della citata legge n.178 del 2020, è stabilita, per distinte aree territoriali e nel rispetto delle previsioni regolamentari in ordine ai tassi di cofinanziamento da assicurare da parte dello Stato membro (RDC, art. 112), nella misura massima come di seguito indicato:

regioni meno sviluppate (territori della Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia):

per i programmi nazionali, cofinanziati dal FESR e dal FSE *Plus*, il cofinanziamento nazionale pubblico è stabilito nella misura massima del 40 per cento della spesa pubblica totale (quota comunitaria più cofinanziamento nazionale), ad eccezione del Programma nazionale innovazione, ricerca competitività per la transizione e digitalizzazione per il quale la misura massima è stabilita nel 36,6 per cento, tenuto conto delle differenziazioni interne tra assi prioritari, e del Programma nazionale capacità coesione, per la quota ai sensi dell'art. 36 (4) del citato regolamento di disposizioni comuni - RDC, per cui la misura massima è stabilita nel 70 per cento. La relativa copertura finanziaria è posta a totale carico del Fondo di rotazione;

per i programmi regionali, cofinanziati dal FESR e dal FSE *Plus*, il cofinanziamento nazionale pubblico è stabilito nella misura massima del 50 per cento della spesa pubblica totale (quota comunitaria più cofinanziamento nazionale) per la Regione Puglia e al 44,52 per cento della spesa pubblica totale (quota comunitaria più

cofinanziamento nazionale) per le altre regioni meno sviluppate. La relativa copertura finanziaria è posta a carico del Fondo di rotazione in misura pari al 70 per cento della quota nazionale pubblica. La restante quota del 30 per cento fa carico ai bilanci delle regioni e/o degli altri enti pubblici partecipanti ai programmi;

regioni in transizione (territori di Abruzzo, Marche e Umbria):

per i programmi nazionali, cofinanziati dal FESR e dal FSE *Plus*, il cofinanziamento nazionale pubblico è stabilito nella misura massima del 60 per cento della spesa pubblica totale (quota comunitaria più cofinanziamento nazionale) e per il solo Programma nazionale capacità coesione per la quota ai sensi dell'art. 36 (4) del regolamento di Disposizioni comuni - RDC nella misura media massima dell'85,1 per cento con differenziazioni interne tra assi prioritari. La relativa copertura finanziaria è posta a totale carico del Fondo di rotazione;

per i programmi regionali, cofinanziati dal FESR e dal FSE *Plus*, il cofinanziamento nazionale pubblico è stabilito nella misura massima del 60 per cento della spesa pubblica totale (quota comunitaria più cofinanziamento nazionale). La relativa copertura finanziaria è posta a carico del Fondo di rotazione nella misura pari al 70 per cento della quota nazionale pubblica. La restante quota del 30 per cento è posta a carico dei bilanci delle regioni e/o degli altri enti pubblici partecipanti ai programmi;

regioni più sviluppate (territori dell'Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, Toscana, Valle d'Aosta, Veneto, Province autonome di Trento e Bolzano):

per i programmi nazionali, cofinanziati dal FESR e dal FSE *Plus*, il cofinanziamento nazionale pubblico è stabilito nella misura massima del 60 per cento della spesa pubblica totale (quota comunitaria più cofinanziamento nazionale) e per il solo programma nazionale Capacità coesione per la quota ai sensi dell'art. 36 (4) del regolamento di disposizioni comuni - RDC nella misura media massima dell'82,3 per cento, con differenziazioni interne tra assi prioritari. La relativa copertura finanziaria è posta a totale carico del Fondo di rotazione;

per i programmi regionali, cofinanziati dal FESR e dal FSE *Plus*, il cofinanziamento nazionale pubblico è stabilito nella misura massima del 60 per cento della spesa pubblica totale (quota comunitaria più cofinanziamento nazionale). La relativa copertura finanziaria è posta a carico del Fondo di rotazione nella misura pari al 70 per cento della quota nazionale pubblica. La restante quota del 30 per cento è posta a carico dei bilanci delle regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano e/o degli altri enti pubblici partecipanti ai programmi.

2.2 Programmazione Just transition fund *(JTF)*

Per il programma nazionale JTF, che verrà realizzato attraverso corrispondenti Piani territoriali per la giusta transizione nei territori dell'area del Sulcis Iglesiente (Regione Sardegna) e dell'area di Taranto (Regione Puglia), rientranti nelle regioni meno sviluppate, il cofinanziamento nazionale pubblico è stabilito nella misura massima del 15 per cento della spesa pubblica totale (quota comunitaria più cofinanziamento nazionale). La relativa copertura finanziaria è posta a totale carico del Fondo di rotazione.

2.3 Programmi della cooperazione territoriale europea

Per i programmi di cooperazione territoriale europea di cui è parte la Repubblica italiana, compresi quelli finanziati dallo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale (NDICI) e di assistenza alla preadesione (IPA III), il cofinanziamento nazionale è stabilito, nel complesso, nella misura massima del 24 per cento della spesa pubblica totale (quota comunitaria più cofinanziamento nazionale pubblico), che rappresenta il contributo italiano ai programmi da riportare nell'accordo sui contenuti di ciascun programma e sul relativo impegno al cofinanziamento di cui all'art. 16(5) del citato regolamento *Interreg*. 2021/1059. La copertura finanziaria del cofinanziamento nazionale è posta a totale carico del Fondo di rotazione.

Per i programmi di cooperazione territoriale, la Ragioneria generale dello Stato - IGRUE nomina il rappresentante italiano nei gruppi di controllori che verranno istituiti per assistere le Autorità di *audit*, in base all'art. 48 citato regolamento *Interreg*. 2021/1059.

2.4 Programmazione FEAMPA

Per il Programma operativo nazionale FEAMPA, il cofinanziamento nazionale pubblico, per gli obiettivi specifici delle priorità tese a: promuovere la pesca sostenibile ed il ripristino e la conservazione delle risorse biologie acquatiche, ad eccezione dell'obiettivo specifico volto a favorire l'efficacia del controllo della pesca e dell'attuazione delle norme, compresa la lotta alla pesca INN, nonché l'affidabilità dei dati destinati a un processo decisionale basato sulle conoscenze, di cui all'art. 14, paragrafo 1, lettera *d)* del citato regolamento UE n. 1139/2021; promuovere le attività di acquacoltura sostenibile e la trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, contribuendo alla sicurezza alimentare nell'Unione; consentire un'economia blu sostenibile nelle aree costiere, insulari e interne e promuovere lo sviluppo di comunità della pesca e dell'acquacoltura; rafforzare la *governance* internazionale degli oceani e consentire mari ed oceani sicuri, protetti, puliti e gestiti in modo sostenibile, nonché per gli interventi di Assistenza tecnica di cui all'art. 5 del citato regolamento UE n. 1139/2021 è stabilito nella misura massima del 50 per cento della spesa totale pubblica (quota comunitaria più cofinanziamento nazionale). La relativa copertura finanziaria è posta a totale carico del Fondo di rotazione per gli interventi gestiti dallo Stato, mentre per quelli a gestione regionale il 70 per cento è posto a carico delle disponibilità del Fondo di rotazione e la restante quota del 30 per cento è posta a carico dei bilanci delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. L'eventuale quota pubblica nazionale eccedente la percentuale del 50 per cento della spesa pubblica totale è posta a carico al bilancio dell'Amministrazione titolare del programma.

Per l'obiettivo specifico volto a favorire l'efficacia del controllo della pesca e dell'attuazione delle norme, compresa la lotta alla pesca INN, nonché? l'affidabilità? dei dati destinati a un processo decisionale basato sulle conoscenze, di cui all'art. 14, paragrafo 1, lettera *d)*, del citato regolamento UE n. 1139/2021, il cofinanziamento nazionale pubblico è pari al 30 per cento della spesa pubblica totale (quota comunitaria più cofinanziamento nazionale). La relativa copertura finanziaria è posta a totale carico del Fondo di rotazione. L'eventuale quota pubblica nazionale eccedente tale obiettivo specifico è a carico del bilancio dell'Amministrazione titolare del Programma.

3. Interventi e Programmi complementari

Ai sensi dell'art. 1, comma 54, della citata legge n. 178 del 2020, il Fondo di rotazione di cui alla citata legge n. 183, del 1987, art. 5, concorre, nei limiti delle proprie disponibilità quali risultanti dalla differenza tra i limiti massimi fissati dalla presente delibera e il tasso di cofinanziamento nazionale effettivo dei singoli programmi, al finanziamento degli oneri relativi all'attuazione di eventuali interventi complementari rispetto ai programmi cofinanziati dai fondi europei per il periodo di programmazione 2021-2027, nei termini successivamente indicati.

Le risorse del citato Fondo di rotazione resesi disponibili a seguito dell'adozione, con decisione della Commissione europea, di programmi con un tasso di cofinanziamento nazionale inferiore alla misura massima stabilita dalla presente delibera concorrono al finanziamento di interventi complementari destinati ai medesimi territori. Per programmi complementari a titolarità delle regioni tali risorse concorrono, per la quota di finanziamento già a carico del citato Fondo, nei limiti della differenza tra la misura massima di cofinanziamento nazionale stabilita dalla presente delibera, e, rispettivamente, il 32 per cento di cofinanziamento nazionale per la Regione Puglia, il 30 per cento di cofinanziamento nazionale per le altre regioni della categoria meno sviluppate e il 45 per cento per le regioni della categoria in transizione. Al fine di massimizzare le risorse destinabili ai programmi complementari di cui al presente comma, le regioni interessate possono concorrere al finanziamento degli stessi con risorse a carico dei propri bilanci.

I programmi complementari di cui al precedente periodo concorrono al perseguimento delle finalità strategiche dei fondi strutturali della programmazione 2021-2027 consentendo sia l'attuazione di interventi addizionali e omogenei a quelli già previsti dai programmi cofinanziati (anche quale necessario *overbooking*), sia interventi non omogenei ma funzionali alle finalità dei programmi cofinanziati, sia interventi ulteriori comunque finalizzati a obiettivi di coesione economica, sociale e territoriale, e sono adottati con delibera di questo Comitato su iniziativa delle regioni interessate, previa istruttoria del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze su proposta dell'Autorità politica per il sud e la coesione territoriale.

Con successiva delibera di questo Comitato, da adottarsi entro il 30 giugno 2022, sono definiti, sentita la Conferenza Stato-regioni, su proposta dell'Autorità politica per il sud e la coesione territoriale in base a istruttoria tecnica del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, i contenuti, le finalità, gli interventi ammissibili, i criteri attuativi e i requisiti di condivisione e sorveglianza partenariale (attraverso un Comitato di sorveglianza) idonei ad assicurare una efficace programmazione e attuazione dei programmi e interventi complementari.

Appositi programmi complementari a titolarità di amministrazioni centrali dello Stato sono adottati per la messa in opera di interventi di assistenza tecnica finalizzati all'attivazione di adeguati sistemi contabili e di gestione e controllo dei programmi 2021/2027, nonché per lo svolgimento delle attività a sostegno della *governance* di quelli dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea.

Ulteriori interventi complementari, nei limiti complessivi della disponibilità del Fondo di rotazione, potranno essere definiti nel rispetto della originaria destinazione territoriale delle risorse.

L'esecuzione dei programmi e interventi complementari si basa su sistemi di gestione e controllo affidabili, in grado di assicurare l'efficace raggiungimento degli obiettivi prefissati, il monitoraggio continuo sull'andamento delle singole operazioni finanziate, il rispetto della normativa nazionale e comunitaria applicabile, la regolarità delle spese sostenute e rendicontate. A tal fine, i programmi e gli interventi complementari includono la descrizione analitica del relativo sistema di gestione e controllo. Le amministrazioni titolari dei programmi e interventi complementari assicurano la rilevazione periodica dei dati di avanzamento finanziario, fisico e procedurale a livello di singola operazione, alimentando regolarmente il Sistema nazionale di monitoraggio (SNM) della Ragioneria generale dello Stato (RGS)-IGRUE secondo le disposizioni vigenti per il periodo di programmazione 2021-2027.

4. Riepilogo delle dotazioni finanziarie

La dotazione finanziaria complessiva massima del cofinanziamento nazionale, comprensiva di eventuali interventi e programmi complementari, con la relativa ripartizione per tipologia di programmi e per aree territoriali, è indicata nella tabella 2 in nell'allegato 1 alla presente delibera, che ne costituisce parte integrante.

Il valore definitivo dei tassi di cofinanziamento nazionale a favore dei programmi europei 2021-2027, da porre a carico del Fondo di rotazione di cui agli articoli 5 e seguenti della citata legge n. 183 del 1987 e dei bilanci delle regioni e delle provincie autonome, sarà stabilito, nel rispetto dei limiti fissati dalla presente delibera, in occasione dell'adozione dei singoli programmi nazionali e regionali.

5. Indicazioni per i sistemi di gestione e controllo dei programmi 2021-2027

Tutti i programmi sottoposti alla disciplina del citato regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 devono assicurare adeguati Sistemi di gestione e controllo (Si.ge.co) ai sensi delle disposizioni rilevanti del detto regolamento. Nell'allegato 2 della presente delibera, che ne costituisce parte integrante, sono presentante le rilevanti indicazioni per ciascun programma e l'organizzazione complessiva a livello nazionale per l'adeguato e efficace assolvimento delle funzioni di gestione e controllo, anche con riferimento agli obblighi e alle funzioni di monitoraggio di cui all'art. 1, comma 55, della citata legge n. 178 del 2020 richiamato nelle premesse alla presente delibera.

Roma, 22 dicembre 2021

Il Presidente: DRAGHI

Il segretario: TABACCI

Registrato alla Corte dei conti il 12 aprile 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 631

ALLEGATO *1*

TABELLA 1

Obiettivo "Investimenti per l'occupazione e la crescita" (IOC) 2021-2027 a valere sui Fondi FESR e FSE Plus - Contributo UE, milioni di euro (prezzi correnti)

Regione (NUTS2) e categorie di regioni	Contributo UE complessivo - riparto per NUTS2	Contributo UE - Programmi nazionali	Contributo UE - Programmi regionali
Molise	454,4	172,68	281,7
Campania	7.872,9	2.991,70	4.881,2
Puglia	6.117,0	2.324,46	3.792,5
Basilicata	1.109,9	421,76	688,1
Calabria	3.582,5	1.361,35	2.221,2
Sicilia	8.326,1	3.163,92	5.162,2
Sardegna	2.625,1	997,52	1.627,5
Regioni meno sviluppate	**30.087,9**	**11.433,4**	**18.654,5**
Umbria	413,9	88,58	325,3
Marche	560,9	120,04	440,9
Abruzzo	553,5	118,45	435,1
Regioni in transizione	**1.528,4**	**327,1**	**1.201,3**
Piemonte	1.418,6	293,66	1.125,0
Valle d'Aosta	87,8	18,17	69,6
Lombardia	1.769,2	366,22	1.402,9
P. A. Bolzano	200,0	41,41	158,6
P. A. Trento	171,8	35,57	136,3
Veneto	1.040,4	215,36	825,0
Friuli Venezia Giulia	372,6	77,12	295,5
Liguria	548,6	113,55	435,0
Emilia-Romagna	1.033,3	213,88	819,4
Toscana	1.166,4	241,45	925,0
Lazio	1.725,0	357,08	1.367,9
Regioni più sviluppate	**9.533,7**	**1.973,5**	**7.560,2**
VALORI TOTALI	**41.149,9**	**13.733,9**	**27.416,0**
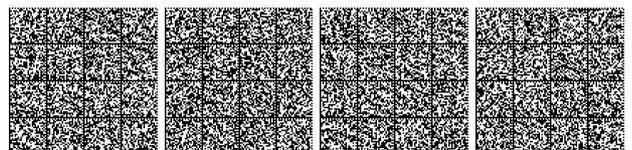
TABELLA 2

Risorse per cofinanziamento nazionale inclusivo di eventuali interventi e programmi complementari ai Programmi IOC, JTF, CTE, FEAMPA 2021-2027, milioni di euro

	Risorse totali per cofinanziamento e interventi complementari (*) (**)	*di cui* Fondo di rotazione ex art. 5 legge n. 183/1987 (*)
Programmi nazionali IOC FESR e FSE *Plus*		
Regioni meno sviluppate	7.469,3	7.469,3
Regioni in transizione	501,6	501,6
Regioni più sviluppate	3.007,3	3.007,3
Programmi regionali IOC FESR e FSE *Plus*		
Regioni meno sviluppate	15.718,5	11.003,0
Regioni in transizione	1.802,0	1.261,4
Regioni più sviluppate	11.340,3	7.938,2
Programma JTF	181,7	181,7
Programmi CTE	299,3	299,3
Programma FEAMPA	469,1	469,1
Programma complementare MEF-RGS	358,0	358,0
Totale	**41.147,0**	**32.488,8**

(*) Valori massimi. I valori effettivi delle risorse nazionali finalizzate al cofinanziamento dei programmi europei 2021-2027, fermi restando i valori massimi rappresentati nella tavola, saranno stabiliti in sede di decisioni comunitarie di adozione o modifica dei singoli programmi; l'eventuale eccedenza tra i valori massimi e quelli risultanti dalle decisioni comunitarie è destinata a programmi o interventi complementari nel rispetto dell'allocazione territoriale delle risorse e secondo le modalità stabilite in sede di disciplina di programmi o interventi complementari; la dimensione e articolazione degli eventuali programmi e interventi complementari sarà definita con successive deliberazioni del CIPESS.
(**) Valori comprensivi del cofinanziamento nazionale a carico di Regioni e Province autonome nel caso dei Programmi regionali.

ALLEGATO *2*

INDICAZIONI PER I SISTEMI DI GESTIONE
E CONTROLLO
(Si.ge.co) 2021-2027

1. Principi generali dei sistemi di gestione e controllo (FEAMP, FESR, FSE+, AMIF, BMVI, ISF)

Il sistema di gestione e controllo dei programmi finanziati dai Fondi FEAMP (Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca), FESR (Fondo europeo di sviluppo regionale), FSE+ (Fondo sociale europeo *Plus*), AMIF (Fondo asilo e migrazione), BMVI (Strumento per la gestione delle frontiere e i visti) e ISF (Fondo per la sicurezza interna) a valere sulla programmazione 2021 - 2027, è disciplinato dagli articoli da 69 a 85 del regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 concernente disposizioni comuni,(1)al fine di assicurare l'efficace attuazione degli interventi e la sana gestione finanziaria, nel rispetto della normativa europea e nazionale applicabile.

I prinçipi fondamentali di riferimento di tale sistema sono:

organizzazione, procedure e strumenti delle Autorità dei programmi ispirati alla semplificazione al fine di assicurare l'efficacia, l'efficienza, la legalità e la regolarità nell'attuazione degli interventi;

(1) Regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale Plus, al Fondo di coesione, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo asilo, migrazione e integrazione, al Fondo sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L. 231 del 30 giugno 2021),

separazione delle funzioni tra le Autorità dei programmi e all'interno di queste.

Al fine di un più efficace utilizzo dei fondi sono previsti:

il rafforzamento del presidio di coordinamento centrale sul corretto ed efficace espletamento delle funzioni di gestione e controllo dei programmi, in attuazione di quanto previsto dall'art. 71.6 del regolamento (UE) n. 2021/1060, mediante l'istituzione di organismi nazionali di coordinamento delle Autorità responsabili dei programmi;

l'istituzione dell'organismo nazionale di coordinamento delle Autorità di gestione per l'attuazione dei programmi presieduto dall'Agenzia per la coesione territoriale (ACT) e dall'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL);

il rafforzamento dell'Organismo di coordinamento nazionale delle Autorità di *audit*, istituito presso il MEF-RGS- IGRUE, per assicurare l'efficace espletamento delle funzioni delle Autorità di *audit* istituite presso le singole amministrazioni titolari dei programmi, con particolare riferimento alla partecipazione all'*audit* delle operazioni in alcuni programmi ed alla valutazione *in itinere* dell'efficacia delle attività di *audit* e dell'adeguatezza dell'organizzazione e delle risorse delle singole Autorità.

Le Autorità dei programmi saranno l'Autorità di gestione e l'Autorità di *audit*. Ad esse possono aggiungersi, in base a quanto stabilito da ciascuna Amministrazione titolare di programma, uno o più organismi intermedi dell'Autorità di gestione, di cui all'art. 71.3 del regolamento (UE) n. 2021/1060, e l'organismo preposto alla funzione contabile di cui agli articoli 71.1, 72.2 e 76 del regolamento (UE) n. 2021/1060.

In particolare:

per i programmi a titolarità di regioni o province autonome - programmi regionali, viene istituita un'Autorità di *audit* per ciascuna regione/provincia autonoma in una posizione di indipendenza funzionale e organizzativa rispetto alle Autorità di gestione, avuto riguardo alla collocazione dell'Autorità di *audit* nell'organigramma dell'Amministrazione di riferimento;

per i programmi a titolarità di amministrazioni centrali - programmi nazionali, l'autorità di *audit* viene istituita in una posizione di indipendenza funzionale e organizzativa rispetto alle Autorità di gestione, tale che l'Autorità di *audit* non faccia parte dello stesso Ministero di cui fa parte l'Autorità di gestione, o nel caso della Presidenza del Consiglio dei ministri/Dipartimento per le politiche di coesione e agenzia per la coesione territoriale, che l'Autorità di *audit* non faccia parte della stessa Presidenza del Consiglio dei ministri/Dipartimento per le politiche di coesione e agenzia per la coesione territoriale di cui fa parte l'Autorità di gestione.

Le Autorità dei programmi non saranno sottoposte alla preventiva procedura di designazione, in quanto la stessa non è contemplata dal regolamento (UE) n. 2021/1060. Sono parte del sistema nazionale di gestione e controllo anche l'Organismo di coordinamento nazionale delle Autorità di gestione, istituito presso l'Agenzia per la coesione territoriale e l'Organismo di coordinamento nazionale delle Autorità di *audit*, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - IGRUE.

Le politiche di coesione sono promosse e nel loro complesso coordinate dal Dipartimento per le politiche di coesione (DPCoe), istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri (art. 24-*bis* del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012 e successive modificazioni ed integrazioni).

Al Ministro per il sud e la coesione territoriale è delegato l'esercizio delle funzioni di coordinamento, indirizzo, promozione d'iniziative, anche normative, vigilanza e verifica, nonché ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei ministri relativamente alla materia delle politiche per la coesione territoriale e per gli interventi finalizzati allo sviluppo del Mezzogiorno (art. 1, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 settembre 2019).

2. Sistemi di gestione e controllo

Il regolamento (UE) n. 2021/1060 prevede, accanto alla disciplina del Sistema di gestione e controllo *standard* (articoli da 72 a 82) anche l'affidamento su sistemi di gestione nazionali in caso di applicazione di modalità proporzionate migliorate (articoli da 83 a 85).

Sistema di gestione e controllo standard

3. Autorità di gestione

L'Autorità di gestione ha la primaria responsabilità della corretta esecuzione delle azioni previste dal Programma e del raggiungimento dei relativi risultati, attraverso la messa in opera di tutte le misure necessarie, anche di carattere organizzativo e procedurale, idonee ad assicurare il corretto utilizzo delle risorse finanziarie ed il puntuale rispetto della normativa europea e nazionale applicabile.

L'Autorità di gestione svolge le funzioni di cui all'art. 72 del regolamento (UE) n. 2021/1060. A tal fine, le amministrazioni titolari dei programmi si impegnano ad assicurare la disponibilità di personale sufficiente e qualificato per assolvere i compiti e le responsabilità delle Autorità di gestione e degli organismi intermedi.

L'Autorità di gestione può fare ricorso ad esperti esterni in ausilio all'efficace espletamento delle proprie attività.

Nelle ipotesi in cui dalle verifiche effettuate dall'Autorità di *audit*, ovvero dagli altri organismi di controllo previsti dalla normativa pertinente, dovesse riscontarsi la mancata disponibilità di personale sufficiente e qualificato per assolvere i compiti e le responsabilità delle Autorità di gestione e degli organismi intermedi, con conseguente rischio di non corretto adempimento dei compiti previsti dalla normativa europea 2021-2027, il Ministero o l'Amministrazione capofila del Fondo, d'intesa con il MEF-RGS-IGRUE, definisce un apposito piano di rafforzamento tecnico-amministrativo rivolto a superare le criticità.

Sull'effettiva attuazione di tale piano di rafforzamento amministrativo vigila l'Autorità di *audit*, riferendone anche nel rapporto annuale di controllo.

L'Autorità di gestione può individuare uno o più organismi intermedi, delegando agli stessi proprie funzioni, che sono comunque svolte sotto la responsabilità della stessa Autorità di gestione (art. 71.3 del regolamento (UE) n. 2021/1060). Gli accordi di delega tra l'Autorità di gestione e ciascun organismo intermedio sono formalizzati per iscritto ed individuano le funzioni delegate e le modalità del loro svolgimento. Tra le funzioni dell'Autorità di gestione rientra anche quella di supervisionare gli organismi intermedi (art. 72.1 d) del regolamento (UE) n. 2021/1060). L'Autorità di gestione stabilirà le modalità di controllo ritenute più appropriate per verificare che l'organismo intermedio svolga correttamente le funzioni delegate tramite le procedure e gli strumenti concordati nell'accordo di delega.

Relativamente alla struttura organizzativa, alle procedure e strumenti e al sistema informativo degli organismi intermedi, si fa rinvio, per quanto applicabile, a quanto previsto per l'Autorità di gestione.

L'Autorità di *audit* deve essere informata della sottoscrizione di accordi di delega tra Autorità di gestione e organismo intermedio, in modo da poter pianificare gli *audit* di sistema su tali organismi nella strategia di *audit*. Inoltre, l'Autorità di *audit*, nel corso dell'*audit* di sistema presso l'Autorità di gestione, valuterà l'adeguatezza delle modalità di supervisione stabilite e l'effettiva esecuzione di tale supervisione.

3.1. Struttura organizzativa, procedure e strumenti

L'Autorità di gestione è collocata in posizione di netta separazione gerarchica e funzionale dall'Autorità di *audit*.

L'Autorità di gestione ha una professionalità adatta alla funzione e al ruolo da svolgere in base alla regolamentazione europea, nonché una qualifica dirigenziale adeguata rispetto all'organizzazione dell'Amministrazione di riferimento.

Per supportare la propria struttura e l'efficace funzionamento del sistema di gestione e controllo, l'Autorità di gestione può utilizzare le risorse dell'assistenza tecnica previste dal Programma o altre risorse europee o nazionali.

L'Autorità di gestione si avvale di procedure e strumenti idonei a garantire la legalità e la regolarità delle operazioni finanziate. Tali procedure sono adeguatamente formalizzate e rese note anche all'Autorità di *audit*, agli eventuali organismi intermedi del programma e ai beneficiari.

L'Autorità di gestione seleziona le operazioni da finanziare, gestisce il Programma e fornisce supporto alle attività del Comitato di sorveglianza, secondo quanto previsto dagli articoli 73, 74 e 75 del regolamento (UE) n. 2021/1060).

L'Autorità di gestione si avvale di un idoneo strumento informativo per registrare, conservare e trasmettere i dati relativi a ciascuna operazione necessari alla sorveglianza, gestione, verifica, monitoraggio e controllo secondo quanto previsto dall'art. 72.1 e) del regolamento (UE) n. 2021/1060.

In particolare, l'Autorità di gestione:

utilizza un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative a un intervento qualora l'Autorità di gestione sia anche un beneficiario nell'ambito del programma;

utilizza adeguate procedure di archiviazione dei documenti riguardanti le operazioni gestionali, anche su supporti elettronici, in modo da assicurare la tracciabilità dell'*iter* delle operazioni e la reperibilità dei relativi atti;

utilizza lo scambio di dati in formato elettronico nei rapporti con i beneficiari, assicurando una informativa completa sulle opportunità offerte dai fondi e sulle relative procedure di gestione e controllo, fatto salvo quanto previsto dall'art. 69, punto 8, paragrafo 3;

assicura un sistema elettronico per lo scambio di dati anche tra le diverse autorità del sistema di gestione e controllo, oltre che con i beneficiari;

attiva un efficace sistema di controllo di gestione (I livello), per assicurare la legalità e la regolarità delle operazioni finanziate e l'ammissibilità delle relative spese, attraverso verifiche di gestione a campione, amministrative riguardanti le domande di pagamento presentate dai beneficiari e verifiche in loco delle operazioni, basate sulla valutazione dei rischi e proporzionate ai rischi individuati *ex ante* e per iscritto (Reg. 2021/1060, art. 74.2);

prevede misure specifiche di prevenzione delle irregolarità, nonché procedure per il recupero delle risorse indebitamente versate ai beneficiari, d'intesa con il soggetto che svolge la funzione contabile (se diverso dall'Autorità di gestione);

garantisce *standard* di trasparenza finalizzati a massimizzare la visibilità degli interventi comunitari tramite la pubblicazione, tra l'altro, dei bandi, degli obiettivi e dei risultati raggiunti, degli stati di avanzamento fisico, procedurale e finanziario.

Inoltre, l'Autorità di gestione:

utilizza, per la propria attività metodologie, strumenti e procedure *standard* (codificate in apposita manualistica);

attiva procedure di *quality review* rispetto alle attività espletate dagli organismi intermedi.

L'Autorità di gestione, l'Autorità di *audit* e l'organismo cui è affidata la funzione contabile (se diverso dall'Autorità di gestione), definiscono, di comune accordo, le modalità di dialogo più appropriate per l'efficace trattazione delle problematiche afferenti il funzionamento dei sistemi di gestione e controllo e delle relative azioni di miglioramento, fermi restando il rispetto reciproco delle funzioni e l'autonomia di ciascuna Autorità.

4. Autorità di *audit*

L'Autorità di *audit* è un'autorità pubblica funzionalmente indipendente dagli organismi soggetti all'*audit* ed esercita le funzioni di cui all'art. 77 del regolamento (UE) n. 2021/1060. Per quanto riguarda l'istituzione dell'Autorità di *audit* a livello regionale o nazionale, si rimanda a quanto precedentemente indicato nel punto 1.

In ogni caso, l'Autorità di *audit* deve soddisfare i seguenti requisiti:

indipendenza organizzativa e funzionale(2), e netta separazione di funzioni rispetto alle Autorità di gestione ed all'organismo preposto alla funzione contabile, se istituito al di fuori dell'Autorità di gestione, dei programmi di riferimento;

adeguata dotazione di risorse umane e strumentali rispetto ai compiti da svolgere sulla base della normativa europea e nazionale applicabile;

utilizzo di procedure e di sistemi di controllo formalizzati e coerenti con *standard* qualitativi e quantitativi predefiniti, basati sui principi di *audit* internazionalmente riconosciuti.

Tali requisiti saranno valutati dall'Organismo nazionale di coordinamento di cui al successivo capitolo 6 nell'ambito della valutazione *in itinere*.

4.1. Struttura organizzativa, procedure e strumenti

Nel caso in cui l'Autorità di *audit* sia individuata dall'Amministrazione nell'ambito della struttura organizzativa dell'Amministrazione stessa, essa è collocata in una posizione tale da assicurare un diretto riporto ai vertici di riferimento dell'Amministrazione oltre che la netta separazione delle sue funzioni dalle altre Autorità del programma.

Inoltre, l'Autorità di *audit* deve avere professionalità ed esperienza adeguate rispetto alla funzione ed al ruolo da svolgere ed una qualifica funzionale che, in base al sistema di gestione e controllo adottato nel contesto dell'organizzazione dell'Amministrazione, garantisca l'indipendenza della stessa Autorità di *audit*.

(2) L'indipendenza organizzativa fa riferimento alla collocazione nell'organigramma dell'Amministrazione, mentre l'indipendenza funzionale riguarda lo svolgimento delle proprie attività, secondo procedure operative predefinite, senza condizionamenti di sorta da parte di altri soggetti

La struttura dell'Autorità di *audit* deve avere un numero complessivo di unità interne che ne consenta l'efficace operatività, anche in relazione alla complessità e alla dotazione finanziaria dei programmi di riferimento. Le unità interne preposte all'Autorità di *audit* devono possedere profili professionali adeguati rispetto alle funzioni da svolgere e fruire di percorsi di aggiornamento adeguati durante il periodo di attuazione dei programmi.

L'Autorità di *audit* può fare ricorso ad esperti esterni in ausilio all'efficace espletamento delle proprie attività.

L'Autorità di *audit* predispone, e rende disponibile per le verifiche esterne, un funzionigramma che illustri con chiarezza l'assegnazione delle funzioni e la definizione dei ruoli e delle competenze tra il personale addetto, ivi compreso il ruolo degli *auditor* esterni, in modo da assicurare certezza e chiara ripartizione dei compiti.

Ai fini delle ulteriori condizioni di garanzia per la piena indipendenza e l'autonomia finanziaria delle Autorità di *audit*, si prevede l'attivazione da parte del MEF-RGS di azioni specifiche all'interno di un Programma nazionale 2021-2027 o di un programma complementare finanziato da risorse nazionali e, nelle more della relativa adozione, del programma complementare MEF-RGS-IGIT vigente per il periodo 2014-2020. Nello specifico, come nel periodo di programmazione 2014-2020, si attivano le seguenti linee di intervento:

apposita linea finanziaria di assistenza tecnica in favore delle Autorità di *audit*, attuata dal MEF-RGS, attraverso cui si finanziano tutte le azioni di rafforzamento organizzativo, strutturale, metodologico e strumentale delle Autorità di *audit* (acquisizione di consulenza specialistica esterna, stipula di contratti di lavoro a tempo determinato con esperti esterni, acquisizione di beni e strumentazioni tecniche e metodologiche, rimborso di spese varie connesse con l'espletamento della funzione di *audit*, costo del personale interno, trattamenti accessori);

continuo aggiornamento professionale degli *auditor*, attraverso corsi di formazione, *workshop*, seminari direttamente attivati per la singola Autorità o promossi dal MEF-RGS-IGRUE.

L'Autorità di *audit* si avvale di strumenti e procedure idonei per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 77 del regolamento (UE) n. 2021/1060, e rispondenti ai requisiti di adeguata pianificazione delle attività, utilizzo di adeguata strumentazione di supporto e tracciabilità delle relative attività.

Pertanto, le Autorità di *audit* utilizzano e rendono disponibili per tutti gli *auditor* le linee guida, la manualistica e gli altri strumenti operativi necessari all'efficace operatività della funzione di *audit*, sviluppati anche tenendo conto del supporto metodologico fornito dall'Organismo nazionale di coordinamento di cui al capitolo 6.

In particolare, l'Autorità di *audit* assicura:

la predisposizione della strategia di *audit*, conformemente a quanto previsto dall'art. 78 del regolamento (UE) n. 2021/1060, per la pianificazione delle attività previste dall'art. 77 del medesimo regolamento;

l'attivazione di procedure di verifica e valutazione della qualità del lavoro svolto dalla struttura di *audit*, sia relativamente alle attività degli *auditors* interni che di quelli esterni di cui l'Autorità di *audit* si avvale (*quality review*);

la formalizzazione, in apposito Manuale, delle modalità di espletamento delle attività di *audit*, da rendere note alle altre Autorità del programma;

l'individuazione di specifiche modalità di monitoraggio dei *follow-up* sulle criticità e sulla realizzazione delle misure correttive concordate con l'Autorità di gestione e, se del caso, anche con il soggetto che svolge la funzione contabile anche ai fini del mantenimento delle condizioni per le c.d. «modalità proporzionate rafforzate» di cui agli articoli 83, 84 e 85 del regolamento (UE) n. 2021/1060;

la collaborazione con i servizi della Commissione europea nell'ambito dell'*audit* unico di cui all'art. 80 del regolamento (UE) n. 2021/1060, al fine di evitare la duplicazione degli *audit* e di minimizzare i costi degli *audit* e gli oneri amministrativi per i beneficiari, assicurando anche la trasmissione alla Commissione delle relazioni degli *audit* di sistema definitivi (art. 77.5);

L'Autorità di gestione e l'Autorità di *audit* definiscono, di comune accordo, le modalità di dialogo più appropriate per l'efficace trattazione delle problematiche riguardanti il funzionamento dei sistemi di gestione e controllo e delle relative azioni di miglioramento e l'attuazione del programma, fermi restando il rispetto reciproco delle funzioni e l'autonomia di ciascuna Autorità.

L'Autorità di *audit* partecipa alle attività di condivisione e confronto promosse dall'Organismo nazionale di coordinamento ai fini dell'approfondimento delle problematiche di comune interesse riguardanti l'esercizio della funzione di *audit*.

5. Funzione contabile

La funzione contabile di cui all'art. 76 del regolamento (UE) n. 2021/1060 include le seguenti attività:

(a) redigere e presentare le domande di pagamento alla Commissione europea in conformità agli articoli 91 e 92;

(b) redigere i conti in conformità all'art. 98 e conservare registrazioni di tutti gli elementi dei conti in un sistema informativo;

(c) convertire in euro gli importi delle spese sostenute in un'altra valuta utilizzando il tasso di cambio contabile mensile della Commissione del mese nel quale la spesa in questione è registrata nei sistemi contabili.

La funzione contabile, che a norma dell'art. 76.2, non contempla verifiche presso i beneficiari, può essere svolta dall'Autorità di gestione, nel rispetto del principio della separazione delle funzioni tra le Autorità del programma e all'interno di queste di cui all'art. 71.4, oppure può essere attribuita, esercitando l'opzione di cui all'art. 72.2, ad un altro organismo, che, in tal caso, viene identificato quale Autorità contabile del programma.

Tale scelta è rimessa alle amministrazioni titolari dei programmi, e può riguardare anche più di un programma, con esclusione dei programmi finanziati dall'AMIF, dall'ISF, e dal BMVI, nei quali la funzione contabile sarà in ogni caso esercitata dall'Autorità di gestione (art. 72.3).

In ogni caso, la struttura che esercita la funzione contabile deve essere adeguata allo svolgimento dei propri compiti in termini di dotazione di risorse umane e strumentali, e può beneficiare dell'assistenza tecnica prevista per il programma, sulla base di apposite procedure condivise con l'Autorità di gestione.

Affidamento sui sistemi di gestione nazionale

Fatti salvi i principi generali di cui all'art. 69 del regolamento (UE) n. 2021/1060 che si applicano anche alle modalità proporzionate migliorate, laddove ricorrono le condizioni di cui all'art. 84 del regolamento (UE) n. 2021/1060, l'Autorità di gestione può applicare le modalità proporzionate migliorate, di cui all'art. 83, in qualsiasi momento durante il periodo di programmazione. In particolare, le modalità proporzionate migliorate possono essere adottate all'avvio del Programma, purché le condizioni di cui all'art. 84, paragrafo 1, siano soddisfatte.

6. Organismo nazionale di coordinamento delle autorità di gestione

Al fine di una più efficace e regolare attuazione dei fondi strutturali è previsto un organismo nazionale di coordinamento per l'attuazione fra le Autorità di gestione presieduto dall'Agenzia per la coesione territoriale (ACT) e dall'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), mirante a migliorare l'uniformità e coerenza dell'attuazione e gestione degli interventi.

I principali ambiti nei quali sono previste le attività di coordinamento sono le seguenti:

1. il miglioramento della qualità, della tempestività, dell'efficacia e della trasparenza dell'attuazione degli interventi, in particolare promuovendo un maggior ricorso alle opzioni di semplificazione in materia di costi e specificamente l'utilizzo di sovvenzioni sotto forma di finanziamenti non collegati a costi, al fine di semplificare l'utilizzo dei Fondi strutturali e ridurre il rischio di errori;

2. azioni volte a rafforzare le competenze del personale responsabile dell'attuazione dei Fondi strutturali promuovendo, insieme alle Autorità di gestione dei programmi nazionali e regionali, azioni di formazione e di accompagnamento sull'utilizzo dei fondi strutturali, in particolare presso i principali beneficiari;

3. la costituzione di un Gruppo di lavoro permanente sull'ammissibilità della spesa, per assicurare maggiore certezza al diritto applicabile nell'utilizzo dei Fondi strutturali, composto dai rappresentanti delle amministrazioni di coordinamento e capofila di fondo (DPCoe, ACT, ANPAL) e dal MEF-RGS-IGRUE per l'esame di temi di interesse generale. L'attività del Gruppo prevede un confronto con i servizi della Commissione;

4. la conferma dell'attività di coordinamento dei controlli di primo livello;

5. nell'ambito dell'attività di sostegno alla realizzazione dei programmi, si potranno condividere e promuovere posizioni comuni su aspetti regolamentari direttamente attinenti la gestione degli interventi cofinanziati, anche nel contesto di interlocuzioni con i servizi della Commissione europea concernenti questioni attuative;

6. la valorizzazione e condivisione di esperienze significative relative alla gestione ed attuazione dei Fondi riscontrate a livello nazionale, regionale e locale, individuando possibili soluzioni, metodologie e strumenti in grado di contribuire a migliorare la qualità e l'efficacia della gestione e attuazione dei fondi, nonché la sostenibilità degli interventi finanziati, ove necessario, d'intesa con il MEF-RGS-IGRUE. Potranno essere previste anche iniziative di scambio di esperienze a livello comunitario su tematiche di particolare interesse o su aspetti rilevanti in materia di gestione e controllo, favorendo possibili sinergie tra Fondi strutturali e programmi a gestione diretta.

7. Organismo nazionale di coordinamento della autorità di *audit*

Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per i rapporti con l'Unione europea (MEF- RGS- IGRUE), in qualità di Amministrazione di supervisione e vigilanza della spesa pubblica, indipendente rispetto alle Autorità preposte ai programmi, svolge il ruolo di organismo di coordinamento nazionale delle Autorità di *audit* secondo quanto previsto dall'art. 71.6 del regolamento (UE) n. 2021/1060, con il compito di promuovere la corretta ed efficace applicazione della normativa europea in materia di *audit* dei programmi cofinanziati dai fondi 2021-2027 elencati nel capitolo 1.

Tale opzione ha lo scopo di assicurare uniformità di azione e di indirizzo delle diverse Autorità di *audit* istituite presso le singole amministrazioni e di rendere più agevole lo scambio di informazioni tra le Autorità stesse e la Commissione, in continuità con l'attività già svolta nel periodo di programmazione 2014-2020. La Commissione europea ha infatti riconosciuto che l'Organismo nazionale di coordinamento delle Autorità di *audit* (MEF-RGS-IGRUE) «ha svolto un ruolo sempre più importante nella definizione delle metodologie, del campionamento e degli strumenti di *audit* per tutte le autorità di *audit*, e ha fornito il sostegno e l'interpretazione necessari in caso di domande, nell'esercizio delle sue funzioni di supervisione e controllo della qualità presso un numero di autorità di *audit* italiane» [Nota Ares (2020) 1009678 del 17 febbraio 2020].

In particolare, l'Organismo di coordinamento assicura le condizioni necessarie per l'efficace espletamento delle funzioni delle Autorità di *audit*, garantendone la piena indipendenza e l'autonomia finanziaria, la dotazione di personale sufficiente e qualificato, un sistema informatico appropriato ovvero cooperante con il sistema informativo del programma al fine dello scambio di dati e documenti, e la tempestiva redazione della manualistica.

A tale riguardo, come già evidenziato, di norma, si è prevista l'attivazione di azioni specifiche per il finanziamento diretto dell'assistenza tecnica specialistica alle Autorità di *audit* e per l'acquisizione di beni e servizi necessari all'efficace espletamento della funzione di *audit*, ivi compresa la messa in opera del sistema informatico di supporto e la manualistica di riferimento.

L'IGRUE espleta il ruolo di Organismo di coordinamento delle Autorità di *audit* 2021-2027 tramite i propri uffici di livello dirigenziale non generale X e XI.

L'IGRUE, quale Organismo di coordinamento delle Autorità di *audit* usufruisce di apposite risorse di assistenza tecnica nell'ambito del Programma nazionale/Programma complementare per l'acquisizione di consulenza specialistica e di strumentazioni necessarie per l'efficace espletamento del proprio ruolo.

Le norme del regolamento di disposizioni comuni (RDC) per il periodo di programmazione 2021 - 2017, con riferimento ai sistemi di gestione e controllo, sono ispirate alla semplificazione ed alla razionalizzazione delle attività. L'onere amministrativo degli *audit*, per gli *auditors* ed i beneficiari, sarà ridotto sulla base dei seguenti princìpi:

estensione del principio dell'*audit* unico;

riduzione dei controlli;

promozione dell'utilizzo di sovvenzioni sotto forma di finanziamenti non collegati a costi e un maggior ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, al fine di semplificare l'utilizzo dei fondi e ridurre il rischio di errori;

per i programmi con un basso tasso di errore, un approccio proporzionale migliorato, basato su un sistema nazionale che funzioni bene e una necessità minima di *audit* ai fini dell'affidabilità.

In tale contesto, l'Organismo nazionale di coordinamento (MEF-RGS-IGRUE) intende aderire alla prospettiva di semplificazione delineata dal nuovo RDC, attuando sistemi e procedure agili e snellite rispetto al passato, assicurando comunque la qualità nell'espletamento delle attività di *audit*.

Le attività di supervisione sull'efficace funzionamento delle Autorità di *audit* e le attività di coordinamento volte anche ad assicurare uniformità di azione sono le seguenti:

valutazione *in itinere* dell'efficacia delle attività di *audit*.

Al fine di verificare che, in concreto, le attività di *audit* siano efficacemente espletate, l'IGRUE pianifica ed effettua in corso d'anno, mediante l'utilizzo di una propria metodologia e strumentazione e av-

valendosi anche del personale dei presidi territoriali, missioni di *audit* sui requisiti chiave 11 e 13 di cui all'allegato XI del regolamento (UE) n. 2021/1060. Gli *audit* dell'Organismo di coordinamento pervengono ad una valutazione finale all'esito del contraddittorio con l'Autorità di *audit* oggetto di valutazione.
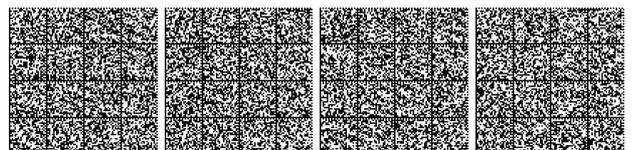
Per quanto concerne il requisito chiave 11 (separazione delle funzioni e *audit* svolto secondo gli *standard* di *audit* internazionali) la verifica è effettuata annualmente su tutte le Autorità di *audit* e viene redatta una relazione unica complessiva inviata ai servizi di *audit* della Commissione europea.

Il requisito chiave 13 (appropriati *audit* delle operazioni) è verificato presso alcune Autorità di *audit* secondo una pianificazione annuale previamente concordata con la Commissione europea; la verifica avviene partecipando agli *audit* delle operazioni, nel corso del loro svolgimento e le Autorità di *audit* incluse nella pianificazione saranno informate in tempo utile in modo che possano condividere con l'Organismo di coordinamento il calendario degli *audit* delle operazioni e l'elenco di quelle campionate. La verifica di IGRUE avverrà su un campione di operazioni tra quelle controllate dalle Autorità di *audit*. Su queste verifiche l'Organismo di coordinamento predispone una relazione per ciascuna Autorità di *audit* affiancata e la trasmette ad essa ed ai servizi di *audit* della Commissione europea.

Gli altri requisiti chiave riguardanti l'Autorità di *audit* (12 - appropriati *audit* di sistema; 14 - appropriati *audit* dei conti; 15 - appropriate procedure per fornire un parere di *audit* affidabile e per preparare la relazione annuale di controllo), potranno essere verificati su richiesta dei servizi di *audit* della Commissione europea, concordando con la stessa la tempistica e le Autorità di *audit* interessate. Anche su queste verifiche l'Organismo di coordinamento predispone una relazione per ciascuna Autorità di *audit* analizzata e la trasmette ad essa ed ai servizi di *audit* della Commissione europea.

Nel caso in cui, all'esito di una delle predette verifiche, un'Autorità di *audit* risultasse inefficace nelle proprie attività o comunque carente rispetto ai requisiti chiave considerati, l'IGRUE predisporrà un piano di azione per risolvere le criticità rilevate, tenendo conto delle osservazioni formulate dalle Autorità di *audit*. L'IGRUE svolgerà altresì un'attività di *follow-up* per verificare l'efficacia delle azioni correttive previste nell'ambito del piano di azione.

In virtù del principio dell'*audit* unico e della riduzione dei controlli, la Commissione europea, di norma non effettuerà *audit* presso le Autorità di *audit* già verificate dall'IGRUE, senza pregiudizio della possibilità per i servizi della Commissione di svolgere ulteriori *audit* nei casi in cui lo ritengano necessario;

predisposizione e diffusione di linee guida, manualistica ed altri strumenti di supporto metodologico necessari all'efficace operatività della funzione di *audit*. L'Organismo di coordinamento, ove necessario d'intesa con le amministrazioni nazionali di coordinamento per l'attuazione dei Fondi (ACT e ANPAL), garantisce il confronto con le Autorità di *audit* e con i servizi di *audit* della Commissione europea, al fine di assicurare l'aggiornamento continuo dei documenti e degli strumenti rispetto alle innovazioni normative e interpretative sopravvenute;

attivazione di gruppi di lavoro tematici, composti da IGRUE e da rappresentanti delle Autorità di *audit* (AdA) esperti su oggetti di particolare rilevanza, i cui esiti potranno poi essere discussi congiuntamente con la Commissione anche durante gli incontri annuali, nell'ambito dei *technical meeting*, o in riunioni bilaterali dedicate;

attivazione di corsi di formazione specifici per gli *auditor*, anche attraverso il coinvolgimento di organismi di formazione specializzati, finalizzati al miglioramento delle competenze ed all'aggiornamento professionale del personale delle Autorità di *audit*;

organizzazione di seminari, convegni e *workshop* per la circolazione delle informazioni e la diffusione di sistemi e *best practices*.

I due organismi nazionali di coordinamento, delle Autorità di gestione e delle Autorità di *audit*, ove necessario organizzano incontri congiunti per l'esame di tematiche e questioni trasversali.

8. Sistemi informativi

Le regole dell'*E-cohesion* e dello scambio elettronico di dati per il periodo di programmazione 2021-2027 sono in sostanziale continuità con quelle del periodo 2014-2020, ma con alcune importanti novità. È sempre necessario assicurare un sistema elettronico per lo scambio di dati tra i beneficiari e le Autorità di gestione, nonché tra le diverse Autorità del sistema di gestione e controllo.

Il monitoraggio del progresso dell'attuazione, compresi i risultati e la *performance* dei programmi, sarà effettuato con la trasmissione elettronica dei dati necessari alla Commissione con cadenza bimestrale, con conseguente aggiornamento della piattaforma di dati aperti (*Open data platform*) quasi in tempo reale [art. 42 del regolamento (UE) n. 2021/1060] e con l'alimentazione del Sistema nazionale di monitoraggio i cui dati per progetto sono pubblicati sul portale unico nazionale *OpenCoesione*, come indicato al successivo punto 9.

Inoltre, per assicurare visibilità alle attività svolte ed ai risultati conseguiti, i dati dei beneficiari e delle operazioni saranno resi pubblici in formato elettronico su un sito *web* dedicato, gestito dall'Autorità di gestione. Ai fini della predisposizione degli elenchi di beneficiari e operazioni, le Autorità di gestione potranno usufruire di un servizio reso disponibile sul portale *OpenCoesione* per la ripubblicazione sui propri siti di tale elenco secondo il tracciato richiesto dalla Commissione europea. In generale, le Autorità dei programmi si impegnano ad assicurare, a norma dell'art. 69.9 del regolamento (UE) n. 2021/1060, che tutti gli scambi ufficiali di informazioni con la Commissione siano effettuati mediante un sistema elettronico per lo scambio di dati, e che le modalità per effettuare tali scambi siano conformi alle responsabilità poste a carico degli Stati membri dall'allegato XV del predetto regolamento.

In particolare, le Autorità di gestione si impegnano a «registrare e conservare in un sistema elettronico i dati relativi a ciascuna operazione necessari a fini di sorveglianza, valutazione, gestione finanziaria, verifica e *audit* e assicura la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati e l'autenticazione degli utenti» [art. 72.1 *e)* del regolamento (UE) n. 2021/1060].

La stessa Autorità di gestione, o l'organismo preposto alla funzione contabile, se istituito, provvede inoltre a effettuare e conservare tutte le registrazioni contabili che costituiscono la base per la predisposizione dei conti in un sistema informativo.

Per quanto riguarda l'Autorità di *audit*, la stessa svolgerà nel corso del periodo di programmazione 2021-2027 almeno un *audit* tematico sul funzionamento e la sicurezza dei sistemi informativi, nonché sulla loro interoperabilità con il sistema di scambio elettronico dei dati della Commissione [Punto 3.2 d) dell'Allegato XXII al regolamento (UE) n. 2021/1060]. La verifica riguarderà anche gli adempimenti per le responsabilità descritte nell'allegato XV al regolamento (UE) n. 2021/1060, con particolare riguardo alla individuazione del personale preposto alla gestione delle utenze, alle misure adottate a tutela della riservatezza dei dati personali e la *policy* di sicurezza stabilita per l'accesso al Sistema per lo scambio elettronico di dati tra gli Stati membri e la Commissione- SFC2021.

Inoltre, l'Autorità di *audit* utilizzerà per le proprie attività in primo luogo le registrazioni sul sistema informativo dell'Autorità di gestione relative allo svolgimento ed ai risultati delle verifiche di gestione, e comunque non richiederà ai beneficiari documenti e dati ulteriori rispetto a quelli contenuti all'interno di tale sistema informativo, salvo il caso in cui, secondo il giudizio professionale, essi siano necessari per giungere a conclusioni di *audit* fondate su evidenze [art. 80.1 del regolamento (UE) n. 2021/1060].

A tal riguardo, quale elemento di novità per il periodo di programmazione 2021-2027, il MEF-RGS-IGIT, anche nell'ottica di accompagnare il processo di rafforzamento della capacità amministrativa delle strutture a vario titolo coinvolte nel processo di attuazione dei fondi strutturali ed in generale delle politiche di investimento pubblico, ivi compresi i beneficiari dei programmi e piani di investimento, in un'ottica di standardizzazione e omogeneizzazione di processi, procedure e strumenti, sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico per la gestione, il monitoraggio, il controllo e la rendicontazione degli interventi finanziati (*Regis*).

Tale sistema permetterà un supporto trasversale, cooperativo ed integrato nella gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo dei programmi e dei progetti ivi finanziati garantendo, al contempo, l'adeguatezza ai requisiti previsti dall'*E-cohesion* e la piena cooperazione applicativa con gli altri strumenti informativi e Banche Dati pubbliche europee e nazionali, a partire da quelle già sviluppate da RGS nei precedenti periodi di programmazione (es.: *MyAudit*, BDU, etc..) e che saranno opportunamente rafforzate ed adeguate alla nuova normativa europea.

In relazione alla complessità di funzioni, alla numerosità delle amministrazioni e organismi coinvolti e alla profondità del portato informativo gestito, il sistema avrà una struttura modulare e approccio incrementale anche secondo tempistiche diverse e configurabile alle diverse esigenze dei diversi programmi che ne faranno uso e del numero di utenti e funzioni che saranno in esso incorporate.

Con riferimento al nuovo sistema integrato, per quanto attiene al modulo controlli dedicato a supportare la pianificazione, gestione e documentazione delle proprie attività, l'Autorità di *audit* potrà avvalersi del sistema *MyAudit,* già reso disponibile dal MEF-RGS-IGRUE in qualità di organismo nazionale di coordinamento. La versione di *MyAudit* in uso nel periodo di programmazione 2014-2020 sarà quindi modificata per essere allineata alle pertinenti norme europee per il periodo 2021-2027.

La possibilità di dotare *MyAudit* di funzionalità per il campionamento delle operazioni (presente nella versione 2014-2020) sarà valutata solo dopo l'adozione del regolamento delegato della Commissione

sulle metodologie di campionamento standardizzate, di cui all'art. 79.4 del regolamento (UE) n. 2021/1060, nonché delle Linee guida che saranno eventualmente emanate dalla Commissione per definire i dettagli tecnici statistici delle predette metodologie.

Le Autorità di *audit* che non si avvalgono del sistema *MyAudit* potranno utilizzare i sistemi informativi già in uso, ferma restando la necessità di trasmissione di un set minimo di dati sugli *audit* effettuati, con particolare riferimento alle irregolarità rilevate, al sistema *MyAudit*, tramite protocollo di colloquio fornito da Igrue.

9. Monitoraggio

Il sistema nazionale di monitoraggio unitario (SNM), gestito dal MEF-RGS-IGRUE, assicura la rivelazione costante dello stato di attuazione degli interventi necessari per la *governance*, in termini di avanzamento finanziario, fisico e procedurale, assicurando la disponibilità, anche mediante accessi telematici, ed il regolare aggiornamento dei dati stessi, secondo la periodicità condivisa con la Commissione europea.

Tale sistema presenta i seguenti requisiti di carattere generale:

è sviluppato sulla base dell'architettura già operante per il ciclo di programmazione 2014-2020, secondo le specifiche tecniche definite d'intesa tra il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze e le amministrazioni centrali dello Stato responsabili del coordinamento delle politiche di coesione e per i singoli fondi;

comprende tutti i programmi cofinanziati dai Fondi comunitari (FESR, FSE+, FEAMP, FEASR, AMIF, BMVI, ISF), nonché i programmi e interventi complementari alla Politica di coesione dell'UE, che costituiscono parte integrante del processo di programmazione pluriennale approvato con l'Accordo di partenariato 2021-2027 e i programmi e interventi del Fondo sviluppo e coesione (FSC);

prevede la trasmissione e validazione dei dati di avanzamento a livello di singola operazione;

è dotato di procedure di accesso certificate ed utilizza la firma digitale e la posta elettronica certificata (PEC);

assicura univocità del processo di divulgazione ufficiale dei dati nei confronti degli interlocutori istituzionali;

prevede la costruzione di un'anagrafica unica dei beneficiari e dei soggetti attuatori nell'ambito dei progetti cofinanziati dai fondi comunitari raccordata con gli opportuni sistemi anagrafici di riferimento;

prevede la rilevazione dei pagamenti certificati, monitorati a livello di singolo progetto;

prevede l'associazione dei singoli progetti rilevati al set di indicatori di risultato e di *output*-realizzazione, ivi inclusi quelli comuni, per le azioni incluse nei programmi. Rispetto agli indicatori si fa riferimento ad un elenco di indicatori comuni a livello nazionale che integra le liste allegate ai regolamenti per i Fondi FESR, FSE+, FEASR, AMIF, BMVI, ISF e alle indicazioni della CE per il FEAMP;

è la fonte di riferimento per l'iniziativa istituzionale sulla trasparenza delle politiche di coesione in Italia - *OpenCoesione* - gestita a cura del Nucleo di valutazione e analisi per la programmazione (NUVAP) del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri. Sul portale *OpenCoesione* (www.opencoesione.gov.it), che assolve anche le funzioni di cui all'art. 46, lettera *b)* del regolamento (UE) n. 2021/1060, sono pubblicate e rese disponibili in formato aperto (opendata) informazioni al livello di singole operazioni/progetti sostenuti dalle politiche di coesione europee e nazionali per vari cicli di programmazione sulla base dell'informazione rilevata dal SNM unitamente ad altra documentazione utile. Sul portale sono anche pubblicati, sempre sulla base dei dati del SNM, gli elenchi di beneficiari e operazioni di ciascun Programma secondo il tracciato richiesto dalla Commissione europea, disponibili per il riuso da parte delle singole Autorità di gestione.

Ai fini dell'efficace funzionamento del Sistema nazionale di monitoraggio unitario (SNM), i sistemi informatici gestionali, a livello delle amministrazioni titolari degli interventi, contengono tutti gli elementi riguardanti la pianificazione e l'attuazione delle operazioni dal punto di vista finanziario, fisico e procedurale assicurando, sulla base di specifici protocolli di colloquio, l'alimentazione del sistema nazionale.

Tali sistemi devono altresì assicurare la trasparenza sulle informazioni di interesse riguardanti l'attuazione degli interventi nonché sui risultati conseguiti.

Il sistema nazionale di monitoraggio unitario, continuerà a rappresentare, all'interno del nuovo sistema integrato, la base di riferimento ufficiale per le elaborazioni richieste nei diversi rapporti e documenti ufficiali sullo stato di avanzamento dei programmi.

22A02547

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di tiamina cloridrato/piridossina cloridrato/cianocobalamina, «Benexol».

Estratto determina AAM/PPA n. 298/2022 dell'8 aprile 2022

Codice pratica: VN2/2021/337.

Autorizzazione.

È autorizzato il seguente *grouping* di variazioni:

Tipo II – B.II.d.1.e – Modifica nelle specifiche di *shelf life* del prodotto finito dei limiti dei parametri:

Clorocianocobalamina + 7β, 8β –Lactocianocobalamina da ≤ 5% a ≤ 7%

Carbossicianocobalamina isomeri da ≤3% a ≤4%

Impurezze totali della cianocobalamina da ≤ 13% a ≤ 16%

Tipo IB - B.II.f.1.b.1 – Estensione della durata di conservazione del prodotto finito, così come confezionato per la vendita da diciotto mesi a ventiquattro mesi.

Il paragrafo 6.3 del riassunto delle caratteristiche del prodotto è modificato in conseguenza dell'estensione del periodo di validità del prodotto.

relativamente al medicinale BENEXOL nella forma farmaceutica e confezione:

Confezione «compresse gastroresistenti» 20 compresse in flacone HDPE

A.I.C. 020213144;

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.a., con sede legale in viale Certosa, 130, 20156 Milano, codice fiscale 05849130157.

Stampati

La confezione del medicinale deve essere posta in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7, della determinazione AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A02431

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di carbonato idrato di lantanio, «Foznol».

Estratto determina AAM/PPA n. 300/2022 dell'8 aprile 2022

Si autorizza la seguente variazione, relativamente al medicinale FOZNOL:

tipo II C.I.4, modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto a seguito delle raccomandazioni riguardanti la popolazione pediatrica del RMS/*Rapporteur nel Final* PdAR *of PdWS Article* 46 SE/W/0030/pdWS/001 (datato 25-giugno-2020). Conseguente modifica dei paragrafi 4.2, 4.4, 4.8, 5.1, 5.2 del riassunto delle caratteristiche del prodotto.

Adeguamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo della polvere orale alla versione corrente del QRD *template*. Modifiche editoriali al riassunto delle caratteristiche del prodotto. Aggiornamento degli Stati membri in cui è autorizzato il prodotto nel foglio illustrativo della polvere orale.

Confezioni:

A.I.C. n.

037097033 - «250 mg compresse masticabili» 90 compresse in flacone HDPE

037097058 - »750 mg compresse masticabili» 15 compresse in flacone HDPE

037097072 - «750 mg compresse masticabili» 45 compresse in flacone HDPE;

037097096 - «750 mg compresse masticabili» 90 compresse in flacone HDPE;

037097110 - «500 mg compresse masticabili» 20 compresse in flacone HDPE;

037097122 - «500 mg compresse masticabili» 45 compresse in flacone HDPE;

037097134 - «500 mg compresse masticabili» 90 compresse in flacone HDPE;

037097161 - «1000 mg compresse masticabili» 10 compresse in flacone HDPE;

037097173 - «1000 mg compresse masticabili» 15 compresse in flacone HDPE;

037097209 - «1000 mg compresse masticabili» 90 compresse in flacone HDPE;

037097223 - «750 mg polvere orale» 90 bustine in PET/AL/PE;

037097235 - «1000 mg polvere orale» 90 bustine in PET/AL/PE.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Numero procedura: SE/H/0481/01-06/II/046;

Codice pratica: VC2/2020/707;

Titolare A.I.C.: Takeda Pharmaceuticals International AG Ireland Branch, con sede legale e domicilio fiscale in Block 3 Miesian Plaza, 50 - 58 Baggot Street Lower, D02 Y754, Dublin2, Irlanda.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, che i lotti prodotti nel periodo di cui al punto 1 del precedente paragrafo, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A02432

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di otilonio bromuro, «Obimal».

Estratto determina AAM/PPA n. 307/2022 dell'8 aprile 2022

Si autorizzano le seguenti variazioni relativamente al medicinale OBIMAL (A.I.C. 027172) per la descritta confezione autorizzata all'immissione in commercio in Italia:

A.I.C.: 027172030 - «40 mg compresse rivestite con film» 30 compresse;

N. 3 Tipo II, C.I.4:

allineamento al CCSI aziendale;

aggiornamento delle informazioni di efficacia;

adeguamento alla versione corrente del QRD *template*;

adeguamento alla linea guida corrente sugli eccipienti;

aggiornamento della denominazione di taluni eccipienti;

rettifica dello *standard term* da «compresse rivestite» a «compresse rivestite con film» e correzione della natura del *blister* da «PVC/Alluminio» a «Alluminio/PVDC/PVC».

Si approva pertanto la modifica dei paragrafi 1, 2, 3, 4.2, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.5 e 8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e dei corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo e delle etichette.

Modifiche formali sono state apportate al riassunto delle caratteristiche del prodotto, al foglio illustrativo ed alle etichette.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla presente determina.

Codice pratica: VN2/2020/162;

Titolare A.I.C.: Malesci Istituto Farmacobiologico S.p.a. (codice fiscale 00408570489).

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo ed all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo, del presente estratto, che non
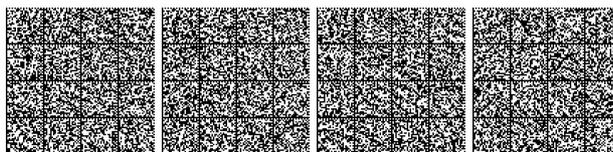
riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A02434

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di metformina, «Metformina Pharmconsul».

Estratto determina AAM/PPA n. 308/2022 dell'8 aprile 2022

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale METFORMINA PHARMCONSUL anche nella confezione di seguito indicata.

Confezione «850 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 049049101 (base 10) 1GSVJF (base 32).

Forma farmaceutica compresse rivestite con film.

Principio attivo metformina.

Titolare A.I.C.: Pharmconsul S.R.O con sede legale e domicilio fiscale in Krcmarovska 223/33, 19600, Praga 9, Treboradice.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per la confezione sopracitata è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: C(nn) (classe non negoziata).

Classificazione ai fini della fornitura

Per la sopracitata è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: RR (medicinali soggetti a prescrizione medica).

Stampati

La confezione del medicinale deve essere posta in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla determina di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A02435

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di iloprost, «Iloprost Zentiva Italia».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 75 del 5 aprile 2022

Procedura europea n. CZ/H/1003/001/DC

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale ILOPROST ZENTIVA ITALIA, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggio e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

titolare A.I.C.: Zentiva Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via P. Paleocapa, 7, Milano (MI), cap 20121, Italia;

confezione: «100 microgrammi/ml concentrato per soluzione per infusione» 5 fiale in vetro da 0,5 ml - A.I.C. n. 049863018 (in base 10) 1HKQCB (in base 32);

confezione: «100 microgrammi/ml concentrato per soluzione per infusione» 1 fiale in vetro da 0,5 ml - A.I.C. n. 049863020 (in base 10) 1HKQCD (in base 32);

principio attivo: ogni fiala da 0,5 ml di concentrato per soluzione per infusione contiene 50 microgrammi di iloprost (come iloprost trometamolo).

Ogni ml di concentrato per soluzione per infusione contiene 100 microgrammi di iloprost (come iloprost trometamolo).

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

Zentiva k.s.

U kabelovny 130, 102 37, Praha10, Dolní Měcholupy, Repubblica Ceca.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: OSP - medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in ambiente ad esso assimilabile.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale *web* dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo (CRD) 14 gennaio 2027, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A02476

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Cisplatino Hikma», a base di cisplatino

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 76/2022 del 7 aprile 2022

Procedura europea: PT/H/2286/001/DC.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale CISPLATINO HIKMA, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della Determinazione di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggio e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Hikma Farmaceutica (Portugal) S.A., con sede e domicilio fiscale in Estrada do Rio da Mó 8, 8A e 8B, 2705-906 Terrugem SNT, Portogallo.

Confezioni e numeri di A.I.C.:

«1 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 50 ml - A.I.C. n. 049681012 (in base 10) 1HD4MN (in base 32);

«1 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 100 ml - A.I.C. n. 049681024 (in base 10) 1HD4N0 (in base 32).

Principio attivo:

1 ml di concentrato per soluzione per infusione contiene 1 mg di cisplatino.

ogni flaconcino da 50 ml di concentrato per soluzione per infusione contiene 50 mg di cisplatino;

ogni flaconcino da 100 ml di concentrato per soluzione per infusione contiene 100 mg di cisplatino.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti: Thymoorgan Pharmazie GmbH, Schiffgraben 23, D-38690 Goslar, Germania.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: OSP–Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in ambiente ad esso assimilabile.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data Comune di rinnovo europeo (CRD) 6 ottobre 2026, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A02477

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BOLOGNA

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi del comma 5, dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che i sottoelencati marchi di identificazione dei metalli preziosi sono stati annullati in quanto le imprese, già titolari dei medesimi, sono state cancellate dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, tenuto dalla camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Bologna, con le corrispondenti determinazioni dirigenziali:

Denominazione impresa	Sede	N. marchio	Determinazione dirigenziale
Tecnowatch Group S.r.l.	Castel Maggiore (BO)	393-BO	n. atto 202200042 del 2 febbraio 2022
Ditta Giuseppe Menzani degli eredi di Pietro Menzani Società in accomandita semplice di Anna Bini e c.	Bologna	4-BO	n. atto 2022000123 del 6 aprile 2022

22A02478

MINISTERO DELL'INTERNO

Soppressione della Parrocchia di Gesù Bambino, in Padova, frazione Ponterotto

Con decreto del Ministro dell'interno del 2 aprile 2022 viene soppressa la Parrocchia di Gesù Bambino, con sede in Padova, fraz. Ponterotto.

Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto secondo le modalità disposte dal provvedimento canonico.

22A02508

Soppressione della Parrocchia di S. Giacomo, in Cadoneghe, località Bragni

Con decreto del Ministro dell'interno del 2 aprile 2022 viene soppressa la Parrocchia di S. Giacomo, con sede in Cadoneghe (PD), località Bragni.

Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto secondo le modalità disposte dal provvedimento canonico.

22A02509

Soppressione della Parrocchia di S. Giuseppe, in Abano Terme

Con decreto del Ministro dell'interno del 2 aprile 2022 viene soppressa la Parrocchia di S. Giuseppe, con sede in Abano Terme (PD).

Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto secondo le modalità disposte dal provvedimento canonico.

22A02510

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2022-GU1-094) Roma, 2022 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

€ 1,00